

Guida ai Servizi Tribunale di Siracusa



Dicembre 2025

La Guida ai Servizi del Tribunale di Siracusa è stata realizzata nel 2017 nel quadro del progetto “PERCORSI”, in attuazione della Convenzione stipulata il 15 ottobre 2015 tra la Regione Siciliana e FormezPA. Il progetto è stato finanziato nell’ambito “Asse IV Capacità istituzionale ed Amministrativa” del Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014-2020.

Data dell’ultima revisione: 30 dicembre 2025

Sommario

Sommario	3
Presentazione	4
Informazioni generali	6
Che cos'è e a cosa serve la Guida ai Servizi	6
Come è strutturata la Guida ai Servizi	6
Principi ispiratori della Guida ai Servizi	7
Organizzazione interna (Sezioni giurisdizionali/cancellerie)	7
Dove si trovano gli Uffici Giudiziari	8
Orari di apertura degli Uffici Giudiziari	8
Dislocazione degli Uffici	9
Contatti	10
Informazioni fiscali e amministrative	10
Servizi telematici per i cittadini	11
PERSONA	12
FAMIGLIA	30
EREDITÀ E SUCCESSIONI	43
TITOLI DI CREDITO	50
PROCEDURE ESECUTIVE	54
FALLIMENTI	66
SOCIETÀ	70
AREA PENALE	75
ALTRI SERVIZI	100
ALLEGATI	129
Contributo unificato	130
Diritti di copia e certificazione in vigore dal 15 luglio 2015	13049
Elenco dei codici oggetto per l'iscrizione al ruolo	150

Presentazione

La Guida ai Servizi è un documento pensato per descrivere i servizi offerti dal Tribunale di Siracusa indicando le modalità di fruizione e le informazioni utili per gli utenti. La Guida è rivolta alla cittadinanza, ovvero ad un pubblico non specializzato, adottando un linguaggio il più possibile semplice e chiaro.

Il presente documento è, quindi, uno strumento messo a disposizione dei cittadini e il suo obiettivo principale è migliorare la fruibilità e la qualità dei servizi offerti. Attraverso lo sforzo effettuato dal Tribunale nella realizzazione della Guida, vogliamo avvicinare i cittadini all'attività dell'Ufficio Giudiziario, descrivendo i servizi e i procedimenti in modo semplice e allo stesso tempo fedele ai dettami di legge.

La Guida ai Servizi va ad aggiungersi ad altri strumenti, primo fra tutti il sito web del Tribunale di Siracusa, in grado di fornire alla cittadinanza informazioni utili e pratiche. Tali strumenti contribuiscono all'instaurazione di una relazione di fiducia con i cittadini, relazione che dovrà essere basata sempre più sulla collaborazione e sulla trasparenza.

Utilizzando la Guida ai Servizi, il cittadino che ha bisogno di un servizio offerto dal Tribunale potrà accrescere la propria consapevolezza e risparmiare tempo acquisendo in anticipo le informazioni di base riguardo ai procedimenti. Un cittadino informato facilita anche il lavoro degli stessi Uffici Giudiziari, che impiegano molte energie nel fornire quotidianamente informazioni agli utenti.

La Guida ai Servizi del Tribunale di Siracusa è articolata come di seguito:

- Il capitolo “Informazioni generali” descrive a grandi linee l’organizzazione del Tribunale, fornisce le informazioni utili per raggiungere gli uffici e per contattarli, descrive i principi ispiratori della Guida e la struttura della scheda servizio;
- La sezione centrale del documento presenta la descrizione dei singoli servizi, raggruppati in capitoli che corrispondono alle categorie tematiche dei procedimenti;
- Gli allegati alla fine della Guida presentano informazioni utili per una più semplice fruizione dei servizi e un modulo che consente agli utenti di fornire osservazioni e suggerimenti sul funzionamento degli uffici.

Il Presidente del Tribunale

Dott.ssa Dorotea Quartararo

Il Dirigente

Dott. Federico Ferdinando Siscaro

Informazioni generali

Che cos'è e a cosa serve la Guida ai Servizi

La Guida ai Servizi del Tribunale di Siracusa è un documento offerto ai cittadini del circondario di Siracusa. La Guida ha la funzione di descrivere i servizi del Tribunale per renderli più accessibili ai cittadini, spiegare in cosa consistono, descrivere la procedura da seguire, dare indicazioni di ordine pratico, guidare l'utente verso l'ufficio a cui bisogna rivolgersi.

La Guida ai Servizi è un documento realizzato con l'obiettivo di avvicinare il più possibile l'attività svolta dal Tribunale alle esigenze e alle necessità dei cittadini.

Essendo rivolta principalmente al cittadino comune (e non al professionista che frequenta assiduamente gli Uffici Giudiziari) la Guida è focalizzata principalmente, anche se non esclusivamente, sui servizi che possono essere fruiti senza l'assistenza di un avvocato e sulle richieste che possono essere effettuate per iniziativa autonoma del cittadino.

In aggiunta, la Guida presenta anche numerosi altri servizi che possono essere particolarmente significativi per i cittadini e per le imprese, in particolare in materia di fallimenti e di esecuzioni.

Come è strutturata la Guida ai Servizi

La prima parte della Guida è sostanzialmente un'introduzione, in cui sono offerte tutte le informazioni generali sul Tribunale di Siracusa. In primo luogo sono declinati i principi su cui si basa la Guida ai Servizi. Viene, quindi, descritta l'organizzazione interna del Tribunale, e vengono date informazioni su come raggiungere gli Uffici Giudiziari, su come e quando è possibile contattarli, sulle modalità di ricerca sul Portale Servizi Telematici del Ministero della Giustizia.

Il cuore della Guida ai Servizi è rappresentato dalle Schede Servizio: ogni scheda contiene informazioni dettagliate su uno specifico servizio. Le schede sono raggruppate in aree tematiche il più possibile omogenee. Ciascuna scheda è strutturata nel seguente modo:

SERVIZIO	NOME DEL SERVIZIO
Cos'è	<i>Illustra in breve in cosa consiste il servizio o la procedura, e spiega a quali bisogni ed esigenza risponde</i>
Normativa di riferimento	<i>Elenca le principali norme di riferimento</i>
Chi può richiedere il servizio	<i>Indica chi può accedere al servizio, ovvero quali prerequisiti è necessario possedere e in quali specifiche circostanze</i>
Documentazione necessaria	<i>Elenca i documenti che bisogna presentare per accedere al servizio. Nei casi in cui è necessario effettuare una iscrizione a ruolo, viene specificato il codice dei sistemi informativi per l'iscrizione a ruolo</i>
Come funziona	<i>Describe a grandi linee le principali fasi del procedimento indicando l'iter, le tempistiche, le conseguenze dei provvedimenti</i>
Modulistica	<i>Segnala la presenza di moduli specifici predisposti per il servizio</i>
Assistenza legale	<i>Indica se è necessario o meno affidarsi ad un legale rappresentante per richiedere il servizio</i>
Costi	<i>Indica i costi connessi al servizio, distinguendo tra bolli e contributi</i>
Dove si richiede	<i>Indica lo specifico ufficio competente e la sua posizione all'interno dell'Ufficio Giudiziario</i>

Principi ispiratori della Guida ai Servizi

La Guida dei Servizi risponde ad un criterio basato su dei principi ispiratori che devono guidare la realizzazione del documento e l'attività degli uffici in generale. I principi fanno riferimento alle leggi che regolano l'attività della Pubblica Amministrazione e l'erogazione dei servizi (tra le più rilevanti la legge n.241/1990 e successive modificazioni e la legge n.150/2000). I principi ispiratori della Guida ai Servizi sono i seguenti:

Uguaglianza

Il Tribunale fornisce i suoi servizi nel rispetto del principio di uguaglianza per tutti, senza distinzioni di età, sesso, orientamento sessuale, razza, religione, nazionalità, lingua, opinioni e condizione sociale. I servizi sono erogati con criteri di imparzialità, di pluralismo nei confronti delle varie opinioni e nel rispetto del diritto alla riservatezza e delle particolari esigenze degli utenti in età minore.

Imparzialità e continuità

I servizi sono erogati secondo principi di imparzialità, obiettività, continuità e regolarità. Se dovessero verificarsi eventuali cambiamenti o interruzioni nell'erogazione del servizio, queste saranno preventivamente annunciate, cercando di ridurre per quanto possibile il disagio.

Accessibilità

Gli orari di apertura e le modalità di accesso e di utilizzazione dei servizi sono orientati al principio della massima fruibilità pubblica.

Efficacia, efficienza ed economicità

Il Tribunale ha tra i suoi obiettivi principali il continuo miglioramento dei servizi offerti nel rispetto dei criteri di efficacia ed efficienza. I bisogni e il livello di soddisfazione dell'utenza vengono monitorati al fine di adeguare quantitativamente e qualitativamente i servizi offerti alle esigenze degli utenti, ricercando le soluzioni più efficienti ed economiche, per evitare sprechi di risorse pubbliche.

Organizzazione interna (Sezioni giurisdizionali/cancellerie)

Il Tribunale Ordinario ha competenza su un territorio, denominato circondario, che corrisponde alla Provincia Regionale di Siracusa e si estende ai seguenti comuni: Augusta, Avola, Buccheri, Buscemi, Canicattini Bagni, Carlentini, Cassaro, Ferla, Floridia, Francoforte, Lentini, Melilli, Noto, Pachino, Palazzolo Acreide, Portopalo di Capo Passero, Priolo Gargallo, Rosolini, Siracusa, Solarino, Sortino.

Il Tribunale è giudice di merito di primo grado per le cause civili e penali (escluse le cause che rientrano nella competenza del Giudice di Pace o del Tribunale per i minorenni). Il Tribunale è, inoltre, giudice di secondo grado per le impugnazioni contro le sentenze pronunciate dal Giudice di Pace.

Dal punto di vista giurisdizionale, il Tribunale di Siracusa si compone di due aree distinte, entrambe coordinate e supervisionate dal Presidente del Tribunale: l'area civile e l'area penale. I giudici di ciascuna area sono raggruppati in Sezioni presiedute da un Presidente di Sezione: ogni Sezione è preposta alla cura di una determinata classe di procedimenti.

L'area civile si compone di cinque settori. Di seguito una breve descrizione delle rispettive materie di competenza:

- I. Prima Sezione Civile e Sezione Specializzata Agraria: famiglia e persone, responsabilità extracontrattuale
- II. Seconda Sezione Civile: obbligazioni e contratti, diritti reali, opposizioni ad esecuzioni, opposizioni a ordinanze e ingiunzioni
- III. Fallimenti: materia fallimentare, materie economiche e bancarie, tribunale delle imprese
- IV. Esecuzioni: esecuzioni mobiliari ed immobiliari
- V. Lavoro e Previdenza: lavoro e previdenza

L'area penale è composta da

- Sezione penale, che tratta la fase dibattimentale, i procedimenti cameralei inerenti alle istanze di revoca e/o sostituzione di misure cautelari, il riesame e le misure di prevenzione
- Ufficio GIP/GUP, che ricomprende tutte le attività di competenza del Giudice per le Indagini preliminari e del Giudice dell'Udienza Preliminare (decreti che dispongono il giudizio, proroga delle indagini, misure cautelari reali e personali, riti alternativi; convalide di arresto, incidenti probatori, udienza preliminare, udienze cameralei, ecc.).
- Corte d'Assise, giudizio di primo grado riguardante i reati più gravi.

La struttura amministrativa del Tribunale è organizzata in tre Aree: Civile, Penale e Amministrativa.

L'Area Civile è articolata nelle seguenti unità organizzative: Cancelleria della Prima e Seconda Sezione Civile Contenzioso, Cancelleria della Sezione Esecuzioni Mobiliari e Immobiliari, Cancelleria della Sezione Fallimenti, Cancelleria della Sezione Lavoro e Previdenza, Cancelleria della Volontaria Giurisdizione. L'Area Penale, invece, è articolata nelle seguenti unità organizzative: Cancelleria della Sezione G.I.P./G.U.P., Cancelleria della Sezione Penale, Ufficio Corpi di Reato, Cancelleria della Corte d'Assise. L'Area Amministrativa, è suddivisa nelle seguenti unità organizzative: Segreteria della Presidenza, Segreteria del Personale, Ufficio del Consegnatario, Ufficio del Funzionario Delegato, Ufficio Recupero Crediti e Ufficio Spese di Giustizia.

La direzione di questa complessa struttura è affidata al Presidente del Tribunale, mentre l'Area Amministrativa ed il personale è affidato ad un Dirigente Amministrativo.

Dove si trovano gli Uffici Giudiziari

Il Tribunale di Siracusa è ubicato in Viale Santa Panagia n. 109 ed è facilmente raggiungibile sia dalla stazione ferroviaria che dalla stazione dei pullman.

Percorso dalla Stazione Ferroviaria

- Attraversare Piazzale Della Stazione Centrale
- Girare a destra in Corso Umberto I
- Prendere Piazzale Guglielmo Marconi
- Prendere Foro Siracusano
- Prendere Via Catania
- Prendere Corso Gelone
- Continuare su Corso Gelone
- Prendere l'uscita Siracusa
- Prendere Viale Teracati
- Girare a destra in Viale Santa Panagia



Percorso dalla Stazione dei pullman

- Prendere Riva Della Posta
- Girare a destra in Corso Umberto I
- Girare a destra in Foro Siracusano
- Prendere Via Catania
- Prendere Corso Gelone
- Continuare su Corso Gelone
- Prendere l'uscita Siracusa
- Prendere Viale Teracati
- Girare a destra in Viale Santa Panagia



Orari di apertura degli Uffici Giudiziari

Gli uffici e le cancellerie sono aperte al pubblico tutti i giorni feriali dalle 8:30 alle 12:30. È molto importante non interferire con il lavoro delle cancellerie al di fuori degli orari di apertura.

Dislocazione degli Uffici

Ufficio	Ubicazione	Piano	Stanza
Cancelleria della Sezione Corte d'Assise		0	13 - 14 - 15
Altri servizi		0	8
Centralino	livello -1 colore grigio accanto edicola	- 1	Accanto all' ex edicola
Ufficio Relazioni con il Pubblico	Viale Santa Panagia, 109	0	5 - 6
Ufficio Recupero Crediti	Viale Santa Panagia, 109	0	7 - 10
Spese di Giustizia pagate dall'Erario	Viale Santa Panagia, 109	0	11 - 12
Ufficio del Funzionario Delegato	Viale Santa Panagia, 109	0	9
Asilo Nido	Viale Santa Panagia, 109	0	1
Cancelleria Corpi di Reato	Viale Santa Panagia, 109	1	3 - 17
Cancelleria Volontaria Giurisdizione	Viale Santa Panagia, 109	1 - Corpo B	22 - 21 - 27 - 26 - 25 - 24
Cancelleria della Sezione Lavoro e Previdenza	Viale Santa Panagia, 109	1	dalla n. 8 alla n. 18
Cancelleria della Sezione Penale	Viale Santa Panagia, 109	1 2	1-3-5-6-17 colore giallo dalla 1 alla 12 -30 - 31 - 52
Cancelleria della Sezione G.I.P.	Viale Santa Panagia, 109	1 2 - Corpo B	7 34 - 35 e dalla 39 alla 51
Cancelleria della Sezione Esecuzioni Mobiliari e Immobiliari	Viale Santa Panagia, 109	3 - Corpo B	dalla stanza 23 alla 28
Cancelleria della Sezione Fallimenti	Viale Santa Panagia, 109	3 - Corpo B	dalla n. 29 alla 33
Cancelleria Sezione Civile	Viale Santa Panagia, 109	3	dalla n. 1 alla n. 20
Dirigenza Amministrativa	Viale Santa Panagia, 109	4	8
Segreteria del Personale	Viale Santa Panagia, 109	4	6 - 7
Segreteria della Presidenza	Viale Santa Panagia, 109	4	1 - 2 - 3 - 4
Ufficio Consegnatario	Viale Santa Panagia, 109	4	1 bis

Contatti

Indirizzo

Tribunale di Siracusa
Viale S. Panagia 109
96100 - Siracusa (SR)

Telefono

0931/752111 -752402- 752403- 752404 (Centralino); 0931/752227 – 752401 – 752409 (U.R.P.)

E-mail

tribunale.siracusa@giustizia.it (PEO Sezione PRESIDENZA)

PEC

- prot.tribunale.siracusa@giustiziacerit.it (PEC PROTOCOLLO);
- presidente.tribunale.siracusa@giustiziacerit.it (PEC PRESIDENTE);
- urp.tribunale.siracusa@giustiziacerit.it (PEC U.R.P.);
- funzionariodelegato.tribunale.siracusa@giustiziacerit.it (PEC FUNZIONARIO DELEGATO);
- contenziosocivile.tribunale.siracusa@giustiziacerit.it (PEC Sezione CIVILE);
- fallimentare.tribunale.siracusa@giustiziacerit.it (PEC Sezione FALLIMENTI);
- esecuzionecivili.tribunale.siracusa@giustiziacerit.it (PEC Sezione ESECUZIONI);
- volgiurisdizione.tribunale.siracusa@giustiziacerit.it (PEC Sezione VOLONTARIA GIURISDIZIONE);
- lavoro.tribunale.siracusa@giustiziacerit.it (PEC Sezione LAVORO);
- gip.tribunale.siracusa@giustiziacerit.it (PEC Sezione G.I.P.);
- depositoattipenali.tribunale.siracusa@giustiziacerit.it (PEC dibattimento PENALE);
- assise.penale.tribunale.siracusa@giustiziacerit.it (PEC Sezione CORTE D'ASSISE);
- unep.tribunale.siracusa@giustiziacerit.it (PEC UNEP)

Sito web

www.tribunalesiracusa.it

Informazioni fiscali e amministrative

Codice fiscale del TRIBUNALE: 80003470897

Codice Univoco IPA per le spese di funzionamento è il seguente: 0BMEKJ

Codice Univoco IPA per le spese di giustizia è il seguente: AZ1UIR

Servizi telematici per i cittadini

I cittadini possono usufruire di alcuni servizi attraverso il **Portale Servizi Telematici** (PST), se hanno la possibilità di accedere ad internet. Il PST è uno strumento fornito dal Ministero della Giustizia che permette di fruire, attraverso un collegamento telematico, di diversi servizi di cancelleria in ambito sia civile che penale. Alcuni di questi servizi sono rivolti all'utenza professionale (avvocati, commercialisti, etc.), mentre altri sono ad accesso libero e a disposizione di tutti i cittadini.

Per usufruire di tali servizi bisogna collegarsi al sito <http://pst.giustizia.it> e seguire il percorso di navigazione designato per tipo di utente.

Servizi ad accesso libero

- Punti di Accesso
- Consultazione pubblica dei registri
- Servizi on-line Giudici di Pace
- Portale procedure concorsuali
- Consultazione uffici giudiziari

Servizi ad accesso riservato

- Servizio generale indirizzi elettronici
- Deposito atti giudiziari
- Consultazione registri
- Notifiche e comunicazioni telematiche
- Pagamenti telematici

Servizi riguardanti la

PERSONA

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO (*Chinigò*)

Cos'è	<p>L'amministrazione di sostegno è un istituto che mira a tutelare, in modo transitorio o permanente, le persone che – per infermità o menomazioni fisiche o psichiche, anche parziali e temporanee - non hanno piena autonomia e si trovano nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi.</p> <p>L'istituto è previsto per far fronte a varie tipologie di persone non autonome. Anziani, disabili fisici o psichici, alcolisti, tossicodipendenti, malati gravi e terminali, persone colpite da ictus etc.</p> <p>Lo scopo dell'amministrazione di sostegno è aiutare tali soggetti ad affrontare problemi concreti, come ad esempio acquistare e vendere beni, gestire l'alloggio e il vitto, gestire il patrimonio. A tal fine, l'istanza per la nomina di un amministratore di sostegno deve indicare gli atti per il quale è necessaria assistenza.</p> <p>L'amministratore viene scelto, quando possibile e in base alle valutazioni del Giudice Tutelare, nell'ambito familiare dell'assistito. Possono essere nominati amministratori di sostegno amministratore di sostegno: il coniuge, purché non legalmente separato, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello e comunque il parente entro il quarto grado. In ogni caso l'amministratore viene scelto tenuto conto dell'esclusivo interesse del beneficiario, anche al di fuori della cerchia familiare.</p> <p>L'amministrazione di sostegno può essere transitoria o a tempo indeterminato.</p>
Normativa di riferimento	Legge 6/2004 (G.U. del 19.01.2004 in vigore dal 19.03.2004); artt. 404 e successivi del codice civile; art. 712 e ss. c.p.c.
Chi può richiedere il servizio	<p>La domanda può essere presentata direttamente dall'interessato, oppure dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado (genitori, figli, fratelli o sorelle, nonni, zii, prozii, nipoti, cugini), dagli affini entro il secondo grado (cognati, suoceri, generi, nuore), dal tutore o curatore e dal Pubblico Ministero.</p> <p>I responsabili dei servizi sanitari e sociali, se a conoscenza di fatti tali da rendere necessario il procedimento di amministrazione di sostegno, devono proporre il ricorso o darne notizia al Pubblico Ministero (art. 406 c.c.).</p>
Documentazione necessaria	<p>Per richiedere l'amministrazione di sostegno è necessario presentare i seguenti documenti, insieme ad una marca da bollo da 27 € tramite PAGOPA per i diritti forfettari di cancelleria:</p> <ul style="list-style-type: none">• Un ricorso compilato con i dati anagrafici e di residenza del ricorrente• Certificato medico che attesti i problemi del beneficiario• CUD• Certificato di nascita• Certificato di residenza• Stato di famiglia• Grado di parentela• Eventuale certificato medico che attesti l'intrasportabilità assoluta del beneficiario

Come funziona	<p>Per richiedere l'amministrazione di sostegno, il ricorrente deve presentare istanza al Giudice Tutelare del luogo dove vive la persona interessata. Se il beneficiario è ricoverato in modo <u>permanente</u> presso una residenza per anziani o simili, è competente il Giudice del luogo di ricovero.</p> <p>Il Giudice Tutelare fissa una udienza di esame del beneficiario. Quindi, il ricorrente deve notificare il ricorso al beneficiario (pena la nullità della domanda) e il decreto di fissazione udienza ai parenti ed agli affini.</p> <p>Nell'udienza, il Giudice Tutelare sente il beneficiario in prima persona, può richiedere informazioni e disporre accertamenti medici. Se l'interessato deve essere trasportato in ambulanza, il Giudice potrà esaminarlo all'interno del veicolo. Se non è possibile trasportare l'interessato neanche con l'ambulanza, è necessario segnalarlo nella domanda e presentare un certificato medico di intrasportabilità, in cui il medico dovrà specificare espressamente che la persona non è trasportabile in ambulanza. In questo caso il Giudice Tutelare si recherà di persona presso il domicilio del beneficiario. Nel caso in cui la persona non compaia in udienza, il Giudice dovrà rinviare la decisione e fissare una nuova udienza.</p> <p>Il Giudice nomina l'amministratore di sostegno tramite un decreto di nomina in cui stabilisce la durata dell'incarico. Il decreto viene annotato nei registri di Stato Civile a margine dell'atto di nascita. Una volta nominato, l'amministratore presta giuramento: si impegna a svolgere il proprio incarico con fedeltà e diligenza, a rispettare le aspirazioni e i bisogni del beneficiario, informarlo delle decisioni che intende prendere e informare il Giudice in caso di dissenso.</p> <p>I poteri dell'amministratore vengono definiti nel decreto di nomina del Giudice: alcuni atti potranno essere svolti autonomamente dall'amministratore (ordinaria amministrazione); per alcuni atti sarà necessario richiedere una specifica autorizzazione al Giudice (straordinaria amministrazione); alcuni atti potrebbero essere vietati. E' molto importante leggere attentamente il decreto di nomina.</p> <p>A scadenze regolari stabilite nel decreto di nomina, l'amministratore deve depositare una relazione periodica che descriva le condizioni personali, sociali e psico-sanitarie del beneficiario e illustri a grandi linee la gestione economica del patrimonio evidenziandone entrate ed uscite. Il decreto di nomina individua dei limiti per le spese di vitto e alloggio e, di conseguenza, sarà necessario evidenziare solo spese extra-ordinarie e superiori alla norma.</p> <p>L'amministratore può porre al giudice delle istanze nei casi in cui sopravvengano nuove esigenze che rendano necessaria la modifica o l'integrazione del decreto di nomina.</p>
Modulistica	<p>Per richiedere la nomina dell'amministratore di sostegno</p> <ul style="list-style-type: none"> • Domanda per amministrazione di sostegno, • Domanda per amministrazione di sostegno Enti; • Domanda per amministrazione di sostegno provvisoria; • Domanda per amministrazione di sostegno provvisoria proposta da enti; <p>Dopo la nomina dell'amministratore per l'esercizio delle sue funzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Richiesta autorizzazione atti straordinaria amministrazione (generico); • Modello per predisposizione rendiconto periodico (o finale); • Scheda di sintesi del rendiconto • Richiesta autorizzazione rinuncia eredità, • Vendita immobile amministratore di sostegno • Richiesta autorizzazione accettazione eredità con beneficio inventario.
Assistenza legale	Facoltativa.
Costi	€. 27,00 (diritto forfezzato notifiche) tramite PAGOPA per presentazione domanda Diritti di copia (tramite PAGOPA) per le copie del ricorso da notificare Diritti di copia (tramite PAGOPA) per ogni copia necessaria all'amministratore per l'esercizio delle sue funzioni (da presentare in banca o posta etc.)
Dove si richiede	<p>Presentazione della domanda: Tribunale di Siracusa Viale Santa Panagia n. 109, Cancelleria Volontaria giurisdizione, Piano Primo (colore giallo) corpo B, stanza 26 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30.</p> <p>Presentazione istanze / rendiconti dell'Amministratore di sostegno: Tribunale di Siracusa Viale Santa Panagia n. 109, Cancelleria Volontaria giurisdizione, Piano Primo (colore giallo) corpo B, stanza 26 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30.</p>

Ritiro modulistica: Tribunale di Siracusa Viale Santa Panagia n. 109, ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), Piano terra (colore celeste) corpo A, stanza 6 – a dx dell'ingresso principale) dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30.

SERVIZIO <i>INTERDIZIONE (Dipasquale)</i>	
Cos'è	La persona che si trova in condizioni di abituale infermità di mente, che la rende incapace di provvedere ai propri interessi può essere interdetta quando ciò è necessario per assicurarle adeguata protezione. Di regola il tutore viene scelto nello stesso ambito familiare dell'assistito; infatti, possono essere nominati: il coniuge, purché non separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, e comunque il parente entro il quarto grado. In alternativa, viene scelto tenuto conto dell'esclusivo interesse del beneficiario.
Normativa di riferimento	Artt. 414 e segg. e 361 del codice civile.
Chi può richiedere il servizio	Il servizio può essere richiesto: <ul style="list-style-type: none"> • Dal coniuge • Dalla persona stabilmente convivente • Da parenti entro il IV grado • Da affini entro il II grado • Dal tutore o dal curatore ove presenti • Dal Pubblico Ministero (anche su segnalazione delle strutture presso le quali la persona è ricoverata).
Documentazione necessaria	E' necessario avere: <ul style="list-style-type: none"> • Certificato di residenza • Atto integrale di nascita • Stato di famiglia • Documentazione medica (ove disponibile).
Come funziona	Dopo la richiesta, inizia un vero e proprio giudizio che chiama in causa il giudice istruttore, il Pubblico Ministero ed eventuali consulenti tecnici. Il giudice istruttore verifica di persona le condizioni dell'interdicendo, sente il parere delle persone citate e assume di sua iniziativa tutte le informazioni ritenute utili ai fini del giudizio. Prima della sentenza, il giudice può nominare un tutore provvisorio. Il procedimento si conclude con una sentenza che può disporre l'interdizione, oppure rigettare la richiesta. La sentenza di interdizione produce effetti dal giorno della sua pubblicazione. Il tutore definitivo viene nominato dal giudice tutelare dopo la pubblicazione della sentenza; da quel momento, l'interdetto è rappresentato dal tutore definitivo.
Modulistica	Non presente
Assistenza legale	Necessaria.
Costi	<ul style="list-style-type: none"> • Esente da contributo unificato • Marca da bollo da 27,00 €. Tramite PAGOPA
Dove si richiede	Tribunale di Siracusa Viale Santa Panagia, 109, ufficio iscrizione a ruolo, Liv. 3 (colore verde) stanza 8

SERVIZIO <i>INABILITAZIONE (Dipasquale)</i>	
Cos'è	A differenza dell'interdizione, l'inabilitazione subentra quando il soggetto non si trova in uno stato di completa incapacità ad agire. Infatti, l'inabilitazione è una forma di tutela legale che attiene solamente all'amministrazione straordinaria del patrimonio. Possono essere dichiarati inabili <ul style="list-style-type: none"> a) il maggiore d'età infermo di mente b) coloro che abusano di alcool o droghe ed espongono a pregiudizio economico la propria famiglia c) soggetti affetti da sordomutismo o cecità.
Normativa di riferimento	Art. 415 del codice civile.
Chi può richiedere il servizio	Il servizio può essere richiesto: <ul style="list-style-type: none"> • Dal coniuge • Dalla persona stabilmente convivente • Da parenti entro il IV grado • Da affini entro il II grado • Dal tutore o dal curatore ove presenti • Dal Pubblico Ministero (anche su segnalazione delle strutture presso le quali la persona è ricoverata).
Documentazione necessaria	È necessario avere: <ul style="list-style-type: none"> • Estratto dell'atto di nascita • Certificato di residenza • Documentazione medica disponibile
Come funziona	Dopo la richiesta, inizia un vero e proprio giudizio che chiama in causa il giudice istruttore, il Pubblico Ministero ed eventuali consulenti tecnici. Il giudice istruttore verifica di persona le condizioni dell'inabilitando, sente il parere delle persone citate e assume di sua iniziativa tutte le informazioni ritenute utili ai fini del giudizio. Prima della sentenza, il giudice può nominare un curatore provvisorio. Il procedimento si conclude con una sentenza può disporre l'inabilitazione o rigettare la richiesta. Il curatore definitivo viene nominato dal giudice tutelare dopo la pubblicazione della sentenza e ha compiti di assistenza per gli atti di straordinaria amministrazione. L'inabilitato potrà quindi compiere atti di straordinaria amministrazione con il consenso del curatore e con l'autorizzazione del giudice tutelare.
Modulistica	Non presente
Assistenza legale	Necessaria.
Costi	Esente da contributo unificato Marca da bollo da 27,00 €. Tramite PAGOPA
Dove si richiede	Tribunale di Siracusa Viale Santa Panagia, 109, ufficio iscrizione a ruolo, Liv. 3 (colore verde) stanza 8

SERVIZIO *TUTELA DI MINORI (Chinigò)*

Cos'è	Il servizio gestisce i procedimenti finalizzati a tutelare i minori privi di potestà genitoriale. Il procedimento inizia quando entrambi i genitori sono deceduti o non possono esercitare la loro potestà per altre cause (assenza, scomparsa accertata, qualsiasi impedimento materiale e giuridico tale da non permettere l'adozione tempestiva di provvedimenti opportuni per la cura del minore).
Normativa di riferimento	Art. 343 e seguenti del codice civile.
Chi può richiedere il servizio	La segnalazione può essere effettuata: <ul style="list-style-type: none"> • Dai parenti entro il terzo grado del minore • Dal Comune (Ufficio Stato civile) dopo la ricezione della dichiarazione di morte • Su segnalazione dei servizi sociali • Dal notaio che pubblica il testamento.
Documentazione necessaria	E' necessario avere: <ul style="list-style-type: none"> • Segnalazione da parte di un familiare o del Comune • Se il minore è extra-comunitario: segnalazione da parte dei servizi sociali o della comunità che ospita il minore.
Come funziona	Il Tribunale nomina un tutore che si occupa di curare il minore e di amministrarne i beni. L'apertura della tutela è obbligatoria quando i genitori sono entrambi morti o non possono esercitare la potestà genitoriale. Il tutore assume le funzioni dopo aver prestato giuramento davanti al giudice tutelare.
Modulistica	<p>Per richiedere l'apertura della tutela</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modulo richiesta di apertura della tutela minore straniero <p>Dopo la nomina del tutore per l'esercizio delle sue funzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modello per predisposizione rendiconto periodico (o finale);
Assistenza legale	Facoltativa
Costi	€. 27,00 (diritto forfezzato notifiche) tramite PAGOPA per presentazione domanda Diritti di copia (tramite PAGOPA) per ogni copia necessaria al tutore per l'esercizio delle sue funzioni (da presentare in banca o posta etc.)
Dove si richiede	<p>Presentazione della domanda: Tribunale di Siracusa Viale Santa Panagia n. 109, Cancelleria Volontaria giurisdizione, Piano Primo (colore giallo) corpo B, stanza 27 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30.</p> <p>Presentazione istanze / rendiconti del tutore: Tribunale di Siracusa Viale Santa Panagia n. 109, Cancelleria Volontaria giurisdizione, Piano Primo (colore giallo) corpo B, stanza 27 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30.</p> <p>Ritiro modulistica: Tribunale di Siracusa Viale Santa Panagia n. 109, ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), Piano terra (colore celeste) corpo A, stanza 6 – a destra dell'ingresso principale - dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30.</p>

SERVIZIO *AUTORIZZAZIONI RELATIVE A MINORI (Chinigò)*

Cos'è	Il servizio si occupa delle autorizzazioni relative ai minori da parte del giudice tutelare. I genitori di un minore rappresentano i figli nati e nascituri in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni. Per tutti gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione, è necessaria la preventiva autorizzazione del giudice, come per esempio: <ul style="list-style-type: none"> • Alienare, ipotecare o dare in pegno beni pervenuti al figlio • Accettare o rinunciare a eredità o legati • Accettare donazioni, sciogliere comunioni, contrarre mutui o locazioni ultraventennali • Riscuotere capitali, il cui impiego deve essere determinato dal giudice tutelare.
Normativa di riferimento	Art. 316, 317, 320 del codice civile.
Chi può richiedere il servizio	I genitori del minore congiuntamente, oppure il soggetto che esercita la potestà in via esclusiva.
Documentazione necessaria	Il richiedente deve presentare: <ul style="list-style-type: none"> • Un ricorso debitamente compilato • La documentazione giustificativa relativa all'autorizzazione da chiedere.
Come funziona	Il deposito delle richieste, firmate da entrambi i genitori, può essere effettuato anche solo da uno dei genitori purché munito di delega e documento di identità dell'altro. Non sono soggetti ad autorizzazione i seguenti atti: <ul style="list-style-type: none"> • La riscossione delle somme erogate dall'INPS a fini assistenziali (es. indennità di frequenza, indennità di accompagnamento) e relativi arretrati; • il compimento degli atti funzionali alla riscossione (es. apertura di conto o libretto per l'accredito).
Modulistica	<ul style="list-style-type: none"> • autorizzazione incasso polizza/riscossione pensione /indennità accompagnamento • autorizzazione rinuncia eredità • autorizzazione accettazione eredità con beneficio di inventario • autorizzazione atti straordinaria amministrazione generico
Assistenza legale	Facoltativa.
Costi	€. 27,00 (diritto forfezzato notifiche) tramite PAGOPA per presentazione domanda Diritti di copia (tramite PAGOPA) per rilascio copia decreto del giudice tutelare
Dove si richiede	Presentazione della domanda: Tribunale di Siracusa Viale Santa Panagia n. 109, Cancelleria Volontaria giurisdizione, Piano Primo (colore giallo) corpo B, stanza 27 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30. Ritiro modulistica: Tribunale di Siracusa Viale Santa Panagia n. 109, ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), Piano terra (colore celeste) corpo A, stanza 6 – a destra dell'ingresso principale - dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30.

AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE TUTELARE PER RILASCIO DOCUMENTO VALIDO PER L'ESPATRIO (Chinigò)	
Cos'è	<p>Il servizio si rivolge a coloro che vogliono richiedere passaporto o carta d'identità validi per l'espatrio, e rientrano nelle seguenti categorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> A) GENITORE di figli che sono minorenni al quale manca l'assenso dell'altro genitore (figli legittimi o naturali, genitori coniugati, separati o divorziati); B) MINORE quando manca l'assenso di uno o di entrambi i genitori; C) PERSONE sottoposte a tutela priva dell'assenso di chi la esercita. <p>L'autorizzazione nei confronti del genitore di minori non è necessaria se il genitore è titolare esclusivo della potestà sul figlio.</p>
Normativa di riferimento	Art. 3 lett. A-B L. 21.11.1967 n. 1185 come modificato dall'art. 24 della legge 3/2003.
Chi può richiedere il servizio	Il genitore che si vuole recare all'estero da solo o con il figlio minore e che manca dell'assenso dell'altro genitore oppure la persona sottoposta a tutela priva dell'assenso di colui che la esercita.
Documentazione necessaria	<p>Documenti da allegare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • copia autentica della sentenza /verbale di separazione o divorzio, • decreto del Tribunale per i Minori relativo all'affidamento • ogni documento da cui risulti l'impossibilità di acquisire il consenso (p. es. certificazione attestante l'eventuale irreperibilità dell'altro genitore)
Come funziona	<p>L'istanza deve essere presentata presso il Tribunale del luogo di residenza del minore. Se il minore risiede all'estero, allora è competente l'autorità consolare del paese di residenza.</p> <p>Il Giudice tutelare di norma fissa un'udienza per verificare le ragioni del mancato assenso dell'altro genitore, salvo che quest'ultimo sia irreperibile.</p> <p>Nel caso in cui è pendente un giudizio di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio l'istanza deve essere presentata al medesimo giudice, ai sensi degli artt. 337 bis e ter c.c.</p>
Modulistica	<ul style="list-style-type: none"> • Modulo richiesta di rilascio documento valido per l'espatrio
Assistenza legale	Facoltativa.
Costi	<ul style="list-style-type: none"> • Contributo unificato da 98 €. tramite PAGOPA (non dovuto se l'istanza è rivolta al rilascio del documento solo per il minore, è dovuta per la richiesta riguarda contemporaneamente minore e genitore) • €. 27,00 (diritto forfezzato notifiche) tramite PAGOPA per presentazione domanda • Diritti di copia conforme (tramite PAGOPA) per rilascio copia decreto del giudice tutelare da presentare alla Questura
Dove si richiede	<p>Presentazione della domanda: Tribunale di Siracusa Viale Santa Panagia n. 109, Cancelleria Volontaria giurisdizione, Piano Primo (colore giallo) corpo B, stanza 22 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30.</p> <p>Ritiro modulistica: Tribunale di Siracusa Viale Santa Panagia n. 109, ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), Piano terra (colore celeste) corpo A, stanza 6 – a destra dell'ingresso principale - dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30.</p>

SERVIZIO	AUTORIZZAZIONE A VENDERE PROPRIETÀ DI INCAPACE (Chinigò)
Cos'è	<p>La definizione di incapace riguarda il soggetto minorenne sottoposto a tutela, il soggetto inabilitato o interdetto.</p> <p>Quando bisogna procedere alla definizione di determinati atti verso un soggetto incapace, allora il genitore, il tutore o il curatore devono chiedere autorizzazione al Tribunale.</p> <p>Gli atti che richiedono autorizzazione sono</p> <ul style="list-style-type: none"> • la vendita di beni mobili o immobili • la costituzione di pegni o ipoteche • il procedere a divisioni o il promuovere giudizi • operare compromessi, transazioni o accettare concordati. <p>Nel solo caso in cui la richiesta riguardi il minore sottoposto a potestà genitoriale, non occorre l'autorizzazione per la vendita di beni mobili, e per la vendita di beni immobili è sufficiente l'autorizzazione del Giudice Tutelare.</p>
Normativa di riferimento	Codice Civile art. 320 5° comma - 375-394/424-411 Codice di procedura civile art. 732 -747
Chi può richiedere il servizio	I soggetti che, a vario titolo a seconda dei casi previsti, si occupano di tutelare l'incapace.
Documentazione necessaria	<p>Documenti da allegare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Originale della perizia asseverata e tutti i documenti relativi a situazioni e beni indicati nella domanda
Come funziona	<p>La domanda per ottenere l'autorizzazione alla vendita è proposta con ricorso diretto al Tribunale. Il Tribunale competente è quello del luogo di residenza dell'incapace.</p> <p>La copia dell'autorizzazione può essere rilasciata a chi ha presentato la domanda o ad un suo rappresentante munito di delega.</p>
Modulistica	<ul style="list-style-type: none"> • autorizzazione vendita immobile • nota di iscrizione a ruolo procedimenti in camera di consiglio (codice 4.00.230)
Assistenza legale	L'assistenza legale non è obbligatoria
Costi	<ul style="list-style-type: none"> • Esente dal contributo unificato per minore, interdetti e inabilitati • €. 27,00 (diritto forfezizzato notifiche) tramite PAGOPA per presentazione domanda • diritti di copia (tramite PAGOPA) per il rilascio della copia conforme da consegnare al notaio
Dove si richiede	<p>Presentazione della domanda: Tribunale di Siracusa Viale Santa Panagia n. 109, Cancelleria Volontaria giurisdizione, Piano Primo (colore giallo) corpo B, stanza 22 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30.</p> <p>Ritiro modulistica: Tribunale di Siracusa Viale Santa Panagia n. 109, ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), Piano terra (colore celeste) corpo A, stanza 6 – a destra dell'ingresso principale - dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30.</p>

SERVIZIO	AUTORIZZAZIONE A VENDERE BENI DELL'EREDITÀ BENEFICIATA DI PROPRIETÀ DI INCAPACE (Chinigò)
Cos'è	<p>La definizione di incapace riguarda il soggetto minorenne sottoposto a tutela, il soggetto inabilitato o interdetto.</p> <p>Quando bisogna procedere alla definizione di determinati atti verso un soggetto incapace, allora il genitore, il tutore o il curatore devono chiedere autorizzazione al Tribunale.</p> <p>Gli atti che richiedono autorizzazione sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la vendita di beni mobili o immobili • il procedere a divisioni • operare compromessi, transazioni o accettare concordati. <p>Per la vendita di beni mobili facenti parte dell'eredità, la domanda si presenta al Giudice Monocratico.</p> <p>Per la vendita dei beni immobili o procedere a divisioni di beni che fanno parte di una eredità accettata con beneficio di inventario la domanda si presenta al Tribunale.</p>
Normativa di riferimento	<p>Codice Civile articoli 320 5° comma – 375 – 394 – 424 – 411 – 493.</p> <p>Codice di procedura civile artt. 747 - 748.</p>
Chi può richiedere il servizio	I soggetti che, a vario titolo a seconda dei casi previsti, si occupano di tutelare l'incapace.
Documentazione necessaria	<p>Documenti da allegare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Copia semplice della dichiarazione di successione (nel caso di beni ereditari); • Copia dell'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario; • Copia semplice del verbale di inventario; • Originale della perizia di stima del bene asseverata e tutti i documenti relativi a situazioni e beni indicati nella domanda.
Come funziona	<p>La domanda per ottenere l'autorizzazione alla vendita è proposta con ricorso diretto al Giudice Monocratico o al Tribunale. Il Tribunale competente è quello del luogo di apertura della successione.</p> <p>La copia dell'autorizzazione può essere rilasciata a chi ha presentato la domanda o ad un suo rappresentante munito di delega.</p> <p>Dopo il deposito della domanda per l'autorizzazione al Tribunale, l'ufficio richiede un parere (obbligatorio ma non vincolante) da parte del Giudice Tutelare (e del PM nel caso di minori): il parere viene apposto sulla domanda.</p> <p>Qualora il luogo di residenza del minore o del tutore sia diverso da quello dell'apertura della successione, unitamente alla domanda l'istante dovrà presentare il parere del Giudice Tutelare del luogo ove risiede il minore o il tutore.</p> <p>Ottenuta l'autorizzazione le parti si recheranno dal notaio per la vendita muniti della copia autentica del decreto di autorizzazione.</p>
Modulistica	<ul style="list-style-type: none"> • Autorizzazione a vendere beni immobili ereditari • Autorizzazione a vendere beni mobili ereditari
Assistenza legale	Facoltativa.
Costi	<ul style="list-style-type: none"> • Esente dal contributo unificato per minore, interdetti e inabilitati • €. 27,00 (diritto forfezizzato notifiche) tramite PAGOPA per presentazione domanda • Diritti di copia (tramite PAGOPA) per il rilascio della copia conforme
Dove si richiede	<p>Presentazione della domanda: Tribunale di Siracusa Viale Santa Panagia, n. 109, Cancelleria Volontaria giurisdizione, Piano Primo (colore giallo) corpo B, stanza 22 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30.</p> <p>Ritiro modulistica: Tribunale di Siracusa Viale Santa Panagia n. 109, ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), Piano terra (colore celeste) corpo A, stanza 6 – a destra dell'ingresso principale - dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30.</p>

SERVIZIO	AUTORIZZAZIONE ALL'INTERRUZIONE VOLONTARIA DI GRAVIDANZA DI MINORI (Chinigò)
Cos'è	L'interruzione volontaria della gravidanza è possibile entro i primi 90 giorni della stessa, nei casi in cui la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la salute psicofisica della donna. È necessario l'assenso dei genitori (o dell'unico genitore esercente la potestà) ovvero del tutore. In caso di rifiuto del consenso, di parere difforme, o quando vi siano seri motivi che impediscono o sconsigliano la consultazione degli stessi, la minore può essere autorizzata dal giudice tutelare a decidere sull'interruzione della gravidanza.
Normativa di riferimento	Art. 12 Legge 194/1978
Chi può richiedere il servizio	La donna minorenne in stato di gravidanza. Si deve rivolgere ad un consultorio pubblico, o ad una struttura socio-sanitaria abilitata, o al medico di base.
Documentazione necessaria	Attestazione del ginecologo circa lo stato della gravidanza e la possibile data del concepimento
Come funziona	Se la donna è minorenne, è richiesto l'assenso di chi esercita la potestà o la tutela. Il Giudice Tutelare può autorizzare la decisione della minore di interrompere la gravidanza se vi sono seri motivi che impediscono o sconsigliano la consultazione di tali persone o se queste rifiutano l'assenso o esprimono pareri difformi. La donna si deve rivolgere per la documentazione medica, attestante le predette condizioni ad un consultorio o ad una struttura autorizzata o ad un medico di fiducia. Il consultorio, la struttura o il medico cui si è rivolta trasmette entro sette giorni la relazione medica al Giudice tutelare il quale sente la minore e può svolgere approfondimenti istruttori. Il provvedimento non è impugnabile
Modulistica	<ul style="list-style-type: none"> • Non prevista
Assistenza legale	Facoltativa.
Costi	Nessun costo
Dove si richiede	Tribunale di Siracusa Viale Santa Panagia n. 109, Cancelleria Volontaria giurisdizione, Piano Primo (colore giallo) corpo B, stanza 22 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30 oppure piano terzo (colore verde) corpo B stanza n. 32 c/o sezione fallimenti

SERVIZIO	AUTORIZZAZIONE ALL'INTERRUZIONE VOLONTARIA DI GRAVIDANZA DI INTERDETTA (Chinigò)
Cos'è	L'interruzione volontaria della gravidanza è possibile entro i primi 90 giorni della stessa, nei casi in cui la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la salute psicofisica della donna. Il giudice tutelare è chiamato ad intervenire anche quando la gestante sia interdetta per infermità di mente
Normativa di riferimento	Art. 13 Legge 194/1978
Chi può richiedere il servizio	La donna interdetta personalmente, oppure il tutore o il marito non tutore, che non sia legalmente separato. Si deve rivolgere ad un consultorio pubblico, o ad una struttura socio – sanitaria abilitata, o al medico di base.
Documentazione necessaria	Attestazione del ginecologo circa lo stato della gravidanza e la possibile data del concepimento
Come funziona	Il Giudice Tutelare può autorizzare la decisione della gestante di interrompere la gravidanza. La donna o i soggetti sopra indicati si devono rivolgere per la documentazione medica, ad un consultorio o ad una struttura autorizzata o ad un medico di fiducia. Il consultorio, la struttura o il medico cui si è rivolta trasmette entro sette giorni la relazione medica, nonché il parere del tutore se espresso, al Giudice Tutelare il quale sentiti se opportuno gli interessati, decide entro cinque giorni. Il provvedimento non è impugnabile
Modulistica	<ul style="list-style-type: none"> • Non prevista
Assistenza legale	Facoltativa.
Costi	Nessun costo.
Dove si richiede	Tribunale di Siracusa Viale Santa Panagia n. 109, Cancelleria Volontaria giurisdizione, Piano Primo (colore giallo) corpo B, stanza 22 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30 oppure piano terzo (colore verde) corpo B stanza n. 32 c/o sezione fallimenti.

SERVIZIO *NOMINA CURATORE SPECIALE (Chinigò)*

Cos'è	Il curatore speciale è un soggetto che può essere nominato per ragioni di urgenza per rappresentare in giudizio un incapace , una persona giuridica o una associazione non riconosciuta , nel caso in cui manchi la persona a cui spetta la rappresentanza o l'assistenza. Il curatore speciale svolge il suo ruolo fino a quando la persona a cui spetta la rappresentanza o l'assistenza in giudizio riesce a subentrare. La nomina di un curatore speciale è possibile anche quando esiste un conflitto di interessi tra rappresentato e rappresentante.
Normativa di riferimento	Artt. 78-79-80 del Codice di Procedura Civile
Chi può richiedere il servizio	La nomina del curatore speciale può essere richiesta <ul style="list-style-type: none"> • dal Pubblico Ministero in ogni caso • dalla persona incapace che deve essere rappresentata o assistita o dai suoi prossimi congiunti • dal rappresentante nel caso di conflitto di interessi • da qualunque altra parte che vi abbia interesse.
Documentazione necessaria	Nessuna.
Come funziona	L'istanza per la nomina del curatore speciale si propone al Presidente del Tribunale avanti al quale si intende proporre la causa. Il Presidente provvede con decreto, che viene comunicato al Pubblico Ministero.
Modulistica	<ul style="list-style-type: none"> • Istanza nomina curatore speciale per incapace
Assistenza legale	Facoltativa.
Costi	<ul style="list-style-type: none"> • Contributo unificato di 98 € (non necessaria per l'incapace) tramite PAGOPA • €. 27,00 (diritto forfezizzato notifiche) tramite PAGOPA per presentazione domanda • Diritti di copia (tramita PAGOPA) per il rilascio della copia del provvedimento di nomina
Dove si richiede	Presentazione della domanda: Tribunale di Siracusa Viale Santa Panagia n. 109, Cancelleria Volontaria giurisdizione, Piano Primo (colore giallo) corpo B, stanza 27 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30. Ritiro modulistica: Tribunale di Siracusa Viale Santa Panagia n. 109, ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), Piano terra (colore celeste) corpo A, stanza 6 – a destra dell'ingresso principale - dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30.

SERVIZIO <i>DICHIARAZIONE DI ASSENZA (Chinigò)</i>	
Cos'è	Quando sono trascorsi due anni dal giorno in cui una persona manca dal luogo del suo ultimo domicilio o residenza e non se ne hanno più notizie, il Tribunale può dichiarare l'assenza dello scomparso. La conseguenza della dichiarazione è l'apertura degli atti di ultima volontà dello scomparso. Gli aventi diritto entrano nel possesso temporaneo dei beni o nell'esercizio temporaneo dei diritti.
Normativa di riferimento	Artt. 49 e segg. c.c. e 721 – 722 . c.p.c. e 190 disp. Att. c.p.c.
Chi può richiedere il servizio	I presunti successori legittimi e chiunque creda di avere sui beni dello scomparso dei diritti che dipendono dalla morte dello stesso.
Documentazione necessaria	Occorre allegare: <ul style="list-style-type: none"> • Atto di nascita • Stato di famiglia • Certificato di irreperibilità dello scomparso o dichiarazione di scomparsa o assenza rilasciata dalla Questura o dai Carabinieri.
Come funziona	La competenza delle procedure è del Tribunale del luogo dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza dello scomparso. E' necessario presentare un ricorso in cui devono essere indicati il nome, il cognome e la residenza dei presunti successori legittimi e del procuratore o rappresentante legale dello scomparso nei casi in cui sono individuati. Successivamente alla decisione del giudice, un estratto della sentenza che dichiara l'assenza viene pubblicata a cura del ricorrente nella Gazzetta Ufficiale e in due giornali indicati dal giudice. Le copie dei giornali devono essere depositate in cancelleria per effettuare un'annotazione sulla sentenza. In seguito, la cancelleria provvederà alle comunicazioni all'ufficio di Stato Civile competente, dato che la sentenza dovrà essere annotata anche a margine dell'atto di nascita e dell'atto di matrimonio.
Modulistica	<ul style="list-style-type: none"> • Modulistica non presente
Assistenza legale	L'assistenza del legale, pur essendo facoltativa, è consigliabile.
Costi	Esente se riguarda minori. <ul style="list-style-type: none"> • Esente da Contributo Unificato. • Euro 27,00 tramite PAGOPA per diritti forfetizzati per notifica. • Successivamente i costi si riferiscono a: copia autentica della sentenza, pubblicazione su giornali e G.U. Le azioni successive alla dichiarazione comportano dei costi: <ul style="list-style-type: none"> • L'istanza per apertura di atti di ultima volontà e per l'immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente ex art. 50 cc. Comporta i seguenti costi: <ul style="list-style-type: none"> ○ Contributo unificato € 98,00 tramite PAGOPA ○ € 27,00 tramite PAGOPA • L'istanza per la nomina di curatore dello scomparso ex artt. 48 cc. e 721 c.p.c. Comporta i seguenti costi: <ul style="list-style-type: none"> ○ Contributo unificato € 98,00 tramite PAGOPA ○ € 27,00 tramite PAGOPA
Dove si richiede	Presentazione della domanda: Tribunale di Siracusa Viale Santa Panagia n. 109, Cancelleria Volontaria giurisdizione, Piano Primo (colore giallo) corpo B, stanza 22 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30.

SERVIZIO <i>DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA (Chinigò)</i>	
Cos'è	Trascorsi dieci anni dal giorno cui risale l'ultima notizia dell'assente, gli interessati possono richiedere al Tribunale competente la dichiarazione di morte presunta dell'assente nel giorno a cui risale l'ultima sua notizia. La morte presunta può essere dichiarata anche se è mancata la dichiarazione di assenza.
Normativa di riferimento	Art. 58 segg. cod. civ. - artt. 726 c.p.c. e 190 att. c.p.c
Chi può richiedere il servizio	Possono presentare domanda: <ul style="list-style-type: none">• i presunti successori legittimi,• il procuratore dello scomparso o il suo rappresentante legale,• i soggetti che perderebbero diritti (crediti) o sarebbero gravati da obbligazioni (debiti) per effetto della morte dello scomparso• il Pubblico Ministero.
Documentazione necessaria	Occorre allegare: <ul style="list-style-type: none">• certificato di nascita• copia autentica dichiarazione di assenza se c'è stata• certificato storico di residenza (ultima residenza)• certificato di irreperibilità dello scomparso, dichiarazione di scomparsa o assenza della Questura o dei Carabinieri
Come funziona	E' competente il Tribunale del luogo dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza dello scomparso. La domanda si propone con ricorso, nel quale devono essere indicati il nome, il cognome e la residenza dei presunti successori legittimi dello scomparso e, se esistono, del suo procuratore o rappresentante legale. La domanda di morte presunta deve essere pubblicata a cura del ricorrente per due volte consecutive nella Gazzetta Ufficiale e in due giornali indicati dal giudice, con l'invito a chiunque abbia notizia dello scomparso di farle pervenire al Tribunale entro sei mesi dalla pubblicazione. La sentenza che dichiara la morte presunta deve essere inserita per estratto a cura del ricorrente nella G.U. e pubblicata nel sito internet del Ministero della Giustizia: le copie di queste pubblicazioni devono essere depositate in cancelleria perché si provveda all'annotazione sull'originale della sentenza. La sentenza di dichiarazione di morte presunta deve essere comunicata, a cura del cancelliere, all'Ufficio di Stato Civile competente.
Modulistica	<ul style="list-style-type: none">• Modulistica non presente
Assistenza legale	L'assistenza del legale, pur essendo facoltativa, è consigliabile.
Costi	<ul style="list-style-type: none">• €. 27 ((diritto forfeizzato notifiche) tramite PAGOPA• Esente da contributo unificato• Costi successivi sono relativi a:• Copia autentica della sentenza• Pubblicazione su giornali e G.U.
Dove si richiede	Presentazione della domanda: Tribunale di Siracusa Viale Santa Panagia n. 109, Cancelleria Volontaria giurisdizione, Piano Primo (colore giallo) corpo B, stanza 22 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30.

SERVIZIO <i>NOMINA DI INTERPRETE PER MUTO O SORDOMUTO CHE DEVE COMPIERE UN ATTO NOTARILE (Chinigo)</i>	
Cos'è	Quando la persona muta o sordomuta deve compiere un atto notarile deve avere un interprete nominato dal Tribunale.
Normativa di riferimento	Artt. 56 – 57 Legge 16 febbraio 1913 n. 89
Chi può richiedere il servizio	Il soggetto interessato.
Documentazione necessaria	Nessuna.
Come funziona	E' competente il Tribunale del luogo della residenza dell'istante, o dove deve essere redatto il rogito notarile. La domanda si propone con istanza rivolta al Presidente del Tribunale.
Modulistica	<ul style="list-style-type: none"> • Richiesta nomina interprete per muto
Assistenza legale	Facoltativa
Costi	<ul style="list-style-type: none"> • Contributo unificato di 98 € tramite PAGOPA • €. 27 ((diritto forfetizzato notifiche) tramite PAGOPA
Dove si richiede	Presentazione della domanda: Tribunale di Siracusa Viale Santa Panagia n. 109, Cancelleria Volontaria giurisdizione, Piano Primo (colore giallo) corpo B, stanza 22 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30.

SERVIZIO <i>TRAPIANTO DI ORGANI TRA VIVENTI (Chinigò)</i>	
Cos'è	L'atto con cui un soggetto (un congiunto, un parente, o un altro donatore estraneo se il paziente non ha consanguinei) sceglie di destinare un organo vitale ad un malato deve essere trasmesso al giudice, il quale rilascia il nulla osta verso l'esecuzione del trapianto. L'atto di donazione deve essere gratuito, libero, spontaneo, ed è sempre revocabile da parte del donatore.
Normativa di riferimento	Legge n.458/1967 (trapianto del rene), legge n. 483/1999, legge n.167/2012 (trapianto parziale di intestino polmone pancreas tra persone viventi).
Chi può richiedere il servizio	Il nullaosta viene rilasciato al donatore.
Documentazione necessaria	Nessuna.
Come funziona	E' competente il Giudice del luogo in cui risiede il donatore o ha sede l'istituto autorizzato al trapianto. Il giudice verifica che il donatore sia: <ul style="list-style-type: none"> • maggiorenne; • capace di intendere e di volere; • a conoscenza dei limiti della terapia del trapianto tra viventi; • sia consapevole delle conseguenze personali che il suo sacrificio comporta; • che si sia determinato all'atto della donazione liberamente e spontaneamente. Il giudice accerta l'esistenza del giudice tecnico favorevole al prelievo ed al trapianto degli organi contenuto nel referto medico collegiale. Il nulla osta all'esecuzione del trapianto viene concesso o rifiutato con decreto motivato.
Modulistica	<ul style="list-style-type: none"> • Richiesta di autorizzazione al Tribunale donazione rene (utilizzabile con opportune modifiche per gli altri organi)
Assistenza legale	Facoltativa
Costi	Nessuno.
Dove si richiede	Presentazione della domanda: Tribunale di Siracusa Viale Santa Panagia n. 109, Cancelleria Volontaria giurisdizione, Piano Primo (colore giallo) corpo B, stanza 22 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30.

Servizi riguardanti la

FAMIGLIA

SERVIZIO **SEPARAZIONE CONSENSUALE (Chinigo')**

Cos'è	E' una procedura che consente ai coniugi, allorché si verifichino fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, di separarsi concordando le condizioni. I coniugi possono chiedere, se sono d'accordo su ciò <ul style="list-style-type: none"> • Di essere autorizzati a vivere separati • Che i figli siano affidati ad entrambi congiuntamente o con modalità condivisa, salvo non sussistano circostanze particolari tali da giustificare l'affidamento esclusivo ad uno dei genitori • Che la casa coniugale sia assegnata ad uno dei due, anche indipendentemente dai diritti che i coniugi stessi, o terzi, hanno sulla stessa • Di regolare consensualmente ogni rapporto patrimoniale derivante dal matrimonio, con la precisazione che, in presenza di figli minori collocati prevalentemente presso l'abitazione di uno dei genitori, l'altro genitore è, di regola, tenuto a contribuire al mantenimento del figlio con un assegno mensile da corrispondere all'altro coniuge (almeno sino alla maggiore età del figlio), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT Qualora mancasse tale accordo sarà necessaria una separazione di tipo giudiziale. Per procedure alternative al ricorso in Tribunale fare riferimento al box informativo <u>Procedure alternative al ricorso in tribunale.</u>
Normativa di riferimento	art. 158 c.c., art. 711 c.p.c.
Chi può richiedere il servizio	Coniugi in maniera congiunta, con l'assistenza di un avvocato difensore, eventualmente anche ciascun coniuge con un proprio difensore.
Documentazione necessaria	<ul style="list-style-type: none"> • Ricorso per separazione consensuale rivolto al Presidente del Tribunale (in doppia copia, firmato da entrambi i coniugi) • Certificato di matrimonio (richiesto all'anagrafe del Comune in cui il matrimonio è stato celebrato); • Stato di famiglia di ambedue i coniugi; • Certificato di residenza di ambedue i coniugi (certificato storico per i coniugi che non hanno più la stessa residenza da dove risulti il passaggio dall'ultimo domicilio coniugale in poi. Si precisa che ogni comune è competente per il rilascio del proprio certificato storico di residenza); Si ricorda che i certificati hanno validità di 6 mesi dal momento del rilascio, devono essere prodotti tutti in originale e sono esenti da bollo. • Fotocopia fronte e retro del codice fiscale e del documento valido d'identità; • Scheda ISTAT compilata (il modello può essere ritirato presso l'Ufficio iscrizione a ruolo)
Come funziona	<p>Il ricorso per separazione consensuale (v. modulistica) deve essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • diretto al Presidente del Tribunale del luogo di residenza (o di domicilio documentato) dei ricorrenti • sottoscritto da entrambi i coniugi davanti all'incaricato del servizio. L'istanza, sottoscritta da entrambi i coniugi, può essere depositata da avvocato munito di procura da parte di uno o di entrambi i coniugi • deve riportare le disposizioni destinate a disciplinare i futuri rapporti tra i coniugi e va presentato alla cancelleria del Tribunale da entrambi i coniugi muniti di documento d'identità in corso di validità. <p>All'udienza i coniugi devono comparire personalmente; All'udienza di comparizione davanti al Presidente del Tribunale i coniugi devono presentarsi personalmente con un documento d'identità. In caso di impedimento a comparire dell'uno o dell'altro coniuge può essere chiesto il rinvio dell'udienza producendo documentazione attestante l'impedimento. Al momento della presentazione della domanda di separazione verrà rilasciato il numero di iscrizione a ruolo la scheda Istat da compilare. La procedura si conclude con il verbale omologato: dalla data dell'udienza decorrono i termini per richiedere il divorzio.</p>

Modulistica	<ul style="list-style-type: none"> • Modello ISTAT M252 • Modulo per la separazione consensuale senza figli • Modulo per la separazione consensuale con figli • Modulo delega deposito
Assistenza legale	Necessaria .
Costi	<ul style="list-style-type: none"> • Contributo unificato da 43 € tramite PAGOPA
Dove si richiede	Tribunale di Siracusa Viale Santa Panagia, 109, Cancelleria Volontaria Giurisdizione – ufficio iscrizione a ruolo, Liv. 1 corpo B st. 22

SERVIZIO <i>DIVORZIO CONGIUNTO E CONTENZIOSO (Chinigo')</i>	
Cos'è	<p>Il servizio gestisce le richieste di divorzio e cioè di scioglimento del matrimonio civile o di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.</p> <p>Il divorzio è congiunto nei casi in cui ci sia accordo tra i coniugi sulle condizioni del divorzio (affidamento dei figli, assegni di mantenimento, godimento casa coniugale, etc.).</p> <p>Il divorzio è invece contenzioso nei casi in cui i coniugi non abbiano raggiunto un completo accordo sulle condizioni del divorzio stesso.</p> <p>Per procedure alternative al ricorso in Tribunale fare riferimento al box informativo <i>Procedure alternative al ricorso in tribunale</i>.</p>
Normativa di riferimento	Legge n. 898/1970, modificata dalla legge n. 74/1987. Legge n. 55/2015.
Chi può richiedere il servizio	<p>I coniugi stessi.</p> <p>Se uno dei due coniugi si trova in carcere, può sottoscrivere la domanda e il mandato all'avvocato con firma autenticata davanti al direttore del carcere. Il giorno dell'udienza il detenuto dovrà essere tradotto per la comparizione, su sua richiesta.</p> <p>Il divorzio può essere chiesto dopo un determinato periodo di tempo dalla separazione dei coniugi</p>
Documentazione necessaria	<ul style="list-style-type: none"> Estratto dell'Atto di matrimonio rilasciato dal Comune dove il matrimonio è stato celebrato Stato di famiglia e Certificato di residenza di entrambi i coniugi o autocertificazione Sentenza di separazione con passaggio in giudicato e decreto di omologa della separazione in copia conforme Nel caso di divorzio contenzioso, è necessario anche presentare le dichiarazioni dei redditi dei coniugi relative agli ultimi tre anni. Scheda ISTAT compilata (il modello può essere ritirato presso l'Ufficio iscrizione a ruolo – Liv. 1 corpo B stanza n. 22)
Come funziona	<p>Il ricorso per divorzio congiunto deve essere proposto al Tribunale del luogo di residenza o di domicilio di uno dei coniugi.</p> <p>Il ricorso per divorzio contenzioso deve essere proposto al Tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'altro coniuge; nel caso in cui un coniuge sia residente all'estero o irreperibile, la domanda si propone al Tribunale di residenza o domicilio del ricorrente.</p> <p>La domanda è da presentare in carta semplice e deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> Il Tribunale che deve pronunciarsi Le generalità dei coniugi L'oggetto della domanda Gli elementi su cui si fonda la richiesta di divorzio Indicazioni sull'esistenza di figli legittimi, legittimati o adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio. <p>All'udienza di comparizione davanti al Presidente del Tribunale, i coniugi devono presentarsi personalmente, salvo gravi e comprovati motivi.</p> <p>La sentenza di divorzio viene inviata allo Stato Civile del Comune di celebrazione del matrimonio dopo il passaggio in giudicato.</p> <p>Nel caso di divorzio congiunto la comunicazione allo Stato Civile viene effettuata d'ufficio decorsi 30 dal cisto del PM; nel caso di divorzio contenzioso la comunicazione allo Stato Civile viene effettuata dopo l'attestazione del passaggio in giudicato su richiesta di parte.</p>
Modulistica	<ul style="list-style-type: none"> Non presente
Assistenza legale	Necessaria.
Costi	<ul style="list-style-type: none"> Contributo unificato da 43 € tramite PAGOPA Tutti gli atti e documenti relativi al procedimento di divorzio sono esenti da imposte di registro, di bollo, ipotecarie, catastali, INVIM anche relativamente

ad eventuali trasferimenti di proprietà (sentenza Corte Costituzionale n. 154/99).

Dove si richiede Tribunale di Siracusa Viale Santa Panagia, 109, Cancelleria Volontaria Giurisdizione – ufficio iscrizione a ruolo, Liv. 1 corpo B stanza n. 22

SERVIZIO	MODIFICA CONDIZIONI DI SEPARAZIONE O DIVORZIO (Chinigo')
Cos'è	<p>Dopo un provvedimento di separazione (consensuale o giudiziale) o di divorzio (coniunto o contenzioso) è possibile modificarne le condizioni attraverso un apposito procedimento.</p> <p>La modifica delle condizioni è possibile qualora sia cambiata la situazione in base alla quale i provvedimenti sono stati adottati o in casi in cui ricorrono giustificati e importanti motivi.</p> <p>La modifica delle condizioni di separazione o divorzio è applicabile anche ai provvedimenti che disciplinano le condizioni relative ai figli di genitori non coniugati.</p> <p>Per procedure alternative al ricorso in Tribunale fare riferimento al box informativo <u>Procedure alternative al ricorso in tribunale</u></p>
Normativa di riferimento	Legge 898 del 1970 e successive modifiche, art. 710 del c.p.c.
Chi può richiedere il servizio	Il ricorso può essere presentato da una delle due parti, oppure da entrambe le parti, con l'assistenza di un legale.
Documentazione necessaria	<ul style="list-style-type: none"> • Stato di famiglia e di residenza dei coniugi o autocertificazione • Copia autentica dell'atto di separazione o di divorzio con passato in giudicato
Come funziona	<p>La domanda deve essere presentata presso il Tribunale del luogo di residenza dell'altra parte. Se la modifica riguarda l'affidamento di figli minori, la domanda deve essere presentata presso il Tribunale del luogo di residenza dei figli; se la modifica riguarda l'assegno di mantenimento, presso il Tribunale del luogo dove il divorzio o la separazione sono avvenuti.</p> <p>Le parti sono sentite in apposita udienza; nel corso del procedimento possono essere disposti mezzi istruttori e anche essere assunti provvedimenti provvisori.</p>
Modulistica	<ul style="list-style-type: none"> • Non presente.
Assistenza legale	Necessaria.
Costi	<ul style="list-style-type: none"> • Contributo unificato di 98 € tramite PAGOPA
Dove si richiede	Presentazione della domanda: Tribunale di Siracusa Viale Santa Panagia n. 109, Cancelleria Volontaria giurisdizione, Piano Primo (colore giallo) corpo B, stanza 24 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30.

PROCEDURE ALTERNATIVE AL RICORSO IN TRIBUNALE PER SEPARAZIONI E DIVORZI

In alcuni casi la legge consente delle procedure alternative rispetto al ricorso in Tribunale. Tali procedure riguardano i seguenti servizi:

- **Separazione consensuale,**
- **Divorzio congiunto,**
- **Modifiche alle condizioni di separazione e divorzio.**

Le procedure alternative offrono la possibilità di rivolgersi al proprio Comune o di procedere con una negoziazione assistita da uno o più avvocati (Legge 162/2014 di conversione del D.L. 132/2014)

IN COMUNE INNANZI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE

I coniugi che vogliono separarsi consensualmente o divorziare congiuntamente o ottenere la modifica concorde delle condizioni di separazione o divorzio, possono comparire innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile, ovvero il Sindaco o un suo delegato.

Questa procedura può essere utilizzata a condizione che:

- vi sia completo accordo tra i richiedenti
- non vi siano figli non economicamente autosufficienti oppure incapaci o portatori di handicap grave
- l'accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale.

L'Ufficiale di Stato Civile competente è quello del comune di residenza di uno dei coniugi o del comune presso cui l'atto di matrimonio è stato iscritto o trascritto.

Non è necessaria l'assistenza di un avvocato.

Al fine di promuovere una maggiore riflessione sulle decisioni in questione, è previsto un doppio passaggio dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile a distanza di non meno di 30 giorni.

NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UNO O PIU' AVVOCATI

La procedura è finalizzata a far sì che i coniugi, assistiti da almeno un avvocato per parte, possano arrivare ad un accordo entro un certo termine.

Se non si è in presenza di figli minori, maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti, incapaci o portatori di handicap, l'accordo raggiunto è trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, il quale se non ravvisa irregolarità rilascia agli avvocati il nulla-osta. L'avvocato della parte è obbligato a trasmettere entro il termine di 10 giorni copia autenticata dell'accordo all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto per le necessarie annotazioni.

Invece, nei casi in cui ci sono figli nelle condizioni sopra citate, l'accordo raggiunto con l'assistenza dell'avvocato deve essere trasmesso entro 10 giorni al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, il quale se ritiene che l'accordo risponda all'interesse dei figli lo autorizza. Ove invece ritenga che non vi sia questa rispondenza lo trasmette entro 5 giorni al Presidente del Tribunale che dispone la comparizione dei coniugi entro 30 giorni, quindi provvede senza ritardo.

L'accordo raggiunto a seguito della convenzione di negoziazione assistita ha lo stesso valore dei corrispondenti provvedimenti giudiziali.

SERVIZIO	SEQUESTRO DEI BENI DEL CONIUGE SEPARATO / ORDINE DI VERSAMENTO DIRETTO (Chinigò)
Cos'è	<p>All'emissione del provvedimento di separazione, il giudice può stabilire a favore di un coniuge il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento qualora egli non abbia redditi propri sufficienti.</p> <p>Il diritto di ricevere il mantenimento spetta al coniuge cui non sia addebitabile la separazione. L'entità della somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi del coniuge obbligato.</p> <p>In caso di inadempienza degli obblighi stabiliti nel provvedimento, il giudice può disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato. I soggetti terzi tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro all'obbligato, possono essere obbligati a versare una parte di esse direttamente agli aventi diritto.</p>
Normativa di riferimento	Art. 156 del codice civile
Chi può richiedere il servizio	Il coniuge che ha ricevuto dal giudice il diritto a ricevere somme di mantenimento.
Documentazione necessaria	<ul style="list-style-type: none"> • Stato di famiglia e di residenza dei coniugi o autocertificazione • Copia autentica dell'atto di separazione o di divorzio con passato in giudicato
Come funziona	<p>Il ricorso è diretto al Tribunale che provvede in Camera di Consiglio, sentito il Pubblico ministero.</p> <p>Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice, su istanza di parte, può disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti.</p> <p>In seguito ad una sentenza di divorzio non è più necessario adire l'autorità giudiziaria in quanto, ai sensi dell'art.8 della legge 897/70, basta notificare il provvedimento in cui è stabilita la misura dell'assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato con l'invito a versargli direttamente le somme dovute.</p>
Modulistica	Non presente.
Assistenza legale	Necessaria
Costi	<ul style="list-style-type: none"> • Marca da bollo da 27 € tramite PAGOPA
Dove si richiede	Presentazione della domanda: Tribunale di Siracusa Viale Santa Panagia n. 109, Cancelleria Volontaria giurisdizione, Piano Primo (colore giallo) corpo B, stanza 24 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30.

SERVIZIO <i>PROTEZIONE CONTRO ABUSI FAMILIARI</i> (<i>Chinigò</i>)	
Cos'è	Nel caso in cui un componente del nucleo familiare tenga un comportamento gravemente pregiudizievole dell'integrità fisica o morale del coniuge o di un altro componente convivente del nucleo familiare, è possibile chiedere al Tribunale un provvedimento per ottenere una misura di protezione. La misura di protezione ha la durata di un anno, prorogabile per gravi motivi.
Normativa di riferimento	Art. 342 bis e seguenti del codice civile; legge 154/2001; legge 38/2009 che ha modificato l'art. 342 ter del codice civile.
Chi può richiedere il servizio	Occorre essere un coniuge o un componente del nucleo familiare.
Documentazione necessaria	Al ricorso devono essere allegati <ul style="list-style-type: none"> • Certificato di residenza • Stato di famiglia
Come funziona	Il ricorso deve essere presentato presso il Tribunale del luogo di residenza del richiedente. Attraverso il ricorso, si può richiedere al Tribunale un ordine di protezione in merito a: <ul style="list-style-type: none"> • La cessazione della condotta illegittima del responsabile • L'allontanamento del responsabile dalla casa familiare • Il non avvicinamento del responsabile ai luoghi abitualmente frequentati dal richiedente ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia di origine, ai luoghi di istruzione dei figli, di altri prossimi coniungi o di altre persone. • L'intervento dei servizi sociali, dei centri di mediazione familiare o delle associazioni di sostegno ai soggetti deboli. • Il pagamento di un assegno periodico a favore delle persone conviventi che rimangono privi di mezzi adeguati di sostentamento.
Modulistica	Non presente
Assistenza legale	Necessaria.
Costi	Nessuno.
Dove si richiede	Tribunale di Siracusa Viale Santa Panagia n. 109, Cancelleria Volontaria giurisdizione, Piano Primo (colore giallo) corpo B, stanza 24 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30.

SERVIZIO <i>ADOZIONE DI UN MAGGIORENNE</i> (<i>Chinigò</i>)	
Cos'è	Il servizio riguarda l'adozione di una persona che ha già compiuto i 18 anni. Attraverso l'adozione, l'adottato acquista il diritto di anteporre il cognome dell'adottante al proprio cognome. Inoltre, l'adottato acquisisce i diritti nella stessa posizione dei figli e il diritto agli alimenti. L'adozione non muta i diritti dell'adottato verso la famiglia di origine.
Normativa di riferimento	Art. 291 e seguenti del codice civile, modificati dalla legge n. 184/1983
Chi può richiedere il servizio	Il soggetto che intende adottare la persona maggiorenne. Tranne casi eccezionali, l'adottante <ul style="list-style-type: none"> • non deve avere figli minorenni • deve aver compiuto 35 anni di età • deve superare di 18 anni l'età dell'adottando. Una persona sposata può adottare un maggiorenne a titolo individuale, ma in questo caso è necessario il consenso del coniuge.
Documentazione necessaria	L'adottante deve proporre domanda diretta al Presidente del Tribunale del luogo in cui è residente, con la seguente documentazione: <ul style="list-style-type: none"> • copia dell'atto integrale di nascita dell'adottando • estratto atto di nascita dell'adottante • certificato di stato di famiglia dell'adottante • certificato di residenza dell'adottante e dell'adottando • certificato di matrimonio o di stato libero dell'adottante e dell'adottando • assenso dei genitori dell'adottando (o certificato di morte se deceduti)
Come funziona	Per accedere al servizio occorre il consenso dei seguenti soggetti: <ul style="list-style-type: none"> • adottante e adottato e rispettivi coniugi, • figli maggiorenni dell'adottante, • genitori dell'adottato. La richiesta deve essere presentata in carta semplice e diretta al Presidente del Tribunale del luogo di residenza dell'adottante. Viene fissata un'udienza in cui devono comparire l'adottante, l'adottando, e le persone che devono prestare il proprio assenso. L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio. L'adozione produce i suoi effetti dalla data della sentenza che la pronunzia. Finché la sentenza non è emanata, i soggetti possono revocare il loro consenso.
Modulistica	Non presente.
Assistenza legale	Necessaria.
Costi	<ul style="list-style-type: none"> • Contributo unificato di €. 98,00 tramite PAGOPA • Marca da bollo per diritti di notifica di €. 27,00 tramite PAGOPA • Diritti di copia per il rilascio della sentenza N. B. La sentenza è soggetta a registrazione (imposta di registro €. 200,00)
Dove si richiede	Tribunale di Siracusa Viale Santa Panagia n. 109, Cancelleria Volontaria giurisdizione, Piano Primo (colore giallo) corpo B, stanza 24 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30.

SERVIZIO <i>ATTI DELLO STATO CIVILE</i> (<i>Chinigò</i>)	
Cos'è	Il servizio si occupa di tutte le richieste inerenti atti dello Stato Civile:
	<ul style="list-style-type: none"> • La rettifica di un atto • La ricostruzione di un atto distrutto o smarrito • La formazione di un atto omesso • La cancellazione di un atto indebitamente registrato • L'opposizione contro il rifiuto dell'ufficiale dello stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione e di eseguire una trascrizione, un'annotazione o un altro adempimento.
Normativa di riferimento	Articoli dal 95 al 101 del DPR 396/2000
Chi può richiedere il servizio	Qualsiasi soggetto che abbia un interesse a presentare la richiesta.
Documentazione necessaria	<p>E' necessario presentare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Documentazione a sostegno della domanda • Copia dell'atto da correggere <p>Se il ricorso è a favore di minori deve essere presentato e firmato da entrambi i genitori.</p> <p>Se il ricorso è presentato da cittadini extra-comunitari devono essere prodotte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Copia del passaporto e del permesso di soggiorno • Certificazione dell'autorità consolare del Paese di origine attestante le esatte generalità del soggetto.
Come funziona	<p>La richiesta deve essere effettuata al Tribunale del luogo in cui si trova l'ufficio dello stato civile presso il quale l'atto è registrato o dove si chiede che venga eseguito l'adempimento.</p> <p>Il Tribunale provvede in Camera di Consiglio con decreto motivato, sentito il Pubblico Ministero, gli interessati, e il Giudice Tutelare ove occorra.</p> <p>Dopo che il Tribunale si è espresso, copia dei decreti viene trasmessa d'ufficio allo Stato Civile.</p>
Modulistica	Non presente.
Assistenza legale	Facoltativa.
Costi	Marca da bollo da 27 € tramite PAGOPA
Dove si richiede	Tribunale di Siracusa Viale Santa Panagia n. 109, Cancelleria Volontaria giurisdizione, Piano Primo (colore giallo) corpo B, stanza 24 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30.

SERVIZIO	DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ (Dipasquale)
Cos'è	<p>Il figlio, che non sia stato riconosciuto da uno o da entrambi i genitori, può agire in giudizio affinché il Tribunale, con una sentenza, accerti chi sia il genitore e, di conseguenza, dichiari lo "status" di figlio.</p> <p>L'azione volta ad ottenere tale risultato si chiama "azione di dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale".</p> <p>Tale azione consente al figlio non riconosciuto di ottenere lo status di figlio e, quindi, di godere dei medesimi diritti del figlio "legittimo", con conseguenze sia per il genitore, che assumerà tutti i doveri e diritti che un genitore ha nei confronti del figlio legittimo, sia per il figlio che, ad esempio, avrà tutti i diritti ereditari, di mantenimento ecc.</p>
Normativa di riferimento	Articoli 269 e segg. Codice civile
Chi può richiedere il servizio	<p>La dichiarazione giudiziale di paternità (o maternità) può essere chiesta dal figlio maggiorenne oppure, se il figlio è minorenne, l'azione può essere promossa nel suo interesse dal genitore che esercita la responsabilità o dal tutore.</p> <p>L'azione giudiziale di dichiarazione di paternità (o maternità) può essere iniziata anche dai discendenti del figlio naturale non riconosciuto che sia deceduto.</p> <p>Se il figlio minorenne ha sedici anni, deve essere sentito dal Tribunale prima che l'azione sia promossa o proseguita.</p> <p>In nessun caso è ammesso un riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio legittimo o legittimato in cui la persona si trova.</p> <p>La dichiarazione giudiziale di paternità (o maternità) può essere chiesta nei confronti del presunto genitore oppure, in sua mancanza nei confronti dei suoi eredi. In loro mancanza, la domanda deve essere proposta nei confronti di un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso.</p> <p>Alla domanda può contraddirre chiunque vi abbia interesse.</p>
Quando	Per il figlio l'azione è imprescrittibile. Ciò significa che può essere iniziata in qualunque momento nel corso della vita del figlio che chiede sia dichiarata la paternità o maternità.
Come funziona	<p>L'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e/o maternità si promuove avanti al Tribunale ordinario del luogo dove risiede il presunto genitore o, qualora quest'ultimo sia morto, dove risiede uno dei suoi eredi.</p> <p>È ammesso ogni mezzo di prova, ma sono insufficienti sia la sola dichiarazione con cui la madre (o il padre) indichi il presunto padre (o la presunta madre) sia la dichiarazione del genitore che ha già riconosciuto il figlio di avere avuto rapporti sessuali con l'altro genitore all'epoca del concepimento.</p> <p>La prova della paternità non è facile; analisi biologiche approfondite (DNA) consentono di arrivare a determinare con una certezza vicinissima al 100% l'attribuzione della paternità e/o maternità.</p> <p>Per tale motivo ha particolare rilievo quale mezzo di prova il c.d. test del DNA, che consente, tramite l'analisi di materiale biologico prelevato dal figlio e dal presunto genitore, di stabilire con estrema sicurezza se quest'ultimo si effettivamente padre (madre) di colui che chiede la dichiarazione di paternità (o maternità).</p>
Documentazione	<ul style="list-style-type: none"> Modulo iscrizione a ruolo procedimenti ordinari contenziosi - cod.111103 (persona maggiorenne) e 112103 (persona minorenne)
Assistenza legale	Necessaria.
Costi	<ul style="list-style-type: none"> La procedura è contenziosa Per i maggiorenni contributo unificato € 518,00 + 27,00 diritti forfezziati di notifica tramite PAGOPA Per i minorenni ESENTE - 1 marca da euro 27,00 diritti forfezziati di notifica

Dove si richiede Tribunale di Siracusa Viale Santa Panagia, 109, Ufficio Iscrizione a ruolo, Liv. 3, stanza
9

Servizi riguardanti

EREDITÀ E SUCCESSIONI

SERVIZIO <i>RINUNCIA ALL'EREDITÀ</i> (<i>Chinigò</i>)	
Cos'è	<p>Il servizio riceve le dichiarazioni di rinuncia all'eredità, che si verifica quando il chiamato all'eredità non intenda accettarla.</p> <p>La rinuncia non può essere parziale, né condizionata, né a termine.</p> <p>Il chiamato può ritenere opportuno rinunciare espressamente all'eredità nel caso in cui, per esempio, i debiti sono superiori al patrimonio del deceduto. In tal caso, la rinuncia dovrà essere effettuata anche dai discendenti del rinunciante.</p> <p>La rinuncia può essere effettuata anche per agevolare altri coeredi con un unico passaggio di proprietà.</p> <p>Fino a che il diritto di accettare l'eredità non è prescritto contro i chiamati che vi hanno rinunziato, è possibile che chi ha rinunziato all'eredità possa successivamente revocare tale dichiarazione ed accettare l'eredità, se non è già stata acquistata da altro dei chiamati.</p> <p>La rinuncia all'eredità è impugnabile solo se è effetto di violenza o dolo, entro il termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto il dolo</p>
Normativa di riferimento	Articoli 321, 374, 394, 519, 527 del codice civile.
Chi può richiedere il servizio	Il soggetto chiamato all'eredità (se chiamata all'eredità è persona giuridica il legale rappresentante), il genitore, il tutore, curatore o amministratore di sostegno del chiamato nel caso di minori, interdetti, inabilitati, in possesso dell'autorizzazione alla rinuncia rilasciata dal giudice tutelare competente
Documentazione necessaria	<p>E' necessario avere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Certificato di morte del defunto • Certificato di ultima residenza o domicilio del defunto • Codice fiscale del defunto • Codice fiscale e documento d'identità del rinunciante • Stato di famiglia storico del defunto o certificazione sostitutiva (per la relazione di parentela tra defunto e rinunciante). • Copia autentica del testamento, se pubblicato.
Come funziona	<p>La rinuncia può essere ricevuta dal Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione (ovvero del luogo dell'ultimo domicilio del defunto) o da un notaio su tutto il territorio nazionale.</p> <p>Bisogna effettuare la rinuncia prima di dividere l'eredità tra i chiamati.</p> <p>E' possibile effettuare con unico atto di rinuncia di più chiamati (massimo 6 rinuncianti per atto) all'eredità del defunto; tutti i rinuncianti devono comparire personalmente all'atto, oppure delegare altra persona, esclusivamente con procura speciale notarile.</p>
Modulistica	Non presente. Il verbale di rinuncia sarà redatto in cancelleria davanti al cancelliere competente.
Assistenza legale	L'assistenza del legale è facoltativa.
Costi	<ul style="list-style-type: none"> • Marca da bollo da €. 16,00; • Versamento di 200 € da effettuare con modello F23 dichiarazione: tale versamento deve essere effettuato, previo ritiro del modulo precompilato in cancelleria, prima della dichiarazione e consegnato in cancelleria unitamente alla documentazione richiesta; • Successivamente alla registrazione, per il rilascio della copia sarà necessaria ulteriore marca da €. 16,00 e diritto di copia (€. 11,80 tramite PAGOPA).
Dove si richiede	<p>Tribunale di Siracusa Viale Santa Panagia n. 109, Cancelleria Volontaria giurisdizione, Piano Primo (colore giallo) corpo B, stanza 25 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30.</p> <p>ATTENZIONE: è necessario prendere appuntamento con il cancelliere incaricato (tel. 0931 752438).</p>

SERVIZIO	ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ CON BENEFICIO DI INVENTARIO (Chinigò)
Cos'è	<p>L'eredità può essere accettata con beneficio di inventario.</p> <p>Attraverso questa procedura, l'erede risponde di eventuali passività solo nei limiti di quanto ha ereditato: lo scopo è tenere separato il patrimonio del defunto da quello dell'erede.</p> <p>L'accettazione con beneficio di inventario è l'unica forma di accettazione per minori, interdetti, inabilitati, e per le persone giuridiche.</p>
Normativa di riferimento	Articolo 484 e seguenti del codice civile.
Chi può richiedere il servizio	Il soggetto chiamato all'eredità o il rappresentante nel caso di minori, interdetti, inabilitati, e persone giuridiche.
Documentazione necessaria	<p>E' necessario avere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Certificato di morte del defunto • Certificato di ultima residenza o domicilio del defunto • Codice fiscale del defunto • Codice fiscale e documento d'identità dell'accettante • Copia autentica del testamento, se pubblicato <p>In caso di accettanti minori o incapaci:</p> <ul style="list-style-type: none"> • copia autentica dell'autorizzazione del giudice tutelare e codici fiscale dei minori
Come funziona	<p>Il chiamato all'eredità si reca in cancelleria e dichiara di voler accettare l'eredità con beneficio di inventario davanti al cancelliere. E' possibile effettuare con unico accettazione di più chiamati (massimo 6 per atto) all'eredità del defunto; tutti gli accettanti con beneficio di inventario devono comparire personalmente all'atto, oppure delegare altra persona, esclusivamente con procura speciale notarile.</p> <p>La dichiarazione deve essere preceduta o seguita dall'inventario: a tal fine l'interessato deve presentare istanza di inventario.</p> <p>La dichiarazione può essere resa anche davanti ad un notaio che cura il deposito in cancelleria.</p>
Modulistica	<ul style="list-style-type: none"> • Non presente. Il verbale di rinuncia sarà redatto in cancelleria davanti al funzionario competente
Assistenza legale	Non necessaria.
Costi	<ul style="list-style-type: none"> • 1 marca da bollo da 16 € per originale dichiarazione • per il rilascio della copia uso trascrizione che l'ufficio trasmetterà all'Agenzia delle entrate – Ufficio del Territorio sarà necessaria ulteriore marca da €. 16,00 e diritto di copia (€. 11,80 tramite PAGOPA) • Versamento di 294 € da effettuare con modello F23 precompilato che si ritira in cancelleria, per la trascrizione dell'atto
Dove si richiede	<p>Tribunale di Siracusa Viale Santa Panagia n. 109, Cancelleria Volontaria giurisdizione, Piano Primo (colore giallo) corpo B, stanza 25 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30.</p> <p>ATTENZIONE: è necessario prendere appuntamento con il cancelliere incaricato (tel. 0931 752438)</p>

SERVIZIO *EREDITÀ GIACENTE* (*Chinigò*)

Cos'è	Per assicurare la gestione del patrimonio ereditario nel tempo in cui il chiamato all'eredità valuti se accettare o meno la stessa, la legge disciplina la specifica figura dell'eredità giacente. Tale istituto presuppone che non sia ancora intervenuta l'accettazione dell'eredità da parte di alcuno e il chiamato non si trovi in possesso dei beni ereditari. La procedura di apertura dell'eredità giacente contempla la nomina di un curatore dell'eredità giacente che cessa la sue funzioni quando l'eredità sia stata accettata o sia stata devoluta allo Stato.
Normativa di riferimento	Art. 528 e seguenti del codice civile, art. 781 e seguenti del codice di procedura civile.
Chi può richiedere il servizio	L'istanza per la dichiarazione di giacenza può essere promossa da chi vi ha interesse.
Documentazione necessaria	E' necessario avere: <ul style="list-style-type: none"> • Certificato di morte del defunto • Nota di iscrizione al ruolo dell'istanza per la dichiarazione di giacenza (cod. 420301 – nomina curatore eredità rilasciata ex art. 508 – 420302 – nomina curatore eredità giacente) • Documentazione attestante il pregresso esperimento, da parte dell'interessato, dell'azione disciplinata dagli artt. 481 c.c. e 749 c.p.c. (procedimento per la fissazione di un termine per l'accettazione di eredità): in particolare, copia del ricorso e del decreto del giudice di fissazione del termine per l'accettazione dell'eredità, notificati ai chiamati
Come funziona	L'eredità giacente può essere aperta nel Tribunale del luogo dell'ultimo domicilio del defunto. Se vi sono le condizioni, dopo l'istanza il cancelliere nomina il curatore dell'eredità e lo iscrive nel registro delle successioni. Il curatore procede all'inventario dell'eredità, a esercitarne e promuoverne le ragioni, a rispondere alle istanze contro la medesima, ad amministrarla, a depositare presso le casse postali o presso un istituto di credito designato dal Tribunale il denaro che si trova nell'eredità o si ricava dalla vendita di beni, e infine, rende conto della propria amministrazione. Il curatore può provvedere al pagamento dei debiti ereditari e dei legati e alla vendita dei beni immobili, previa autorizzazione del Tribunale. Se qualcuno dei creditori o dei legatari si oppone, il curatore non può procedere al pagamento, ma deve liquidare l'eredità.
Modulistica	<ul style="list-style-type: none"> • Richiesta nomina curatore eredità giacente
Assistenza legale	Non necessaria.
Costi	<ul style="list-style-type: none"> • €. 27,00 tramite PAGOPA • Contributo unificato da €. 98,00 tramite PAGOPA • Il giudice disporrà il versamento di un acconto al curatore per le spese necessarie all'apertura dell'eredità giacente (pubblicazioni etc..)
Dove si richiede	Tribunale di Siracusa Viale Santa Panagia n. 109, Cancelleria Volontaria giurisdizione, Piano Primo (colore giallo) corpo B, stanza 22 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30.

SERVIZIO	ACCETTAZIONE / RINUNCIA NOMINA ESECUTORE TESTAMENTARIO (Chinigò)
Cos'è	Il servizio si occupa degli adempimenti relativi alla nomina degli esecutori testamentari. Chi fa testamento può nominare uno o più esecutori testamentari per curare l'esatta esecuzione delle disposizioni testamentarie. La persona nominata può accettare o rifiutare l'incarico, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere del Tribunale competente (Tribunale dell'ultimo domicilio del defunto). L'accettazione non è sottoposta a condizione o termine.
Normativa di riferimento	Art. 700 e seguenti del codice civile.
Chi può richiedere il servizio	L'esecutore testamentario che ha intenzione di accettare o rifiutare la nomina.
Documentazione necessaria	Per redigere l'atto di accettazione della carica occorre presentare: <ul style="list-style-type: none"> • Certificato di morte • Una copia conforme del testamento • Documento d'identità e codice fiscale dell'accettante • Certificato attestante la residenza al momento della morte e codice fiscale del defunto.
Come funziona	La persona nominata nel testamento come esecutore deve accettare o rifiutare l'incarico tramite dichiarazione resa presso il Tribunale competente. Nel caso in cui siano stati nominati più esecutori, essi devono agire congiuntamente, a meno che nel testamento non siano specificate attribuzioni particolari. Nel testamento può essere anche prevista la possibilità per l'esecutore di sostituire altri a sé stesso nelle attività della carica. I minori di età e gli incapaci (interdetti, inabilitati) non possono essere nominati esecutori testamentari. L'esecutore, sentita l'autorità giudiziaria, si occupa di alienare i beni dell'eredità se necessario. Inoltre, l'esecutore procede all'apposizione dei sigilli e alla redazione dell'inventario qualora ci siano minori, assenti o interdetti tra i chiamati all'eredità. L'esecutore rende conto della sua gestione al termine della stessa, ovvero annualmente nel caso in cui la gestione duri più di un anno. Su istanza di ogni interessato, l'autorità giudiziaria può esonerare l'esecutore dal suo ufficio per gravi irregolarità, per inidoneità all'ufficio o per aver commesso azione che ne menomi la fiducia.
Modulistica	Non presente – dichiarazione in cancelleria
Assistenza legale	Non necessaria.
Costi	<ul style="list-style-type: none"> • 1 marca da bollo da 16 € • Versamento di 200 € da effettuare con modello F23 dichiarazione: tale versamento deve essere effettuato, previo ritiro del modulo precompilato in cancelleria, prima della dichiarazione e consegnato in cancelleria unitamente alla documentazione richiesta; • Successivamente alla registrazione, una marca da bollo da 16 € e diritti di copia €. 11,80 € tramite PAGOPA per il rilascio della copia.
Dove si richiede	Tribunale di Siracusa Viale Santa Panagia n. 109, Cancelleria Volontaria giurisdizione, Piano Primo (colore giallo) corpo B, stanza 25 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30. ATTENZIONE: è necessario prendere appuntamento con il cancelliere incaricato (tel. 0931 752438).

SERVIZIO	APPOSIZIONE E RIMOZIONE SIGILLI SU BENI EREDITATI (Chinigò)
Cos'è	<p>Il servizio gestisce le istanze di apposizione dei sigilli sui beni ereditati.</p> <p>L'apposizione dei sigilli è un procedimento di carattere cautelare e provvisorio. In particolare, i sigilli vengono richiesti quando i beni restano incustoditi, per evitare dispersione o sottrazione.</p> <p>I sigilli vengono apposti per identificare e conservare i beni che fanno parte di un patrimonio, in vista del futuro riconoscimento e della realizzazione dei diritti che ad essi sono legati.</p>
Normativa di riferimento	Artt. 361, 705, 752 e seguenti del codice di procedura civile.
Chi può richiedere il servizio	<p>I soggetti che sono stati chiamati all'eredità, l'esecutore testamentario, le persone che convivevano con il defunto e i creditori dello stesso.</p> <p>L'apposizione dei sigilli (vedi modulo allegato) può essere disposta d'ufficio dal Pubblico Ministero (su segnalazione delle Autorità di Pubblica Sicurezza) nei casi di morte violenta o di morte in circostanze da accertare.</p>
Documentazione necessaria	<p>Per richiedere i sigilli è necessario avere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Certificato di morte del defunto • Copia conforme del testamento • Atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto notorio dalla quale risulti chi sono i chiamati alla successione
Come funziona	<p>L'istanza deve essere presentata al Tribunale del luogo dell'ultimo domicilio del defunto.</p> <p>I sigilli vengono apposti dal Tribunale: nel caso in cui il Comune non sia sede di Tribunale, può procedere in caso d'urgenza il Giudice di Pace.</p> <p>Il giudice può decretare la vendita immediata dei beni che possono deteriorarsi incaricando un commissario. Per la conservazione dei beni sigillati viene nominato un custode.</p> <p>I sigilli non possono essere rimossi. L'inventario viene eseguito dopo tre giorni dall'apposizione dei sigilli, salvo diverse motivate prescrizioni del giudice.</p> <p>Se un chiamato all'eredità è incapace, i sigilli non verranno rimossi fino alla nomina di un tutore o di un curatore speciale.</p>
Modulistica	<ul style="list-style-type: none"> • Non presente
Assistenza legale	Facoltativa.
Costi	<ul style="list-style-type: none"> • Contributo unificato da 98 € tramite PAGOPA • Diritti di notifica €. 27,00 tramite PAGOPA • €. 200,00 per la registrazione del verbale di apposizione di sigilli
Dove si richiede	Tribunale di Siracusa Viale Santa Panagia n. 109, Cancelleria Volontaria giurisdizione, Piano Primo (colore giallo) corpo B, stanza 22 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30.

SERVIZIO *CERTIFICATO REGISTRO SUCCESSIONI (Chinigò)*

Cos'è	In ogni Tribunale viene tenuto, a cura della Cancelleria, il Registro delle Successioni. Esso è diviso in tre parti:
I.	Nella prima sono registrati le dichiarazioni di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario e tutti gli atti e le indicazioni relativi al beneficio d'inventario e all'amministrazione e liquidazione delle eredità beneficate, comprese le nomine del curatore previste dagli artt. 508 e 509 del codice e la menzione della pubblicazione dell'invito ai creditori per la presentazione delle dichiarazioni di credito.
II.	Nella seconda sono registrate le dichiarazioni di rinunzia all'eredità.
III.	Nella terza sono registrati i provvedimenti di nomina dei curatori delle eredità giacenti, nonché gli atti relativi alla curatela e le dichiarazioni di accettazione o di rinunzia degli esecutori testamentari.

Il registro è pubblico e il cancelliere è tenuto a rilasciare estratti o certificati relativi a quanto scritto sul registro stesso.

Normativa di riferimento	Art. 52 delle disposizioni attuative del codice civile.
Chi può richiedere il servizio	Chiunque ne faccia domanda.
Documentazione necessaria	Nessuna.
Come funziona	Per richiedere un certificato relativo al Registro delle Successioni, bisogna presentarsi presso la cancelleria "Volontaria Giurisdizione".
Modulistica	Richiesta certificato registro successioni.
Assistenza legale	Non necessaria.
Costi	<ul style="list-style-type: none"> • 2 marche da bollo da 16 € • €. 3,92 per diritti di certificazione tramite PAGOPA
Dove si richiede	Tribunale di Siracusa Viale Santa Panagia n. 109, Cancelleria Volontaria giurisdizione, Piano Primo (colore giallo) corpo B, stanza 25 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30.

Servizi riguardanti i

TITOLI DI CREDITO

SERVIZIO

AMMORTAMENTO TITOLI DI CREDITO SMARRITI O DISTRUTTI (Chinigò)

Cos'è Quando un titolo di credito viene smarrito, sottratto o distrutto, è possibile effettuare un ammortamento per evitare che il documento sia illecitamente utilizzato da altri soggetti e ottenerne il pagamento.

L'ammortamento viene richiesto al Presidente del Tribunale, il quale emette un atto (denominato ammortamento) che sostituisce il titolo di credito.

Normativa di riferimento Artt. 2006, 2016, 2027 del codice civile; artt. 89 e segg. R. D. n. 1669/1993; artt. 69 e segg. R. D. n. 1736/1933; Legge n. 217/1951.

Chi può richiedere il servizio Le persone che hanno smarrito un titolo o che hanno subito un furto.

Documentazione necessaria In base al tipo di titolo di credito, è necessario presentare opportuna documentazione:

- ASSEGNO BANCARIO O VAGLIA POSTALE
 - denuncia di smarrimento fatta a carabinieri o polizia
 - comunicazione di smarrimento presentata all'Istituto di credito emittente
- ASSEGNO CIRCOLARE
 - denuncia di smarrimento fatta a carabinieri o polizia
 - comunicazione di smarrimento presentata all'Istituto di credito emittente
- CAMBIALI
 - denuncia di smarrimento fatta a carabinieri o polizia
- CAMBIALI IPOTECARIE
 - indicazione del luogo dove era iscritta l'ipoteca
 - assenso di cancellazione di ipoteca o denuncia alle Forze dell'Ordine o dichiarazione della parte creditrice
- BUONI FRUTTIFERI E LIBRETTI DI RISPARMIO NOMINATIVI
- POLIZZE, CERTIFICATI O ALTRI DOCUMENTI, NOMINATIVI O AL PROTATORE, RAPPRESENTATIVI DI TITOLI O VALORI IN GENERE DEPOSITATI PRESSO ISTITUTI DI CREDITO (es. polizze di pegno)
 - denuncia di smarrimento fatta a carabinieri o polizia
 - comunicazione di smarrimento presentata all'Istituto di credito emittente.

Per ogni tipo di titolo di credito, bisogna presentare:

- Istanza al Tribunale

Come funziona	<p>In caso di assegno bancario, il Tribunale competente per l'ammortamento è quello del territorio del richiedente nel caso in cui l'assegno sia bancario.</p> <p>In caso di assegno circolare, il Tribunale competente è quello del luogo in cui ha sede la banca che ha emesso l'assegno.</p> <p>Dopo aver ottenuto il provvedimento di ammortamento, bisogna attendere i termini previsti senza che sia intervenuta opposizione. Passati i termini, il ricorrente può richiedere un certificato di "non opposizione" con il quale è possibile esigere il pagamento dell'assegno o ottenere un duplicato dall'Istituto emittente.</p> <p>In caso di cambiale, il Tribunale competente è quello del luogo in cui il titolo è pagabile. Il provvedimento di ammortamento del Presidente del Tribunale viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, dichiara il titolo non valido e autorizza la banca a rilasciare il duplicato (o a pagare la somma relativa). Passati 30 giorni, il richiedente deve chiedere il certificato di "non opposizione" e potrà poi esigere il pagamento dalla banca.</p> <p>In caso di libretto di risparmio o altri titoli rappresentativi di depositi bancari, il provvedimento del Presidente del Tribunale che pronuncia l'ammortamento ne autorizza il pagamento dopo 90 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale o dalla data di affissione nei locali dell'Istituto emittente.</p>
Modulistica	<ul style="list-style-type: none"> • Richiesta ammortamento titoli
Assistenza legale	Non necessaria.
Costi	<ul style="list-style-type: none"> • Contributo unificato di €. 98,00 tramite PAGOPA; • diritti notifica di €. 27,00 tramite PAGOPA • diritti di copia per il rilascio della copia autentica tramite PAGOPA, senza urgenza (€. 11.80) o con urgenza senza urgenza (€. 35.40), da presentare in banca per affissione (se richiesta dalla legge) • diritti e bolli per rilascio certificato di non opposizione (marca da bollo da €. 16,00, €. 3.92 per diritto certificazione tramite PAGOPA)
Dove si richiede	<p>Presentazione della domanda: Tribunale di Siracusa Viale Santa Panagia n. 109, Cancelleria Volontaria giurisdizione, Piano Primo (colore giallo) corpo B, stanza 22 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30.</p>

SERVIZIO <i>RIABILITAZIONE PROTESTATO (Chinigò)</i>	
Cos'è	Serve a riabilitare il soggetto che ha subito un protesto di assegno o di titolo bancario e l'effetto è quello di considerare il protesto come mai avvenuto.
Normativa di riferimento	Art. 8 della legge 386/1990; Art. 17 della legge 108/1996 e successive integrazioni. Legge 235/2000, decreto Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 316/2000.
Chi può richiedere il servizio	La parte interessata o persona munita di delega con un proprio documento di identità. Ha diritto ad ottenere la riabilitazione colui che, trascorso un anno dall'ultimo protesto, abbia adempiuto alle obbligazioni (pagamento) per le quali i protesti sono stati levati.
Documentazione necessaria	E' necessario presentare <ul style="list-style-type: none"> • Istanza indirizzata al Presidente del Tribunale tendente ad ottenere la riabilitazione • Indicazione dei propri dati anagrafici, codice fiscale, autocertificazione di residenza, fotocopia del documento di identità • Titolo protestato in originale o in copia autenticata • Prova del pagamento: • In caso di cambiali, bisogna produrre gli originali dei titoli protestati • In caso di assegni, bisogna produrre gli assegni originali e allegare dichiarazione di avvenuto pagamento firmata dal creditore e autenticata (in originale). • Certificato visura protesti aggiornata della C.C.I.A.A., che confermi che non ci siano stati protesti negli ultimi 12 mesi. • Nota di iscrizione a ruolo (codice iscrizione: 4.00.511) <p>Se la riabilitazione è richiesta per una società il ricorso deve essere presentato dal legale rappresentante con indicazione della carica sociale che gli conferisce tale potere (es. amministratore unico, socio amministratore ecc.) allegando visura della società che comprovi la qualità del richiedente; deve essere prodotta la visura dei protesti sia del ricorrente che della società.</p>
Come funziona	La competenza è del Tribunale del luogo di residenza dell'interessato. Ha diritto alla riabilitazione dal protesto il soggetto che abbia adempiuto alle obbligazioni per le quali i protesti sono stati levati. Hanno quindi diritto a farne richiesta anche i soggetti che hanno subito più di un protesto. Oltre a questo, per accedere alla riabilitazione, deve essere passato un anno dall'ultimo protesto. La riabilitazione viene accordata con decreto del Presidente del Tribunale; l'interessato dovrà recarsi in cancelleria per avere la copia conforme del provvedimento del Presidente da presentare alla Camera di Commercio, la quale si occuperà della pubblicazione di esso sull'apposito bollettino. In caso di diniego di riabilitazione da parte del Presidente del Tribunale, l'interessato può presentare ricorso in Corte d'Appello, entro 10 giorni dalla comunicazione di cui sopra. Eventuale altra documentazione potrà essere richiesta caso per caso.
Modulistica	<ul style="list-style-type: none"> • Istanza riabilitazione elenco protesti (per uno o più titoli)
Assistenza legale	Non necessaria.
Costi	<ul style="list-style-type: none"> • Contributo unificato di €. 98,00 tramite PAGOPA • diritti notifica di €. 27,00 tramite PAGOPA • Diritti di copia per il rilascio della copia autentica con urgenza (€. 11.80) o senza urgenza (€. 35.40) tramite PAGOPA
Dove si richiede	Presentazione della domanda: Tribunale di Siracusa Viale Santa Panagia n. 109, Cancelleria Volontaria giurisdizione, Piano Primo (colore giallo) corpo B, stanza 22 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30.

Servizi riguardanti le

PROCEDURE ESECUTIVE

SERVIZIO CONVERSIONE PIGNORAMENTO (*Chinigò*)

Cos'è	<p>Il servizio si occupa di raccogliere le istanze di conversione del pignoramento.</p> <p>Il pignoramento è l'atto con il quale ha inizio l'espropriazione forzata: è l'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da ogni atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni allo stesso assoggettati ed i loro frutti, con l'avvertimento che qualsiasi atto di disposizione sarà inefficace.</p> <p>L'istanza di conversione serve ad evitare gli effetti del pignoramento: il debitore richiede infatti di sostituire l'oggetto del pignoramento con una somma di denaro, che potrà essere versata ratealmente secondo le modalità stabilite dal Giudice dell'Esecuzione.</p> <p>La somma di denaro deve essere pari all'importo dovuto al creditore che ha eseguito il pignoramento e ai creditori intervenuti, comprensiva del capitale, degli interessi e delle spese.</p>
Normativa di riferimento	Art. 495 del codice di procedura civile.
Chi può richiedere il servizio	Il debitore
Documentazione necessaria	<p>Documentazione da depositare</p> <ul style="list-style-type: none"> • Istanza di conversione al giudice • Libretto postale di depositi giudiziari sul quale il debitore abbia versato il 20% del debito complessivo risultante dall'atto di preetto o dall'atto di pignoramento e dai singoli atti d'intervento al momento della presenza dell'istanza, intestato al debitore con riferimento al numero di ruolo della causa di esecuzione
Come funziona	<p>L'istanza di conversione del pignoramento deve essere depositata prima che il giudice abbia disposto la vendita. Può essere presentato una sola volta per singola procedura. Affinché l'istanza sia ammissibile, il debitore deve versare una somma non inferiore al 20% del credito, dedotti i versamenti già effettuati che devono essere documentati. Nell'istanza il debitore può richiedere il versamento rateale (termine massimo di 36 mesi), indicando specificamente i motivi della richiesta.</p> <p>Entro 30 giorni dal deposito dell'istanza di conversione, il giudice fissa l'udienza per sentire le parti e determina la somma da sostituire al bene pignorato l'eventuale piano di rateizzazione del debito.</p> <p>Successivamente, il giudice fissa ulteriori udienze semestrali, per verificare la regolarità dei pagamenti e disporre assegnazioni parziali; eseguiti tutti i versamenti (o l'unico versamento nel caso in cui non vi sia rateazione), il giudice, dichiara estinto il pignoramento assegnando la somma ai creditori.</p>
Modulistica	<ul style="list-style-type: none"> • Istanza conversione procedura mobiliare (persona fisica) • Istanza conversione procedura mobiliare (società – ditta) • Istanza conversione procedura immobiliare (persona fisica) • Istanza conversione procedura immobiliare (società – ditta)
Assistenza legale	Non necessaria.
Costi	<ul style="list-style-type: none"> • Esente se è già stata depositata l'istanza di vendita da parte dei creditori • 1 marca da bollo da 16 € ogni 4 pagine e 1 marca da se non è stata depositata istanza di vendita
Dove si deposita	<p>Presentazione della domanda: Per settore mobiliare: Tribunale di Siracusa Viale Santa Panagia n. 109, Cancelleria Esecuzioni mobiliari, Piano terzo (colore verde) corpo B, stanza 25 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30.</p> <p>Per settore immobiliare: Tribunale di Siracusa Viale Santa Panagia n. 109, Cancelleria Esecuzioni immobiliari, Piano terzo (colore verde) corpo B, stanza 24 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30</p>

SERVIZIO	<i>ISTANZA AUTORIZZAZIONE AD ABITARE L'IMMOBILE PIGNORATO (Chinigò)</i>
Cos'è	Quando viene autorizzata la vendita o anche prima se si pone la necessità, il giudice nomina un custode giudiziario dell'immobile pignorato e ordina la liberazione dello stesso. Il debitore può chiedere l'autorizzazione al giudice per continuare ad abitare l'immobile pignorato senza ostacolare la vendita e permettendo l'accesso al custode o all'esperto stimatore quando necessario.
Normativa di riferimento	Art. 560 codice di procedura civile.
Chi può richiedere il servizio	Il debitore cui è stato pignorato un bene immobile. Terzi diversi dal debitore (es. parenti) non possono essere autorizzati ad abitare, ma potranno eventualmente presentare istanza di locazione.
Documentazione necessaria	Istanza di autorizzazione ad abitare
Come funziona	Il debitore può depositare apposita istanza al giudice dell'esecuzione prima della liberazione dell'immobile. Nell'istanza deve essere richiesta l'autorizzazione a continuare ad abitare il bene immobile pignorato, specificando la sussistenza di esigenze abitative. E' opportuno allegare un certificato di residenza, documentazione attestante la situazione reddituale, nonché uno stato di famiglia se sono rappresentate specifiche esigenze abitative del nucleo familiare.
Modulistica	<ul style="list-style-type: none"> • Istanza del debitore di abitare nell'immobile pignorato
Assistenza legale	Non necessaria.
Costi	Nessuno.
Dove si deposita	Tribunale di Siracusa Viale Santa Panagia n. 109, Cancelleria Esecuzioni immobiliari, Piano terzo (colore verde) corpo B, stanza 24 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30

SERVIZIO	<i>ISTANZA DI VENDITA NELLE ESECUZIONI IMMOBILIARI (Chinigò)</i>
Cos'è	Il servizio raccoglie le istanze di vendita presentate dai creditori verso un immobile che è stato pignorato al debitore.
Normativa di riferimento	Artt. 497, 498, 501, 567 c.p.c.
Chi può richiedere il servizio	Il creditore procedente.
Documentazione necessaria	E' necessario depositare telematicamente. <ul style="list-style-type: none"> • Istanza di vendita • Titolo esecutivo
Come funziona	L'istanza di vendita può essere depositata dopo 10 giorni dal pignoramento e nel termine di 45 giorni dal suo compimento. Dopo 60 giorni dal deposito del ricorso, il creditore che richiede la vendita deve provvedere a presentare la seguente documentazione: <ul style="list-style-type: none"> • estratto del catasto • nota delle trascrizioni relative all'immobile effettuate nei 20 anni antecedenti la trascrizione del pignoramento • oppure certificazione notarile sostitutiva.
Modulistica	Non presente
Assistenza legale	Necessaria.
Costi	<ul style="list-style-type: none"> • Contributo unificato • Marca da bollo da 27 €
Dove si deposita	Tribunale di Siracusa Viale Santa Panagia n. 109, Cancelleria Esecuzioni immobiliari, Piano terzo (colore verde) corpo B, stanza 25 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30

SERVIZIO <i>CERTIFICATI PROCEDURE ESECUTIVE (Chinigò)</i>	
Cos'è	Il servizio si occupa di rilasciare certificati che attestino l'esistenza o l'inesistenza di procedure esecutive (pendenti o definite) nei confronti di un soggetto. Dal 12/11/2011 è vietata la produzione della suddetta certificazione agli organi della Pubblica Amministrazione o ai gestori dei pubblici servizi: la certificazione richiesta verrà rilasciata sempre con questa indicazione di divieto.
Normativa di riferimento	-
Chi può richiedere il servizio	Il soggetto interessato, oppure altra persona munita di delega e copia del documento di riconoscimento dell'interessato, oppure una ditta.
Documentazione necessaria	E' necessario presentare <ul style="list-style-type: none"> • Richiesta di certificato attestante la pendenza e l'esistenza di procedure esecutive nel quale precisare generalità e residenza dell'istante • Visura camerale nel caso in cui il certificato riguarda una società
Come funziona	E' necessario compilare il modulo di richiesta accompagnato da copia del documento di riconoscimento e codice fiscale. In caso di delega oltre alla compilazione dello specifico campo previsto, occorre allegare anche il documento del delegato.
Modulistica	<ul style="list-style-type: none"> • Richiesta certificato pendenza procedure esecutive mobiliari (persona fisica) • Richiesta certificato pendenza procedure esecutive mobiliari (società) • Richiesta certificato pendenza procedure esecutive immobiliari (persona fisica) • Richiesta certificato pendenza procedure esecutive mobiliari (società)
Assistenza legale	Non necessaria.
Costi	<ul style="list-style-type: none"> • 2 marche da bollo da 16,00 € (esente da bollo in caso di prestito CRIAS) • Diritto di certificazione da €. 3.92 tramite PAGOPA
Dove si richiede	Per settore mobiliare: Tribunale di Siracusa Viale Santa Panagia n. 109, Cancelleria Esecuzioni mobiliari, Piano terzo (colore verde) corpo B, stanza 25 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30. Per settore immobiliare: Tribunale di Siracusa Viale Santa Panagia n. 109, Cancelleria Esecuzioni immobiliari, Piano terzo (colore verde) corpo B, stanza 24 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30

SERVIZIO	ESPROPRIAZIONE MOBILIARE PRESSO DEBITORE (Chinigò)
Cos'è	L'espropriazione mobiliare è la procedura che consente al creditore di soddisfare coattivamente il proprio diritto mediante il pignoramento e la successiva vendita/assegnazione dei beni mobili del debitore.
Normativa di riferimento	Artt. 513 e seguenti del codice di procedura civile.
Chi può richiedere il servizio	Il pignoramento può essere richiesto da uno o più creditori muniti di titolo esecutivo.
Documentazione necessaria	<p>Il pignoramento deve essere depositato allegando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nota di iscrizione a ruolo • dichiarazione del valore del precezzo • copia conforme all'originale del verbale del pignoramento, del titolo e del precezzo <p>Al momento dell'istanza di vendita o di assegnazione dei beni pignorati, il creditore deve allegare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • attestazione di avvenuto pagamento del contributo unificato • certificato PRA o privilegi ove previsti • ammissione al gratuito patrocinio (in caso di ammissione al beneficio)
Come funziona	<p>Per l'espropriazione mobiliare presso il debitore è competente il giudice del luogo dove le cose si trovano.</p> <p>Il pignoramento va richiesto all'ufficiale giudiziario del circondario del Tribunale competente e poi depositato telematicamente presso la cancelleria entro 15 gg. dalla riconsegna del verbale di pignoramento al creditore istante.</p>
Modulistica	Non presente
Assistenza legale	Necessaria
Costi	<ul style="list-style-type: none"> • Contributo unificato di 139,00 € (43,00 € se si procede per importo inferiore a 2.500 €) tramite PAGOPA • Diritti di notifica €. 27.00 tramite PAGOPA
Dove si richiede	Per settore mobiliare: Tribunale di Siracusa Viale Santa Panagia n. 109, Cancelleria Esecuzioni mobiliari, Piano terzo (colore verde) corpo B, stanza 25 o 26 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30

SERVIZIO <i>ESPROPRIAZIONE MOBILIARE PRESSO TERZI (Chinigò)</i>	
Cos'è	Nell'espropriazione presso terzi si procede al pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi.
Normativa di riferimento	Artt. 543 e seguenti del codice di procedura civile.
Chi può richiedere il servizio	Il pignoramento può essere richiesto da uno o più creditori.
Documentazione necessaria	<p>Entro il giorno prima dell'udienza in citazione il creditore procedente deve depositare</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il titolo esecutivo • Il preceitto • nota di iscrizione a ruolo contenente la dichiarazione del valore del preceitto. Ove si tratti di materia esente, indicare la materia di esenzione (lavoro; famiglia; minori: vedi voce "costi"). • ammissione al gratuito patrocinio (in caso di ammissione al beneficio) • versamento del contributo unificato e dei diritti di cancelleria • copia conforme all'originale della citazione contenente il pignoramento presso terzi, completa delle relate di notifica, del titolo e del preceitto • copia della dichiarazione del/i terzo/i positive/e, ove già pervenuta/e.
Come funziona	<p>Per l'espropriazione mobiliare presso terzi è competente il giudice del luogo dove le cose si trovano.</p> <p>Il pignoramento va richiesto all'ufficiale giudiziario del circondario del Tribunale competente, e depositato telematicamente entro gg. 30 dalla riconsegna del verbale di pignoramento al creditore istante</p>
Modulistica	<ul style="list-style-type: none"> • Non presente
Assistenza legale	Necessaria
Costi	<ul style="list-style-type: none"> • Contributo unificato di 139,00 € (43,00 € se si procede per importo inferiore a 2.500 €) • Diritti di notifica €. 27.00 tramite PAGOPA <p>I costi non sono dovuti nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Crediti di lavoro • Assegni di mantenimento della prole • Nei casi in cui il titolo esecutivo è costituito da sentenza di divorzio o separazione
Dove si richiede	Per settore mobiliare: Tribunale di Siracusa Viale Santa Panagia n. 109, Cancelleria Esecuzioni mobiliari, Piano terzo (colore verde) corpo B, stanza 25 o 26 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30

SERVIZIO <i>ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA (Chinigò)</i>	
Cos'è	L'esecuzione in forma specifica si verifica nei casi in cui il diritto del creditore può essere soddisfatto nella sua identità specifica. In altre parole, l'esecuzione si traduce nella consegna di un bene o nel compimento di un'attività che ne costituisce lo specifico oggetto. L'esecuzione in forma specifica può essere di due tipi:
	<ul style="list-style-type: none"> • L'esecuzione per consegna o rilascio: il creditore deve avere la disponibilità materiale di una determinata cosa, sia essa mobile o immobile • L'esecuzione forzata di obblighi di fare o non fare: il creditore deve conseguire la specifica prestazione di fare oggetto del suo diritto, oppure l'eliminazione di quanto posto in essere dal debitore in violazione del suo obbligo di fare.
Normativa di riferimento	Artt. 605 e seguenti del codice di procedura civile.
Chi può richiedere il servizio	Può essere richiesta da uno o più creditori muniti di titolo esecutivo.
Documentazione necessaria	Il ricorso è depositato in cancelleria allegando: <ul style="list-style-type: none"> • titolo esecutivo; • l'atto di precezzo.
Come funziona	Nel caso di esecuzione di consegna o rilascio il precezzo contiene, oltre alle indicazioni ex 480 c.p.c., anche la descrizione sommaria dei beni stessi e viene consegnato all'ufficiale giudiziario. L'ufficiale giudiziario comunica almeno 10 giorni prima al debitore che è tenuta a rilasciare il bene entro il giorno e l'ora in cui procederà. Ad esecuzione avvenuta, deposita il verbale di rilascio in originale presso la cancelleria esecuzioni mobiliari presso il debitore (stanza 34). Si deposita ricorso al Giudice competente del luogo in maniera cartacea, o telematica previo contatto telefonico con la cancelleria esecuzioni mobiliari presso il debitore (stanza 34).
Modulistica	non presente
Assistenza legale	Necessaria
Costi	<ul style="list-style-type: none"> • Contributo Unificato di 139,00 € tramite PAGOPA • Diritti di notifica €. 27,00 tramite PAGOPA
Dove si richiede	Per settore mobiliare: Tribunale di Siracusa Viale Santa Panagia n. 109, Cancelleria Esecuzioni mobiliari, Piano terzo (colore verde) corpo B, stanza 25 o 26 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30

SERVIZIO **PARTECIPAZIONE ALLE ASTE (Chinigò)**

Cos'è	Con l'ordinanza di vendita il Giudice ordina la vendita dei beni immobili, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come descritto nella relazione di stima, e l'offerta minima per l'acquisto e le modalità di vendita. La vendita degli immobili ha l'obiettivo di trasformare i beni pignorati in denaro liquido. Viene quindi tenuta un'asta per vendere il bene pignorato.
Normativa di riferimento	Art. 570-587 del codice di procedura civile.
Chi può richiedere il servizio	Tutti possono partecipare all'asta per l'acquisto del bene pignorato ad eccezione del debitore. Possono partecipare sia persone fisiche sia società ed altri enti. E' possibile partecipare personalmente o a mezzo di procuratore.
Documentazione necessaria	Per partecipare all'asta è necessario presentare istanza secondo le modalità previste nell'ordinanza e nell'avviso di vendita, che devono essere sempre verificati. Devono essere generalmente indicati o allegati: <ul style="list-style-type: none"> • Dati anagrafici, codice fiscale, regime patrimoniale, residenza, recapito telefonico • Copia di carta d'identità e del tesserino di codice fiscale Nel caso di società o altri enti <ul style="list-style-type: none"> • Carta d'identità del legale rappresentante • Visura camerale aggiornata o altro documento equivalente da cui risulta l'identità del legale rappresentante, i suoi poteri e i dati della società o ente
Come funziona	Le modalità di presentazione dell'offerta sono indicate nell'ordinanza che ha autorizzato la vendita e nell'avviso di vendita. Chi intende presentare un'offerta deve esaminare con attenzione le previsioni contenute nell'avviso pubblicato su internet o su quotidiano. Normalmente (ma le presenti indicazioni hanno solo valore orientativo) l'offerta deve essere depositata in busta chiusa almeno il giorno prima della data della vendita. La busta non deve contenere indicazioni e le necessarie annotazioni saranno eseguite da chi riceve l'offerta (personale della cancelleria o professionista delegato per la vendita). L'offerta dovrà generalmente contenere: <ul style="list-style-type: none"> • cognome, luogo, data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato civile e recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l'immobile; copia fotostatica di documento di identità; se l'offerente è coniugato e in regime di comunione legale, devono essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge; se l'offerente è minorenne, l'offerta andrà sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del Giudice tutelare; se l'offerente agisce quale rappresentante di altro soggetto, dovrà essere allegato l'atto che giustifica i poteri (es. procura speciale o certificato camerale); in caso di dichiarazione presentata da più soggetti, deve essere indicato chi, tra questi, ha l'esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; • I dati identificativi del bene per il quale l'offerta è presentata; • L'indicazione del prezzo offerto, che non può essere inferiore, a pena di inefficacia, al prezzo minimo indicato nell'avviso di vendita, e di ogni altro elemento utile alla valutazione dell'offerta; • Il termine di pagamento del prezzo e degli oneri accessori, che non potrà essere in ogni caso superiore a quello fissato nell'avviso di vendita. Dentro la busta dovrà normalmente essere inserito un assegno circolare contenente la cauzione (minimo un decimo del prezzo offerto) e un distinto assegno contenente il fondo spese (minimo un quinto del prezzo offerto). All'interno dell'offerta devono essere indicati il numero della procedura, il lotto che si intende acquistare, il prezzo offerto (maggiore o uguale all'offerta minima indicata nell'avviso di vendita). All'udienza, il giudice o il delegato apre le buste e delibera sulle offerte. Se vi sono più offerte valide si procede ad una gara con rilancio. Il termine di pagamento è stabilito nell'ordinanza che autorizza la vendita (normalmente sino a 120 giorni dall'aggiudicazione). Nel caso di vendita senza incanto (modalità generale) l'offerta resta valida anche se non ci si presenta all'asta. Nel caso di vendita con incanto, invece, se l'istante non

partecipa all'asta senza giustificato motivo, un decimo della cauzione potrà essere confiscato.

SERVIZIO *PROCEDIMENTO RISCOSSIONE SPECIALE (Chinigò)*

Cos'è	Riscossione Sicilia S.p.A. può iniziare un pignoramento mobiliare o un pignoramento presso terzi anche senza un provvedimento del Giudice. Nei casi, invece, di pensioni I.N.P.S. e di altre tipologie (appalti), Riscossione Sicilia S.p.A. deve ottenere il pignoramento tramite il Tribunale, seguendo la procedura prevista dagli artt. 543 e 554 c.p.c. Nel caso di pignoramento di beni mobili del debitore effettuato in proprio, Riscossione Sicilia S.p.A. deve richiedere al Giudice l'autorizzazione a trattenere il ricavo dell'asta.
Normativa di riferimento	Art. 3 D.L. 30 settembre 2005, n. 203, D.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, D.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 e D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Chi può richiedere il servizio	Riscossione Sicilia S.p.A.
Documentazione necessaria	Dichiarazione dell'agente riscosso è da depositarsi con: <ul style="list-style-type: none"> • nota di iscrizione a ruolo relativa all'esecuzione • cartelle esattoriali
Modulistica	Non presente
Assistenza legale	Non necessaria.
Costi	Esente.
Dove si richiede	Tribunale di Siracusa Viale Santa Panagia n. 109, Cancelleria Esecuzioni immobiliari, Piano terzo (colore verde) corpo B, stanza 25 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30

SERVIZIO	CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO DI PERSONE E SOCIETÀ NON FALLIBILI (Chinigò)
Cos'è	<p>La crisi da sovraindebitamento si verifica quando un soggetto vive un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte (ovvero tra i pagamenti che deve effettuare) ed il patrimonio liquidabile, e non abbia possibilità di far fronte ai propri impegni.</p> <p>Il soggetto in crisi può accedere alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento.</p>
Normativa di riferimento	CCII D. L.vo 12.01.2019 n. 14.
Chi può richiedere il servizio	<p>Il servizio riguarda i soggetti non fallibili (privati in genere, professionisti, piccoli imprenditori, etc.). Attività commerciali che contemporaneamente abbiano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a 300.000 € nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza o dall'inizio dell'attività (se di durata inferiore) • ricavi lordi non superiori a 200.000 € nei medesimi esercizi • ammontare di debiti non scaduti non superiore a 500.000 €
Documentazione necessaria	<p>La proposta di accordo deve essere depositata con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'elenco di tutti i creditori • l'indicazione delle somme ad essi dovute • l'attestazione della fattibilità del piano rilasciata dell'organismo di composizione della crisi • altro specificamente previsto dall'art 9 legge 3/2012
Come funziona	<p>Verificata la sussistenza dei requisiti, il giudice fissa immediatamente un'udienza. L'organismo di composizione della crisi dà avviso ai creditori della proposta del debitore e della fissazione di udienza.</p> <p>All'udienza il giudice dispone, per un massimo di 120 giorni, il blocco delle azioni cautelari ed esecutive nonché il divieto di acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore; provvedimento che è inefficace per i titolari di crediti impignorabili (come, ad es., i crediti alimentari).</p> <p>Dopo l'udienza, i creditori che vogliono aderire all'accordo devono far pervenire all'organismo di composizione della crisi una dichiarazione sottoscritta con cui manifestano il proprio consenso alla proposta.</p> <p>L'accordo potrà essere omologato solo se viene così prestato il consenso dei creditori rappresentanti almeno il 70% dei crediti.</p> <p>Dalla data dell'omologazione dell'accordo e per un periodo non superiore ad un anno, scatterà un nuovo blocco delle azioni cautelari ed esecutive nonché il divieto di acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore.</p>
Modulistica	Non presente.
Assistenza legale	Necessaria.
Costi	<ul style="list-style-type: none"> • Contributo unificato di 98 € tramite PAGOPA • Diritti di cancelleria di 27 €
Dove si richiede	Tribunale di Siracusa Viale Santa Panagia, 109, Cancelleria fallimentare – il ricorso deve essere presentato telematicamente

Servizi riguardanti i

FALLIMENTI

SERVIZIO *DOMANDA DI AMMISSIONE AL PASSIVO (Chinigò)*

Cos'è	È l'istanza volta all'accertamento del credito o del diritto alla rivendica/restituzione di beni nei confronti del soggetto fallito. La domanda di ammissione al passivo è tempestiva se viene depositata almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata nella sentenza di fallimento per la verifica dei crediti. E tardiva quando viene depositata dopo il predetto termine. Può essere presentata entro un anno dalla dichiarazione di esecutività dello stato passivo (nel caso di crediti di lavoro) o di un anno più il termine di sospensione feriale (30 giorni) in caso di crediti diversi. Può essere presentata anche oltre il suddetto termine (c.d. istanza ultratardiva nel caso in cui il creditore dimostri che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile).
Normativa di riferimento	Legge Fallimentare, art. 93 (ammissione tempestiva), art. 101 (ammissione tardiva), art. 103 (domanda di rivendica o di restituzione)
Chi può richiedere il servizio	Chiunque vanti un credito o un diritto di rivendica o restituzione nei confronti del fallito.
Documentazione necessaria	L'istanza di ammissione allo stato passivo deve essere presentata allegando la documentazione che dimostri l'esistenza del credito o il diritto di rivendica/restituzione (art. 93 LF)
Come funziona	<p>La domanda deve essere trasmessa telematicamente alla PEC della curatela con i relativi documenti. Sarà onere del curatore depositare nel fascicolo d'ufficio quanto trasmessogli.</p> <p>I titoli di credito (assegni e cambiali) devono essere depositati in originale in cancelleria.</p> <p>Il Giudice Delegato al fallimento esamina le domande durante l'udienza di verifica dello stato passivo.</p>
Modulistica	Modello domanda di insinuazione al passivo.
Assistenza legale	Non necessaria.
Costi	Nessuno.
Dove si richiede	La domanda deve essere trasmessa telematicamente all'indirizzo PEC del curatore (indicato nella comunicazione inviata dal curatore ai sensi dell'art. 92 Legge Fall. o reperibile dal Registro delle Imprese).

SERVIZIO	CERTIFICATO PENDENZA PROCEDURE CONCORSUALI (Chinigò)
Cos'è	È la procedura con cui si può ottenere il rilascio del certificato di assenza/pendenza di procedure fallimentari, attestante che, nei 5 anni precedenti, nei confronti di una persona fisica o giuridica non sono state dichiarate procedure concorsuali.
Normativa di riferimento	Legge Fallimentare, art. 1, Codice della Crisi d'impresa e dell'Insolvenza
Chi può richiedere il servizio	Chiunque abbia un interesse tutelato dalla legge, come ad esempio: chi chiede un mutuo, enti pubblici, ditte private e legali rappresentanti di società, in proprio o non in proprio purché, in quest'ultimo caso, dimostrino al Giudice di avere un interesse tutelato dalla legge.
Documentazione necessaria	<ul style="list-style-type: none"> • Domanda sottoscritta dall'interessato • Documento di identità in corso di validità • Visura Camerale della società (aggiornata, max. 15 giorni) • In caso di delega: delega in originale e copia del documento di identità del delegante
Come funziona	<p>La richiesta di certificato può essere fatta da chi ha un interesse ad ottenerne il certificato, o da un suo delegato, che deve recarsi in cancelleria munito della documentazione richiesta.</p> <p>Gli enti possono chiedere il certificato per verificare la sussistenza dei requisiti dei soggetti partecipanti alle gare d'appalto.</p> <p>Ricevuta la richiesta, la cancelleria provvede ad effettuare la verifica sull'apposito registro rilasciando la certificazione richiesta.</p>
Modulistica	<ul style="list-style-type: none"> • Richiesta certificati assenza procedure concorsuali (per persona fisica, ditta individuale e società)
Assistenza legale	Non necessaria.
Costi	<ul style="list-style-type: none"> • 2 marche da bollo da 16 € • Diritto di certificazione €. 3.92 tramite PAGOPA
Dove si richiede	Tribunale di Siracusa Viale Santa Panagia, 109, Cancelleria fallimentare Piano terzo (colore verde) corpo B , Stanza n. 33, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30

<p style="text-align: center;"><i>DOCUMENTAZIONE UTILE PER ACCEDERE AL FONDO SERVIZIO DI GARANZIA INPS IN CASO DI FALLIMENTO DEL DATORE DI LAVORO (Chinigò)</i></p>	
Cos'è	È la procedura con cui si può ottenere il rilascio della documentazione necessaria accedere al fondo di garanzia recuperare i propri crediti retributivi e il Tfr nel caso di insolvenza del datore di lavoro a causa di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione
Normativa di riferimento	D.lgs. 80/1992 e successive modifiche e integrazioni.
Chi può richiedere il servizio	Lavoratori che si siano insinuati al passivo fallimentare.
Documentazione necessaria	<ul style="list-style-type: none"> • Domanda sottoscritta dall'interessato • Documento di identità in corso di validità • Visura Camerale della società (aggiornata, max. 15 giorni) • In caso di delega: delega in originale e copia del documento di identità del delegante
Come funziona	<p>La richiesta di documentazione necessaria per accedere al fondo di garanzia può essere presentata dal lavoratore insinuato al passivo, ovvero dal difensore munito di procura.</p> <p>Il Tribunale rilascia la seguente documentazione che dovrà essere allegata alla domanda da presentare all'INPS:</p> <p>copia autentica dello stato passivo</p> <p>comunicazione della cancelleria all'INPS che il credito ammesso non è stato oggetto di opposizione o impugnazione ai sensi dell'art. 98 L. Fall.</p> <p>copia della domanda di ammissione al passivo</p> <p>Ricevuta la richiesta, la cancelleria provvede ad effettuare la verifica, acquisendo dal curatore la dichiarazione della data di comunicazione ai creditori, ai fini del calcolo della decorrenza dei termini di impugnazione</p>
Modulistica	Richiesta documentazione per accedere al fondo di garanzia (disponibile in cancelleria)
Assistenza legale	Non necessaria.
Costi	nessuno
Dove si richiede	Tribunale di Siracusa Viale Santa Panagia, 109, Cancelleria fallimentare Piano terzo (colore verde) corpo B , Stanza n. 33, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30

Servizi riguardanti le

SOCIETÀ

SERVIZIO	<i>RICORSO AL GIUDICE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE (Chinigò)</i>
Cos'è	<p>Tutti gli imprenditori commerciali (art. 2195 c.c.), siano essi persone fisiche o persone giuridiche, sono obbligati - per soddisfare le esigenze di pubblicità legale - ad iscriversi al Registro delle Imprese.</p> <p>Il Registro è composto da una Sezione ordinaria, tre Sezioni speciali e una Sezione nella quale sono annotate d'ufficio le denunce presentate dalle imprese artigiane ai vari Albi provinciali.</p> <p>Il registro è pubblico ed tenuto dalla Camera di Commercio sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale.</p> <p>Il Giudice del Registro delle Imprese è competente in caso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di rifiuto dell'iscrizione nel registro delle imprese da parte dell'ufficio del registro; • di inerzia dell'imprenditore nel richiedere l'iscrizione entro il termine fissato dall'ufficio del registro delle imprese , quando la stessa sia obbligatoria; • di iscrizione avvenuta in assenza delle condizioni richieste dalla legge, per la cancellazione della stessa.
Normativa di riferimento	Codice Civile, artt. 2188, 2189, 2190, 2191, 2192.
Chi può richiedere il servizio	I soggetti interessati, siano essi persone fisiche o legali rappresentanti di persone giuridiche.
Documentazione necessaria	Ricorso corredata da tutta la documentazione atta a dimostrare le ragioni del ricorrente.
Come funziona	<p>Il ricorso deve essere indirizzato al Giudice del Registro delle Imprese che provvede con decreto. Il decreto che pronuncia sul ricorso deve essere iscritto d'ufficio nel registro.</p> <p>Contro il rifiuto dell'iscrizione si può ricorrere entro otto giorni dalla comunicazione. Il giudice può anche disporre d'ufficio la iscrizione o la cancellazione nel registro delle imprese.</p> <p>Si può presentare ricorso anche per chiedere l'annullamento del provvedimento di cancellazione dal registro delle imprese nel caso in cui, dopo la cancellazione stessa, emerga l'esistenza di crediti dell'impresa.</p> <p>Contro il decreto del Giudice del Registro delle Imprese si può ricorrere al Tribunale, entro 15 giorni dalla comunicazione.</p>
Modulistica	Non presente.
Assistenza legale	Facoltativa
Costi	<ul style="list-style-type: none"> • diritti di cancelleria €. 27,00 tramite PAGOPA • Contributo unificato da 98 € tramite PAGOPA
Dove si richiede	Tribunale di Siracusa Viale Santa Panagia n. 109, Cancelleria Volontaria giurisdizione, Piano Primo (colore giallo) corpo B, stanza 22 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30.

SERVIZIO *NOMINA O SOSTITUZIONE DEGLI ARBITRI (Chinigò)*

Cos'è	L'arbitrato è un giudizio di carattere privato che, in determinate materie, può sostituire la risoluzione della controversia ad opera del giudice. Il giudizio viene demandato agli arbitri sulla base di un accordo tra le parti della controversia (convenzione di arbitrato). La convenzione di arbitrato, può essere stipulata sia dopo che è insorta una controversia (compromesso), sia nell'ambito di un contratto (clausola compromissoria).
Normativa di riferimento	Codice di Procedura Civile, artt. 809, 810, 811 e 814.
Chi può richiedere il servizio	La nomina degli arbitri può essere chiesta: <ul style="list-style-type: none">• direttamente dalle parti• dagli arbitri già designati dalle parti (ad esempio, nel caso in cui le parti, avendolo pattuito, non abbiano trovato l'accordo per la nomina di un ulteriore arbitro).
Documentazione necessaria	<ul style="list-style-type: none">• Istanza di nomina degli arbitri• Convenzione di arbitrato
Come funziona	Il numero degli arbitri e il modo in cui saranno nominati devono essere stabiliti nella convenzione di arbitrato. Gli arbitri devono essere in numero dispari (è possibile, quindi, che sia nominato un solo arbitro). Se nella convenzione manca l'indicazione degli arbitri, gli arbitri si intendono in numero di tre. Qualora invece la convenzione preveda un numero pari di arbitri, si intende che deve aggiungersi un arbitro. Gli arbitri necessari non indicati nella convenzione sono tutti nominati dal Presidente del Tribunale. Le convenzioni di arbitrato possono prevedere che gli arbitri siano nominati dalle parti. In tal caso ciascuna delle parti deve comunicare all'altra, mediante atto notificato per iscritto, l'arbitro o gli arbitri che essa designa, con l'invito all'altra parte a designare il proprio o i propri. La parte che riceve la notificazione di tale invito deve notificare per iscritto, nei 20 giorni successivi, l'identità dell'arbitro o degli arbitri che a sua volta designa. Se questo invito non viene accolto nel termine, la parte che ha preso l'iniziativa può chiedere, con ricorso diretto, che la nomina degli arbitri della parte inadempiente sia fatta dal Presidente del Tribunale. In genere, le convenzioni di arbitrato, che prevedono la nomina diretta degli arbitri ad opera delle parti, stabiliscono che ciascuna di esse nomini il proprio o i propri arbitri, che però non costituiscono la totalità del collegio (in genere, quando si prevede un collegio di tre arbitri, ciascuna parte designa un proprio arbitro). La nomina dell'ulteriore arbitro viene demandata direttamente all'accordo delle parti o degli stessi arbitri di parte, oppure, qualora tale accordo non venga raggiunto, ancora al Presidente del Tribunale. Per quanto riguarda la sostituzione degli arbitri, per il caso in cui, per qualsiasi motivo, uno o più arbitri vengano a mancare, si deve provvedere in base a quanto stabilito nella convenzione di arbitrato. Anche in tal caso, spettano al Presidente del Tribunale medesimi poteri di supplenza per la nomina degli arbitri.
Modulistica	Non presente.
Assistenza legale	Facoltativa.
Costi	<ul style="list-style-type: none">• diritti di cancelleria €. 27,00 tramite PAGOPA• Contributo unificato da 98 € tramite PAGOPA
Dove si richiede	Tribunale di Siracusa Viale Santa Panagia n. 109, Cancelleria Volontaria giurisdizione, Piano Primo (colore giallo) corpo B, stanza 22 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30.

SERVIZIO *NOMINA LIQUIDATORE (Chinigò)*

Cos'è	Nel caso di scioglimento di una società, occorre nominare un liquidatore che ha il compito di gestire la procedura e amministrare il patrimonio della società in scioglimento. Nel caso di società di persone, i liquidatori sono nominati in accordo da tutti i soci. Se non si raggiunge un accordo, la nomina avviene da parte del Presidente del Tribunale. Per le società di capitali, i liquidatori sono nominati dall'assemblea. Nel caso non si raggiunga la maggioranza prescritta oppure vi sia l'inattività o l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea, i liquidatori sono nominati dal Presidente del Tribunale.
Normativa di riferimento	Codice Civile, artt. 2275 e 2487.
Chi può richiedere il servizio	<ul style="list-style-type: none">• I soci, gli amministratori o i sindaci di una società in scioglimento,• Il Pubblico Ministero.
Documentazione necessaria	Ricorso corredata da tutta la documentazione atta a dimostrare la necessità della nomina del liquidatore.
Come funziona	Il ricorso è diretto al presidente del Tribunale o ad un magistrato delegato che provvede con decreto.
Modulistica	Non presente.
Assistenza legale	Facoltativa.
Costi	<ul style="list-style-type: none">• diritti di cancelleria €. 27,00 tramite PAGOPA• Contributo unificato da 98 € tramite PAGOPA
Dove si richiede	Tribunale di Siracusa Viale Santa Panagia n. 109, Cancelleria Volontaria giurisdizione, Piano Primo (colore giallo) corpo B, stanza 22 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30.

SERVIZIO *NOMINA ESPERTO (Chinigò)*

Cos'è Il Tribunale può nominare un esperto per la redazione di una relazione giurata.

Normativa di riferimento Codice Civile art. 2343 (Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti); art. 2343 bis (Acquisto della società da promotori, fondatori, soci e amministratori); art. 2437 ter (Criteri di determinazione del valore delle azioni); art. 2501 sexies (Relazione degli esperti) e 2545 undecies (Devoluzione del patrimonio e bilancio di trasformazione).

Chi può richiedere il servizio Il ricorso per la nomina dell'esperto può essere promosso da:

- chi conferisce beni in natura o crediti
- l'alienante (in caso di acquisto da parte della società di beni o crediti di promotori, fondatori, soci o amministratori per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale)
- dal socio che recede
- dalle società partecipanti in caso di fusioni, incorporazioni
- dagli amministratori in caso di proposta di delibera di una società.

Documentazione necessaria Ricorso corredata da tutta la documentazione atta a dimostrare la necessità della nomina di un esperto per la redazione di una relazione giurata

Come funziona Il Giudice designato provvede con decreto.

Per quanto riguarda la rescissione di un socio, in caso di contestazione sulla determinazione del valore da liquidare, esso è determinato entro 90 giorni dall'esercizio di diritto del recesso.

Modulistica Non presente.

Assistenza legale Facoltativa.

Costi

- diritti di cancelleria €. 27,00 tramite PAGOPA
- Contributo unificato da 98 € tramite PAGOPA

Dove si richiede Tribunale di Siracusa Viale Santa Panagia n. 109, Cancelleria Volontaria giurisdizione, Piano Primo (colore giallo) corpo B, stanza 22 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30.

Servizi riguardanti la

AREA PENALE

SERVIZIO	RICHIESTA DI INFORMAZIONI E COPIE ATTI SU PROCEDIMENTI PENALI (Campisi)
Cos'è	La persona soggetta alle indagini o l'imputato possono accedere, in prima persona o tramite il proprio difensore, agli atti depositati riguardanti il procedimento penale che li riguarda.
Normativa di riferimento	Art. 116 c.p.p.
Chi può richiedere il servizio	<ul style="list-style-type: none"> • La persona indagata • L'imputato • Il difensore • Il cittadino che non è parte del processo, solo per comprovati motivi.
Documentazione necessaria	<ul style="list-style-type: none"> • La richiesta può essere fatta per iscritto dalla persona indagata, dal difensore o dall'imputato, previa esibizione del documento d'identità e della procura conferita dal cliente (per gli avvocati). • Per il cittadino che non è parte del processo, è necessaria un'istanza scritta e motivata in carta semplice.
Come funziona	<p>Occorre presentare domanda in carta semplice finalizzata ad ottenere il rilascio delle copie degli atti giudiziari, che devono essere precisamente individuati dal richiedente, specificando il numero e l'anno di iscrizione a ruolo del procedimento. La domanda presentata da parti terze deve ricevere l'autorizzazione del giudice.</p> <p>Le copie possono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Semplici</u>, ovvero richieste allo scopo di conoscere il contenuto dell'atto, tipicamente per motivi di studio. Le copie così ottenute non hanno alcun valore legale mancando della certificazione di conformità all'originale apposta dalla cancelleria. • <u>Autentiche</u>, ovvero munite della certificazione di conformità all'originale e quindi aventi lo stesso valore legale dell'atto originale di cui sono copia (sono richieste per poter procedere alla notificazione degli atti e dei provvedimenti o per poter utilizzare gli stessi in altri procedimenti o presso altre amministrazioni pubbliche). <p>Le copie urgenti vengono rilasciate in due giorni lavorativi e i diritti sono triplicati. Per le trascrizioni dei verbali di udienza dibattimentale, è attivo il servizio di prenotazione e di spedizione copia on-line, previo pagamento dei diritti di copia dovuti. Non possono essere fornite ad esterni al processo informazioni su procedimenti penali pendenti, stante il regime di segretezza e di tutela della privacy.</p> <p>Informazioni e copie di atti possono, tuttavia, essere fornite al cittadino che non è parte del processo solo nel caso egli dimostri di avere un interesse specifico, a seguito dell'autorizzazione del Giudice titolare del procedimento. Può, ad esempio, essere rilasciata copia di una sentenza per motivi di studio e consultazione.</p>
Modulistica	Modulo richiesta copie Sezione Penale Modulo richiesta copie Ufficio GIP/GUP Modulo richiesta copie Corte di Assise Modulo richiesta copie Misure di Prevenzione Modulo richiesta copie Tribunale del Riesame Modulo richiesta copie trascrizioni verbali udienza dibattimentali
Assistenza legale	Non necessaria.
Costi	<p>I diritti di cancelleria per il rilascio della copia variano in base al tipo della richiesta (copia conforme/copia semplice, copia urgente/copia non urgente) e al numero delle pagine che compongono l'atto giudiziario (Si veda la tabella riguardante i "Diritti di copia e certificazione in vigore dal 15 luglio 2015" riportata nella sezione "Allegati" di questa Guida).</p> <p>Le copie richieste per uso studio ad esclusiva utilità della parte o del suo difensore non godono dell'esenzione dai diritti di copia.</p>

	Sono esenti dal pagamento dei diritti di copia gli ammessi al patrocinio a spese dello Stato quando le copie sono necessarie per l'esercizio della difesa (art.107 D.P.R. n.115/2002).
Dove si richiede	<p>Durante la fase delle indagini preliminari, prima dell'emissione della sentenza, la richiesta va effettuata presso il Tribunale di Siracusa - Cancelleria GIP/GUP- Piano 2°- stanza 40.</p> <p>Dopo l'emissione della sentenza, presso il Tribunale di Siracusa - Ufficio Esecuzione GIP/GUP - Piano 2° - stanza 48.</p> <p>Durante la fase dibattimentale, presso la Cancelleria del Giudice titolare del procedimento - Piano 2° - stanze 6 e 12.</p> <p>Dopo l'emissione della sentenza, presso l'Ufficio Post Dibattimento - Piano 1°- stanze 1, 5 e 6.</p> <p>Per quanto riguarda i procedimenti davanti alla Corte d'Assise, presso la Cancelleria della Corte d'Assise - Piano 0- stanza 13.</p> <p>Per la fase di riesame e prevenzione, presso la Cancelleria della Corte di Assise - Piano 0 - stanze 13 e 14.</p> <p>Orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30.</p>

SERVIZIO	RICHIESTA COPIA SENTENZE, DECRETI MISURE DI PREVENZIONE, ORDINANZE DEL TRIBUNALE DEL RIESAME (Perricone)
Cos'è	È la richiesta finalizzata all'ottenimento di copia della sentenza, o del decreto, o dell'ordinanza successivamente al deposito della stessa.
Normativa di riferimento	Art. 116 del Codice di procedura penale.
Chi può richiedere il servizio	<ul style="list-style-type: none"> • Le parti • Gli avvocati delle parti • Il cittadino che non è parte del processo, solo per comprovati motivi.
Documentazione necessaria	<ul style="list-style-type: none"> • La richiesta può essere fatta per iscritto in carta semplice dalle parti e dai loro avvocati, previa esibizione del documento d'identità e della procura conferita dal cliente (per gli avvocati). • Per il cittadino che non è parte del processo, è necessaria un'istanza scritta e motivata in carta semplice.
Come funziona	<p>La richiesta, redatta in carta semplice, deve contenere l'indicazione del numero e dell'anno della sentenza, del numero e della tipologia di copie.</p> <p>Le copie possono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Semplici</u>, ovvero richieste allo scopo di conoscere il contenuto dell'atto, tipicamente per motivi di studio. Le copie così ottenute non hanno alcun valore legale mancando della certificazione di conformità all'originale apposta dalla cancelleria. • <u>Autentiche</u>, ovvero munite della certificazione di conformità all'originale e quindi aventi lo stesso valore legale dell'atto originale di cui sono copia (sono richieste per poter procedere alla notificazione degli atti e dei provvedimenti o per poter utilizzare gli stessi in altri procedimenti o presso altre amministrazioni pubbliche). • <u>In forma esecutiva</u>, ovvero rilasciate con apposizione della cosiddetta "formula esecutiva" da parte del cancelliere nel caso di sentenze e altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria definitivi o a cui il giudice stesso o la legge riconoscano l'esecutorietà (cioè la possibilità di procedere all'esecuzione forzata); tali copie possono essere richieste, in un'unica copia, solo dalla parte a cui favore è stato pronunciato il provvedimento o dai suoi successori; ulteriori copie possono essere richieste, in caso di necessità, dalla parte interessata al capo dell'ufficio giudiziario che ha pronunciato il provvedimento, il quale provvede con decreto. • Per le sentenze e gli atti processuali del post-dibattimento della Sezione Penale, è attivo il servizio di prenotazione e di spedizione copia on-line, previo pagamento dei diritti di copia dovuti.
Modulistica	<p>Modulo richiesta copie Sezione Penale Post-Dibattimento Modulo richiesta copie Ufficio GIP/GUP Modulo richiesta copie Corte di Assise Modulo richiesta copie Misure di Prevenzione Modulo richiesta copie Tribunale del Riesame</p>
Assistenza legale	Non necessaria.
Costi	<p>I diritti di cancelleria per il rilascio della copia variano in base al tipo della richiesta (copia conforme/copia semplice, copia urgente/copia non urgente) e al numero delle pagine che compongono l'atto giudiziario (Si veda la tabella riguardante i "Diritti di copia e certificazione in vigore dal 15 luglio 2015" riportata nella sezione "Allegati" di questa Guida).</p> <p>Le copie urgenti vengono rilasciate in due giorni lavorativi e i diritti sono triplicati</p> <p>Le copie richieste per uso studio ad esclusiva utilità della parte o del suo difensore non godono dell'esenzione dai diritti di copia.</p>

	Sono esenti dal pagamento dei diritti di copia gli ammessi al patrocinio a spese dello Stato quando le copie sono necessarie per l'esercizio della difesa (art.107 D.P.R. n.115/2002).
Dove si richiede	<p>Per le sentenze emesse dalla Sezione Penale, la richiesta va effettuata presso il Tribunale di Siracusa - Ufficio Post Dibattimento - Piano 1°- stanze 1,5 e 6.</p> <p>Per le ordinanze del Tribunale del Riesame, presso la Cancelleria del Riesame - Piano 0 - stanza 13.</p> <p>Per i decreti relativi alle misure di prevenzione, presso la Cancelleria Misure di Prevenzione -Piano 0- stanza 14.</p> <p>Per le sentenze emesse dalla sezione GIP/GUP, presso l'Ufficio Esecuzioni GIP/GUP- Piano 2° - stanza 48.</p> <p>Per le sentenze emesse dalla Corte d'Assise, presso la Cancelleria della Corte d'Assise- Piano 0 - stanza 13.</p> <p>Orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30.</p>

SERVIZIO <i>RICHIESTA COPIA FASCICOLI ARCHIVIATI</i> (Perricone)	
Cos'è	È la richiesta finalizzata all'ottenimento di copia degli atti contenuti nei fascicoli e delle sentenze divenute esecutive, successivamente al loro trasferimento in archivio.
Normativa di riferimento	Art. 116 del Codice di procedura penale.
Chi può richiedere il servizio	<ul style="list-style-type: none"> • Le parti • Gli avvocati delle parti • Il cittadino che non è parte del processo, solo per comprovati motivi.
Documentazione necessaria	<ul style="list-style-type: none"> • La richiesta può essere fatta per iscritto in carta semplice dalle parti e dai loro avvocati, previa esibizione del documento d'identità e della procura conferita dal cliente (per gli avvocati). • Per il cittadino che non è parte del processo, è necessaria un'istanza scritta e motivata in carta semplice.
Come funziona	<p>La richiesta, redatta in carta semplice, deve contenere l'indicazione del numero e dell'anno della sentenza, del numero e della tipologia di copie.</p> <p>Le copie possono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Semplici</u>, ovvero richieste allo scopo di conoscere il contenuto dell'atto, tipicamente per motivi di studio. Le copie così ottenute non hanno alcun valore legale mancando della certificazione di conformità all'originale apposta dalla cancelleria. • <u>Autentiche</u>, ovvero munite della certificazione di conformità all'originale e quindi aventi lo stesso valore legale dell'atto originale di cui sono copia (sono richieste per poter procedere alla notificazione degli atti e dei provvedimenti o per poter utilizzare gli stessi in altri procedimenti o presso altre amministrazioni pubbliche). <p>Le copie urgenti vengono rilasciate in due giorni lavorativi e i diritti sono triplicati</p>
Modulistica	<p>Modulo richiesta fascicolo archiviato Sezione Penale Modulo richiesta fascicolo archiviato Ufficio GIP/GUP Modulo richiesta fascicolo archiviato Corte di Assise Modulo richiesta fascicolo archiviato Misure di Prevenzione</p>
Assistenza legale	Non necessaria.
Costi	<p>I diritti di cancelleria per il rilascio della copia variano in base al tipo della richiesta (copia conforme/copia semplice, copia urgente/copia non urgente) e al numero delle pagine che compongono l'atto giudiziario (Si veda la tabella riguardante i "Diritti di copia e certificazione in vigore dal 15 luglio 2015" riportata nella sezione "Allegati" di questa Guida).</p> <p>Le copie richieste per uso studio ad esclusiva utilità della parte o del suo difensore non godono dell'esenzione dai diritti di copia.</p> <p>Sono esenti dal pagamento dei diritti di copia gli ammessi al patrocinio a spese dello Stato quando le copie sono necessarie per l'esercizio della difesa (art.107 D.P.R. n.115/2002).</p>
Dove si richiede	<p>Per i procedimenti della Sezione Penale, la richiesta va effettuata presso il Tribunale di Siracusa -Ufficio Post Dibattimento - Piano 1° -stanza 5.</p> <p>Per i procedimenti davanti alla Corte d'Assise e le misure di prevenzione, presso la Cancelleria della Corte d'Assise -Piano 0 - stanze 13 e 14.</p> <p>Per i procedimenti del GIP/GUP, presso la cancelleria GIP/GUP- Piano 2° - stanza 40.</p> <p>Orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30.</p>

SERVIZIO <i>IMPUGNAZIONE DEI PROVVEDIMENTI (Perricone)</i>	
Cos'è	L'impugnazione è il mezzo attraverso il quale le parti possono richiedere l'eliminazione o la modifica degli effetti negativi nascenti da un provvedimento del giudice. Consiste nella richiesta di modifica o di revoca del provvedimento, che può essere effettuata nella forma dell'istanza di riesame, dell'appello o del ricorso per Cassazione.
Normativa di riferimento	<ul style="list-style-type: none"> • Artt. da 568 a 628 del Codice di Procedura Penale • Artt. 309, 310 e 311 del Codice di Procedura Penale (ordinanza in materia di libertà personale) • Art. 324 del Codice di Procedura Penale (misure cautelari reali). • Art. 10 e 27 del Codice Antimafia, D.lgs. 159/11.
Chi può richiedere il servizio	<ul style="list-style-type: none"> • L'indagato/imputato • Persona sottoposta a misura di prevenzione • Il difensore dell'imputato/indagato • Il difensore della parte civile e/o del responsabile civile • Il Pubblico Ministero • Il Procuratore Generale. <p>Nel caso di riesame di misure cautelari reali, l'impugnazione può essere proposta anche dalla persona interessata (ad esempio il proprietario o l'usufruttuario del bene sotto sequestro).</p>
Documentazione necessaria	<p>Atto scritto in cui devono essere riportati i seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il provvedimento impugnato • la data del provvedimento • il giudice • i capi o i punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione • le richieste • le motivazioni che sorreggono ogni richiesta (le motivazioni sono necessarie solo in caso di appello o ricorso; non sono necessarie, invece, in caso di riesame).
Come funziona	<p>L'impugnazione va presentata, nei termini previsti dall'art. 585 c.p.p., presso la cancelleria del giudice che ha pronunciato il provvedimento, con una delle seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • personalmente o a mezzo di un incaricato (art. 582 c.p.p.); • mediante telegramma o atto spedito a mezzo raccomandata (art. 583 c.p.p.). <p>L'impugnazione può essere depositata anche presso la cancelleria di altro Tribunale e/o Ufficio del Giudice di Pace .</p>
Modulistica	Non presente.
Assistenza legale	Non è obbligatorio presentare l'impugnazione con l'assistenza di un difensore, eccetto nel caso in cui l'atto sia presentato dalla parte civile.
Costi	Nessuno.
Dove si richiede	<p>Per il Dibattimento, l'impugnazione deve essere depositata presso il Tribunale di Siracusa - Piano 2°- stanza 9.</p> <p>Per la Corte d'Assise, presso la Cancelleria Corte di Assise - Piano 0- stanza 15.</p> <p>Per le misure cautelari reali e le misure di prevenzione, presso la Cancelleria della Corte di Assise – Piano 0- stanza 15.</p> <p>Per il GIP/GUP, presso l'Ufficio Impugnazione GIP/GUP- Piano 2° - stanza 49.</p> <p>Orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e fino alle ore 13:30 per gli atti in scadenza.</p>

SERVIZIO *INCIDENTE DI ESECUZIONE* (Perricone)

Cos'è	L'incidente di esecuzione è uno schema procedimentale che si utilizza nelle questioni che insorgono nella fase esecutiva dei provvedimenti giurisdizionali. Le parti interessate o il Pubblico Ministero, nella fase esecutiva, possono rivolgersi al Giudice dell'esecuzione per ottenere specifiche decisioni relative ai decreti penali e alle sentenze divenute irrevocabili (ad esempio: richieste di indulto, di amnistia, di riconoscimento di reato continuato, di unificazione delle pene concorrenti, di inesistenza o non esecutività del presunto titolo esecutivo, ecc.).
Normativa di riferimento	Artt. 666 e segg. del Codice di Procedura Penale.
Chi può richiedere il servizio	<ul style="list-style-type: none"> • Il Pubblico Ministero • Le parti • Il difensore
Documentazione necessaria	Istanza scritta in cui devono essere riportati i dati relativi ai provvedimenti ai quali si riferisce la richiesta.
Come funziona	Il giudice, a seconda dei casi, decide de plano (es.: indulto, amnistia, morte del reo, decorso del tempo), oppure procede con rito camerale (es.: revoca dei benefici, riconoscimento del reato continuato, correzione di errore materiale). Per gli incidenti di esecuzione, a differenza del rito camerale ordinario, è necessaria la partecipazione all'udienza del Pubblico Ministero e del difensore.
Modulistica	Non presente.
Assistenza legale	Necessaria solo nell'ipotesi in cui sia fissata l'udienza.
Costi	Nessuno.
Dove si richiede	<p>Per il GIP/GUP, le istanze vanno depositate presso il Tribunale di Siracusa - Piano 2° - stanza 50.</p> <p>Per il Dibattimento - Piano 2°- stanza 50.</p> <p>Per la Corte d'Assise - Piano 0 - stanza 15.</p> <p>Orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30.</p>

SERVIZIO	OPPOSIZIONE AL DECRETO PENALE DI CONDANNA (Perricone)
Cos'è	<p>Il procedimento per decreto è uno dei riti speciali previsti dal legislatore (artt. 459 e segg. del Codice di Procedura Penale. Un procedimento penale può essere definito con decreto penale di condanna quando per i reati in contestazione è possibile applicare una sanzione finale costituita dalla sola pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di quella detentiva. Il decreto penale viene emesso dal Giudice per le indagini preliminari su richiesta del Pubblico Ministero.</p> <p>Le richieste di opposizione a decreto penale di condanna sono proposte dall'imputato o dal suo difensore per contestare la condanna.</p>
Normativa di riferimento	Artt. 461, 464 e 557 del Codice di Procedura Penale.
Chi può richiedere il servizio	<ul style="list-style-type: none"> • L'imputato • Il difensore
Documentazione necessaria	<p>La dichiarazione di opposizione al decreto penale di condanna deve essere presentata mediante istanza in carta semplice che deve indicare, a pena di inammissibilità, le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • estremi del decreto di condanna • data del decreto di condanna • giudice che ha emesso il decreto. <p>Ove non abbia già provveduto in precedenza, nella dichiarazione l'opponente può riservarsi di nominare un difensore di fiducia o rimettersi a quello d'ufficio.</p>
Come funziona	<p>Attraverso l'opposizione al decreto penale di condanna, l'imputato può richiedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il giudizio immediato: il Giudice emette decreto a norma degli art. 456 del Codice di Procedura Penale, fissando il successivo giudizio ordinario dinanzi al Tribunale territorialmente competente; • il giudizio abbreviato: il Giudice fissa con decreto l'udienza davanti a sé, dandone avviso alle parti. Nel giudizio si osservano le disposizioni previste dagli artt. 438 e segg. del Codice di Procedura Penale. Il giudice decide allo stato degli atti e la pena irrogata può essere ridotta fino ad un massimo di 1/3. • l'applicazione della pena: rito speciale che prevede l'accordo tra accusa e difesa sulla quantificazione della pena da irrogare; • la sospensione del processo con messa alla prova ed estinzione del reato in caso di esito positivo della prova: nei procedimenti per reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore a quattro anni (sola o congiunta o alternativa alla pena pecuniaria), nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'art. 550 del Codice di Procedura Penale; • l'oblazione: nel caso di contravvenzione punita con la pena dell'ammenda, sola o alternativa all'arresto, è possibile avanzare istanza di oblazione, il cui pagamento estingue il reato (artt. 162, 162 bis del Codice penale., 141 disp. Att. del Codice di Procedura Penale); <p>Prima di decidere di presentare opposizione al decreto penale è bene sapere che nel giudizio conseguente all'opposizione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'imputato non potrà mai più richiedere riti alternativi (giudizio abbreviato e applicazione della pena), né presentare domanda di oblazione o di sospensione del processo con messa alla prova; • il Giudice in sede di giudizio potrà applicare una misura anche diversa e più grave rispetto a quella fissata nel decreto penale e revocare eventuali benefici già concessi.
Modulistica	Modulo opposizione decreto penale.
Assistenza legale	Non necessaria.
Costi	Nessuno.
Dove si richiede	L'atto di opposizione si deposita presso il Tribunale di Siracusa - Ufficio Decreti Penali - Piano 2° - stanza 47.

Orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e fino alle ore 13:30 per gli atti in scadenza.

L'impugnazione può essere depositata anche presso la cancelleria di altro Tribunale e/o Ufficio del Giudice di Pace oppure può essere inviata al Tribunale di Siracusa a mezzo raccomandata.

SERVIZIO	PAGAMENTO DELLA CAUZIONE PER MISURE DI PREVENZIONE (Perricone)
Cos'è	Il tribunale, con l'applicazione della misura di prevenzione, dispone che la persona sottoposta a tale misura, versi, nei termini indicati nel decreto applicativo, una somma di danaro a titolo di cauzione, allo scopo di costituire un'efficace remora alla violazione delle prescrizioni imposte.
Normativa di riferimento	Art. 31 del Codice antimafia (D.lgs. 159/2011).
Chi può richiedere il servizio	<ul style="list-style-type: none"> • La persona sottoposta a misura di prevenzione
Documentazione necessaria	<ul style="list-style-type: none"> • Modello F23
Come funziona	<p>Il pagamento deve essere effettuato presso un ufficio postale o una banca, utilizzando il modello F23, su cui vanno riportati i seguenti dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Generalità dell'interessato • Numero del procedimento • Ufficio o ente: codice 9BX, subcodice RP • Codice territoriale: I754 • Codice tributo: 1AET • Descrizione: Misura prevenzione PS. Cauzione da depositare su conto corrente infruttifero n. 20134, denominato con D.L. 269/03 "Incassi e pagamenti a favore Cassa Ammende" <p>N.B.: Dopo aver effettuato il pagamento consegnare o spedire la ricevuta del modello F23 al Tribunale di Siracusa - Ufficio Misure di Prevenzione.</p>
Modulistica	Disponibile in cancelleria il fac-simile del modello F23.
Assistenza legale	Non necessaria.
Costi	Importo della cauzione ed eventuali spese bancarie o postali.
Dove si consegna la quietanza	<p>Cancelleria Misure di Prevenzione - Piano 0- stanza 15. Orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30.</p>

SERVIZIO *OBLAZIONE PENALE (Perricone)*

Cos'è È possibile estinguere il reato pagando una somma di denaro secondo quanto stabilito dalla legge nei seguenti casi:

- contravvenzioni punite con la sola ammenda, mediante il pagamento delle spese del procedimento e di una somma pari alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa (art. 162 del Codice Penale);
- contravvenzioni punite, alternativamente, con l'arresto o con l'ammenda, mediante il pagamento delle spese del procedimento e di una somma pari alla metà del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa (art. 162 bis del Codice Penale).

Normativa di riferimento	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 141 Disposizioni Attuative del Codice di Procedura Penale (D.lgs. 271/89) • Art. 162 e 162 bis del Codice Penale
---------------------------------	--

Chi può richiedere il servizio	<ul style="list-style-type: none"> • L'imputato • Il difensore
---------------------------------------	--

Documentazione necessaria	Istanza scritta in carta semplice.
----------------------------------	------------------------------------

Come funziona	<p>L'interessato, può ricevere un avviso, riguardante la facoltà di essere ammesso al pagamento dell'oblazione allo scopo di estinguere il reato, dai seguenti soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pubblico Ministero, prima della presentazione della richiesta di decreto penale; • Giudice, contestualmente al decreto penale di condanna.
----------------------	--

La domanda di oblazione può essere proposta dall'indagato/imputato personalmente o a mezzo del difensore e si presenta:

- durante le indagini preliminari, al Pubblico Ministero (che la trasmette, unitamente agli atti del procedimento, al Giudice per le Indagini Preliminari);
- ciò vale anche quando il Pubblico Ministero, prima di presentare richiesta di decreto penale di condanna, ha avvisato l'interessato della facoltà di chiedere, prima che sia emesso tale decreto, di essere ammesso all'oblazione, il cui pagamento estingue il reato;
- se non è stato dato l'avviso di cui sopra, nel decreto penale deve essere fatta menzione della relativa facoltà dell'imputato, nel qual caso la domanda di oblazione deve essere presentata al G.I.P. contestualmente all'atto di opposizione al decreto penale di condanna;
- negli altri casi, concluse le indagini, la domanda si presenta al Giudice che procede, prima dell'apertura del dibattimento;
- tuttavia, se nel dibattimento l'originaria imputazione viene modificata in altra per la quale sia ammissibile l'oblazione, l'imputato è rimesso in termini per richiederla [N.B.: se la suddetta modifica avviene soltanto in sentenza, la richiesta di oblazione è ammissibile solo se la difesa dell'imputato l'ha proposta nelle sue conclusioni contestualmente chiedendo al Giudice di dare al fatto una diversa qualificazione che consentisse l'oblazione: v. Cassazione, Sez. Unite Penali, sent. 28/02/2006 n. 7645 e sent. 22/07/2014, n. 32351];
- la domanda respinta all'apertura del dibattimento può essere riproposta sino all'inizio della discussione finale del dibattimento stesso; e, se ancora viene respinta con la sentenza, l'imputato può appellare sostenendo l'erroneità della decisione in ordine al rigetto della domanda di oblazione (art. 604, comma 7, Codice di Procedura Penale).

Ricevuta l'istanza, il Giudice laddove necessario acquisisce il parere del Pubblico Ministero e, dandone avviso all'interessato, pronuncia un'ordinanza che può essere:

- di ammissione all'oblazione con indicazione della somma dovuta per estinguere il reato;
- di diniego, con la disposizione, ove ne ricorrono i presupposti, della restituzione degli atti al Pubblico Ministero.

Il Giudice titolare del procedimento, in caso di ammissione all'oblazione, emette un'ordinanza con cui determina l'importo e ne fa dare comunicazione al richiedente.

L'ammesso all'oblazione riceverà o richiederà la "distinta delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia" contenente i dati del procedimento (anno e numero RG GIP oppure

DIB), la somma fissata a titolo di oblazione, le spese processuali “forfetizzate” da recuperare in misura fissa, le eventuali altre spese anticipate o prenotate a debito ripetibili per intero, i codici tributari e le istruzioni per la compilazione del modello F23. Un volta effettuato il pagamento presso un ufficio postale o un istituto bancario, l’interessato deve depositare presso la cancelleria dell’Ufficio G.I.P. o del Giudice del Dibattimento una copia del modello F23 con la data di accettazione e il timbro dell’istituto presso il quale è stato eseguito il pagamento.

Il Giudice, avuta prova del pagamento, se risulta già esercitata l’azione penale nei confronti dell’imputato, emette sentenza di non doversi procedere con la quale dichiara l’estinzione del reato, altrimenti (nella fase delle indagini preliminari) restituisce gli atti al Pubblico Ministero per le determinazioni di sua competenza. Quest’ultimo, se non ci sono indagini in corso per altri reati, richiede al Giudice l’archiviazione del procedimento.

Modulistica Disponibile in cancelleria il fac-simile del modello F23.

Assistenza legale Non necessaria.

Costi Importo dell’oblazione, delle spese processuali ed eventuali spese bancarie o postali.

Dove si richiede A seconda dei casi indicati nella sezione “Come funziona” di questa scheda, la richiesta deve essere depositata presso:

- Cancelleria GIP/GUP- Piano 2°- stanza 47- dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30.
- negli altri casi, concluse le indagini, la domanda si presenta al Giudice che procede, prima dell’apertura del dibattimento.

SERVIZIO <i>RESTITUZIONE CORPI DI REATO (Giannone)</i>	
Cos'è	È la richiesta di restituzione di beni sequestrati in un procedimento penale e custoditi presso l'ufficio giudiziario o presso terzi al Giudice singoli permessi di colloquio motivando la richiesta di volta in volta.
Normativa di riferimento	<ul style="list-style-type: none"> • Artt. 262, 264, 676 del Codice di Procedura Penale • Artt. 84 e segg. del Codice di Procedura Penale
Chi può richiedere il servizio	<ul style="list-style-type: none"> • Indagati/imputati • Difensori delle parti; • Terzi proprietari del bene sequestrato
Documentazione necessaria	<p>Istanza scritta in carta semplice corredata da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • copia notificata del provvedimento del Giudice che dispone il dissequestro e la restituzione • documento d'identità del richiedente • licenza di valido porto d'armi (in caso di restituzione di armi).
Come funziona	<p><u>Beni custoditi presso l'Ufficio corpi di reato</u> L'istanza di restituzione deve indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • numero del procedimento penale; • dati dell'istante proprietario del bene; • ragioni a supporto della restituzione (con relativa documentazione); • elenco dettagliato dei beni di cui si richiede la restituzione, • l'eventuale grado di parentela • i dati anagrafici del richiedente. <p>In caso di restituzione di armi, occorre esibire licenza di valido porto d'armi. Nel caso in cui non la persona non sia in possesso della licenza di valido porto d'armi, perché scaduta, l'avente diritto potrà ritirare l'arma accompagnato da una terza persona di fiducia, purché munita di valido porto d'armi e documento d'identità (solo nell'ipotesi di armi per uso caccia, sportivo o scenico).</p> <p>Nel caso in cui l'avente diritto alla restituzione non abbia la possibilità di farsi accompagnare da altra persona con le modalità sopra descritte, ovvero trattasi di armi non da caccia o sportive (quindi armi comuni da sparo per uso difesa personale quali le pistole o i revolver), questi dovrà munirsi di apposito nulla osta al trasporto che viene rilasciato dall'Ufficio di Polizia Amministrativa e Sociale - Sezione Armi ed Esplosivi - presso la Questura, previa esibizione del provvedimento del Giudice di dissequestro e restituzione.</p> <p><u>Beni custoditi presso terzi</u> L'avente diritto deve recarsi presso il custode per il ritiro del bene munito dei seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • copia notificata del provvedimento del Giudice che dispone il dissequestro e la restituzione; • verbale di dissequestro redatto dalla Polizia Giudiziaria operante; • documento d'identità.
Modulistica	Non disponibile.
Assistenza legale	Non necessaria.
Costi	<p>La procedura è esente da contributo unificato.</p> <p>In caso di condanna, la restituzione avviene previo il pagamento delle spese di custodia. Le spese di custodia sono dovute in ogni caso dall'avente diritto alla restituzione (quindi anche non sia intervenuta sentenza di condanna) per il periodo successivo al trentesimo giorno dalla comunicazione del provvedimento di restituzione.</p>
Dove si richiede	Tribunale di Siracusa - Ufficio Corpi di reato - Piano 1° – Stanza 3. Orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30.

SERVIZIO *LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ (Perricone)*

Cos'è	<p>La legge 120/2010 prevede la possibilità di sostituire le pene dell'arresto e dell'ammenda per guida in stato di ebbrezza, con la pena del lavoro di pubblica utilità, di cui all'art. 54 del d.lgs. 274/2000.</p> <p>Il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli enti di assistenza sociale o volontariato. La prestazione di lavoro, ai sensi del decreto ministeriale 26 marzo 2001, viene svolta a favore di persone affette da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex detenuti o extracomunitari; nel settore della protezione civile, nella tutela del patrimonio pubblico e ambientale o in altre attività pertinenti alla specifica professionalità del condannato.</p> <p>L'attività viene svolta nell'ambito della provincia in cui risiede il condannato e comporta la prestazione di non più di sei ore di lavoro settimanale da svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. Tuttavia, se il condannato lo richiede, il Giudice può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità per un tempo superiore alle sei ore settimanali. La durata giornaliera della prestazione non può comunque oltrepassare le otto ore.</p> <p>Il ragguaglio della pena pecuniaria è di 250 € per un giorno di lavoro di pubblica utilità. Le amministrazioni e gli enti presso cui viene svolta l'attività lavorativa, assicurano il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati.</p> <p>In caso di svolgimento positivo, la confisca del veicolo viene revocata, la sospensione della patente ridotta alla metà ed il reato si estingue.</p>
Normativa di riferimento	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 186 comma 9-bis, 187 comma 8-bis e 224bis del Codice della Strada • Art. 54 del D.lgs. 274/2000 • Art. 165 del Codice Penale.
Chi può richiedere il servizio	<ul style="list-style-type: none"> • Il difensore del guidatore al quale è stato notificato il verbale di contestazione per guida in stato di ebbrezza.
Documentazione necessaria	Istanza in forma scritta.
Come funziona	<p>Il difensore deve prendere contatti con il responsabile del progetto all'interno dell'ente convenzionato concordando la tipologia di lavoro e l'orario. L'ente può rifiutare la disponibilità all'inserimento nel caso non ritenesse la persona adeguata al tipo di lavoro proposto.</p> <p>Raggiunto l'accordo tra la parte e l'ente gli stessi redigono una dichiarazione di disponibilità (sulla base del modello predisposto dall'ufficio GIP) che l'avvocato porterà all'udienza o all'ufficio che si occupa dei decreti penali per consentire al Giudice di sostituire la pena.</p> <p>L'elenco degli enti convenzionati può essere consultato dal legale che presenta l'istanza presso la segreteria della Presidenza.</p>
Modulistica	Non presente.
Assistenza legale	L'assistenza di un difensore è indispensabile.
Costi	Nessuno.
Dove si richiede	<p>Le istanze devono essere depositate presso la Cancelleria del Giudice che procede, e precisamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cancelleria GIP/GUP - Piano 2°- stanze 39, 41 e 42. • Sezione Penale – Ufficio Dibattimento - Piano 2°stanze 1-2-3-4.
Orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30.	

SERVIZIO *ISTANZA DI COLLOQUIO CON IL DETENUTO (Campisi)*

Cos'è	Il servizio si occupa di ricevere le richieste volte ad ottenere il permesso per un colloquio con un soggetto sottoposto a misure di detenzione.
Chi può richiedere il servizio	<p>Il coniuge, il convivente, i parenti e gli affini entro il quarto grado delle persone detenute, nonché terze persone qualora sussistano ragionevoli motivi.</p> <p>La richiesta deve essere presentata personalmente dal richiedente, oppure dal difensore del detenuto (con fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente) o da persona delegata (in tal caso richiesta con firma autenticata e fotocopia del documento del richiedente) oppure dal detenuto con richiesta presso l'ufficio matricola del carcere.</p>
Documentazione necessaria	<p>Ai fini della richiesta del permesso di colloquio è utile accompagnare la richiesta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - certificazione anagrafica che, solo per i cittadini italiani e dell'Unione Europea, può essere sostituita da autocertificazione. - un documento in carta libera in cui si specifica il nome della persona detenuta con cui si richiede il colloquio ed il grado di parentela. - Stato di famiglia (se il richiedente è un convivente del detenuto) o un'autodichiarazione (solo per i cittadini italiani e dell'Unione Europea). - Il richiedente deve esibire un documento originale di identità valido e allegarne copia all'istanza.
Modulistica	<p>Modulo istanza di permesso di colloquio con persona detenuta GIP/GUP Modulo istanza di permesso di colloquio con persona detenuta Sezione Penale Modulo istanza di permesso di colloquio con persona detenuta Corte di Assise</p>
Assistenza legale	Non necessaria.
Costi	Nessuno.
Dove si richiede	<p>Per i procedimenti pendenti avanti al GIP/GUP, la domanda va depositata nella Cancelleria GIP/GUP - Piano 2°- stanze 39, 41 e 42.</p> <p>Nella fase dibattimentale, la domanda va depositata nelle Cancellerie del Dibattimento Penale – Piano 2°- stanze 1-2-3-4-31.</p> <p>Orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30.</p> <p>Dopo la pronuncia delle sentenze di primo grado, deve essere autorizzato dal direttore dell'istituto penitenziario.</p>

SERVIZIO *INFORMAZIONI PER IL TESTIMONE* (Campisi)

Cos'è	<p>La testimonianza costituisce un dovere, a cui la persona non può sottrarsi. Una volta citato, il testimone ha l'obbligo di presentarsi, di attenersi alle prescrizioni date dal giudice in relazione alle esigenze processuali e di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte.</p> <p>Nel caso in cui per il giorno dell'udienza in cui si è citati sopravviene un impedimento che rende impossibile la presenza, il testimone dovrà comunicarlo tempestivamente, segnalando le ragioni. In tal caso, se il giudice riterrà fondato l'impedimento, verrà disposta una nuova citazione per una successiva udienza.</p> <p>L'art. 366 c.p. punisce il testimone che ottiene con mezzi fraudolenti l'esenzione dall'obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio.</p> <p>Nel caso in cui il testimone regolarmente citato non compaia, senza addurre un legittimo impedimento, potrà esserne disposto l'accompagnamento coattivo e potrà altresì essere condannato al pagamento di una somma da € 51 a € 516 a favore della cassa delle ammende nonché alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa, ai sensi dell'art. 133 c.p.p..</p> <p>Il testimone ha l'obbligo di rispondere secondo verità alle domande che gli sono poste. L'art. 372 c.p. punisce il testimone che si rifiuta di rispondere, che afferma il falso ovvero tace ciò che sa.</p>
Il permesso del datore di lavoro	Il datore di lavoro non può impedire al suo dipendente di assentarsi dal posto di lavoro per andare a testimoniare. Nel caso sia necessario, il cancelliere presso l'ufficio giudiziario potrà rilasciare un apposito certificato per giustificare tale assenza.
Chi può astenersi	<p>Alcuni soggetti possono astenersi dal testimoniare.</p> <p>I prossimi congiunti dell'imputato (art. 307, c. 4 c.p.) che hanno la facoltà e non l'obbligo di testimone salvi i casi disposti dall' art. 199, c. 1 c.p.p.</p> <p>Gli ecclesiastici cattolici e i ministri delle confessioni i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria (art. 200 c.p.p.)</p> <p>Gli avvocati, i notai, i medici e tutte le categorie tenute ad osservare il segreto d'ufficio salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria (art. 200 c.p.p.)</p> <p>I pubblici ufficiali sulle materie coperte dal segreto d'ufficio salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria (art. 201 c.p.p.), politico o militare.</p>
Le sanzioni	Il testimone renitente o reticente incorre in un reato punito con la reclusione. Il testimone non può essere arrestato in udienza. Se il testimone ritratta il falso o afferma il vero prima che la sentenza sia stata pronunciata viene dichiarato non punibile. Non è punibile chi commette falsa testimonianza per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se stesso o un prossimo congiunto da una condanna penale (art. 384 c.p.)
Indennità e rimborsi	Per la descrizione di questo servizio, si veda la scheda denominata "Richiesta di liquidazione indennità a testimone citato in un procedimento penale" riportata nella sezione "Altri servizi".

SERVIZIO	PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA PENALE (Campisi)
Cos'è	Le persone con un reddito molto basso possono chiedere di essere difese nell'ambito di un procedimento penale, facendosi assistere e rappresentare in giudizio da un avvocato senza dover pagare le spese di difesa e le altre spese processuali, poiché queste vengono pagate dallo Stato o sono esentate con la prenotazione a debito.
Normativa di riferimento	D.M. 01/04/2014; D.M. 02/07/2012; L. 25/2005; D.P.R. 115/2002. L. 134/2001, artt. dal 74 al 141; L. 217/1990.
Chi può richiedere il servizio	<p>Possono richiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato: i cittadini italiani; gli stranieri (regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare); gli apolidi; gli indagati, gli imputati, i condannati, gli offesi dal reato, i danneggiati che intendano costituirsi parte civile, i responsabili civili o civilmente obbligati per l'ammenda, coloro che (offesi dal reato – danneggiati) intendano esercitare azione civile per risarcimento del danno e restituzioni derivanti da reato.</p> <p>Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a 11.528,41 €. Se il richiedente convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'interessato stesso. Solo nell'ambito penale il limite di reddito è elevato di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.</p> <p>Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità (processi in cui gli interessati del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi).</p>
Documentazione necessaria	<p>La domanda in carta semplice può essere presentata personalmente dall'interessato con allegata fotocopia di un documento di identità valido; oppure può essere presentata dal difensore che dovrà autenticare la firma di chi sottoscrive la domanda; oppure può essere spedita via PEC o con raccomandata a.r., allegando fotocopia di un documento di identità valido del richiedente. La domanda deve essere firmata esclusivamente e personalmente dall'interessato, a pena di inammissibilità, e la firma deve essere autenticata dal difensore o dal funzionario che riceve la domanda. Non è ammessa la richiesta in forma orale, nemmeno in udienza.</p> <p>Nella domanda occorre indicare: la richiesta di ammissione al patrocinio; le generalità anagrafiche e codice fiscale del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare; l'attestazione dei redditi percepiti l'anno precedente alla domanda (autocertificazione); l'impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al beneficio. La mancanza, anche di uno solo di tali elementi rende la domanda inammissibile.</p> <p>Se il richiedente è detenuto la domanda può essere presentata al direttore dell'istituto carcerario che ne cura la trasmissione al magistrato che procede. Se il richiedente è agli arresti domiciliari o sottoposto a misura di sicurezza la domanda può essere presentata ad un ufficiale di polizia giudiziaria che ne cura la trasmissione al magistrato che procede. Se il richiedente è straniero (extracomunitario) la domanda deve essere accompagnata da una certificazione (per i redditi prodotti all'estero) dell'autorità consolare competente che attesti la verità di quanto dichiarato nella domanda. In caso di impossibilità, la certificazione può essere sostituita da autocertificazione. Se il richiedente è straniero ed è detenuto, internato per esecuzione di misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, la certificazione consolare può essere prodotta entro venti giorni dalla data di presentazione dell'istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell'interessato (oppure può essere sostituita da autocertificazione).</p>
Come funziona	Il patrocinio a spese dello Stato può essere richiesto per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed incidentali, comunque connesse. Nella fase dell'esecuzione, nel procedimento di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nei processi relativi all'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o per quelli di competenza del tribunale di sorveglianza

(sempre che l'interessato possa o debba essere assistito da un difensore) occorre presentare autonoma richiesta di ammissione al beneficio. Nei procedimenti civili per il risarcimento del danno o restituzioni derivanti da reato, (quando le ragioni non risultino manifestamente infondate) l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ha effetti per tutti i gradi di giurisdizione.

Il patrocinio a spese dello Stato è escluso: nei procedimenti penali per reati di evasione in materia di imposte; se il richiedente è assistito da più di un difensore (è ammesso invece, ora, nei procedimenti relativi a contravvenzioni); per i condannati con sentenza definitiva per i reati di associazione mafiosa, e connessi al traffico di tabacchi e agli stupefacenti (modifiche apportate dalla legge 24 luglio 2008, n. 125).

Per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in ambito penale occorre presentare domanda indirizzata all'ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo e, quindi, alla cancelleria: del GIP (se il procedimento è nella fase delle indagini preliminari); del giudice che procede (se il procedimento è nella fase successiva); del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (se il procedimento è davanti alla Corte di Cassazione). Il giudice competente, valuta la richiesta ed entro 10 giorni decide con decreto motivato che viene depositato in cancelleria (accoglimento, oppure non ammissibilità, oppure rigetto).

Del deposito viene dato avviso all'interessato (se detenuto, il decreto gli viene notificato).

Copia della domanda e del decreto che decide sull'ammissione al beneficio sono trasmesse all'Ufficio delle Entrate territorialmente competente per la verifica dei redditi dichiarati.

L'interessato può scegliere un difensore di fiducia tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato tenuti presso il Consiglio dell'Ordine del distretto della competente corte di appello e, nei casi previsti dalle leggi, può nominare un consulente tecnico e un investigatore privato autorizzato.

Contro il provvedimento di rigetto, l'interessato può presentare ricorso al presidente della corte di appello entro 20 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza. Il ricorso è notificato all'Ufficio delle Entrate. L'ordinanza che decide sul ricorso è notificata entro 10 giorni all'interessato e all'Ufficio delle Entrate che, nei 20 giorni successivi, possono proporre ricorso in Cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato.

Modulistica	Non presente.
Assistenza legale	Non necessaria.
Costi	Nessuno.
Dove si richiede	Per il Dibattimento, la domanda deve essere presentata presso il Tribunale di Siracusa - Piano 1°- stanze 3 e 17. Per il GIP/GUP, Piano 1°- stanza 7. Per la Corte d'Assise, Piano 0- stanza 15. Orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30.

SERVIZIO	FORMAZIONE ALBI GIUDICI POPOLARI (CORTE D'ASSISE) (Perricone)
Cos'è	I giudice popolare è il cittadino italiano chiamato a comporre, a seguito di estrazione a sorte da apposite liste, la Corte di Assise e la Corte di Assise d'Appello. Per ogni Corte d'assise e Corte d'assise d'appello è formata una lista per i giudici popolari ordinari e una per i giudici popolari supplenti. Chi vuole entrare a far parte delle liste deve presentare richiesta al Sindaco del comune in cui risiede.
Normativa di riferimento	L. 287/1951.
Chi può richiedere il servizio	Tutti i cittadini italiani che abbiano i seguenti requisiti: <ul style="list-style-type: none"> • cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici; • buona condotta morale; • età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni; • titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo. Per i giudici popolari di Corte d'assise d'appello è richiesto titolo finale di studi di scuola media di secondo grado. Non possono fare il giudice popolare: i magistrati e i funzionari in servizio all'ordine giudiziario, gli appartenenti alle forze armate e alla polizia e i membri di culto e religiosi di ogni ordine e congregazione.
Documentazione necessaria	<ul style="list-style-type: none"> • Domanda in carta semplice indirizzata al Sindaco del Comune di residenza nella quale si autocertifica di essere in possesso dei requisiti necessari. • Documento d'identità in corso di validità.
Come funziona	Ogni due anni (anno dispari) i sindaci invitano con manifesti pubblici coloro che sono in possesso dei requisiti e non sono già iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, a chiedere di essere iscritti nell'elenco integrativo dei giudici popolari della Corte d'assise e della Corte d'assise d'appello Vengono formati gli elenchi e verificato il possesso dei requisiti dei richiedenti. Il sindaco trasmette quindi gli elenchi al presidente del tribunale competente per territorio. Una apposita commissione unifica gli elenchi pervenuti dai comuni del mandamento e compone: <ul style="list-style-type: none"> • l'elenco di tutte le persone del mandamento che hanno i requisiti per assumere l'incarico di giudice popolare nelle corti d'assise • l'elenco di tutte le persone del mandamento che hanno i requisiti per assumere l'incarico di giudice popolare nelle corti d'assise d'appello Gli elenchi sono trasmessi ai comuni e affissi all'albo pretorio. Chiunque può presentare reclamo contro eventuali omissioni, cancellazioni o indebite iscrizioni entro 15 giorni dall'affissione all'albo pretorio. L'elenco dei giudici popolari di corte d'assise e gli eventuali reclami viene trasmesso al presidente del tribunale ove ha sede la corte d'assise. L'elenco dei giudici popolari di corte d'assise d'appello e gli eventuali reclami viene trasmesso al presidente del tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello. Gli elenchi vengono rivisti e controllati anche alla luce degli eventuali reclami. Vengono formati gli albi definitivi dei giudici popolari di corte d'assise e dei giudici popolari di corte d'assise d'appello secondo l'ordine alfabetico e con numerazione progressiva, unificando gli elenchi dei vari mandamenti. Gli albi definitivi sono approvati con decreto e trasmessi a ciascun comune per la pubblicazione della parte che lo riguarda. Avverso gli albi definitivi è possibile presentare ricorso. Decorso quindici giorni dalla pubblicazione degli albi definitivi, il presidente del Tribunale del capoluogo del distretto di Corte di Appello forma le liste generali dei giudici popolari ordinari per le Corti di Assise di Appello e comunica le liste generali dei giudici popolari ordinari ai presidenti del Tribunale dei luoghi ove hanno sede le Corti di Assise.

La stessa operazione compie il presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Corte di Assise relativamente ai giudici popolari della Corte stessa, escludendo dalle liste generali dei giudici popolari ordinari di Corte di Assise i giudici compresi in quelle per le Corti di Assise di Appello.

Successivamente, in pubblica udienza, si procede all'estrazione per sorteggio da un'urna contenente tanti numeri quanti sono i numeri corrispondenti ai nominativi compresi negli albi definitivi fino al raggiungimento del numero dei giudici popolari prescritto. Il nominativo corrispondente al numero sorteggiato va a formare la lista generale rispettivamente degli uomini e delle donne.

In maniera analoga si procede per la formazione della lista dei giudici popolari supplenti.

Tutti gli iscritti nelle liste generali dei giudici popolari sono destinati a prestare servizio nel biennio successivo.

Ogni tre mesi la Corte d'Assise e la Corte d'Assise d'Appello estraggono 50 nominativi. Entro 5 giorni dall'estrazione, il presidente fissa giorno e ora per la presentazione davanti a sé dei giudici estratti. I giudici popolari estratti sono convocati anche oralmente a mezzo di agenti della forza pubblica.

All'udienza il presidente dispensa i giudici popolari che ne fanno richiesta e risultano legittimamente impediti. Poi il presidente chiama a prestare servizio, nell'ordine di estrazione a sorte, tanti giudici popolari quanti ne occorrono per formare il collegio.

La nomina dura tre mesi, salvo prosecuzione del processo.

Coloro che hanno prestato servizio in una sessione d'assise non possono essere chiamati ad esercitare le loro funzioni nelle sessioni della parte rimanente del biennio. L'ufficio di giudice popolare è obbligatorio.

Chi, essendo chiamato a prestare tale servizio, non si presenta senza giustificato motivo, è condannato al pagamento di una somma da euro 2,58 a euro 15,49 nonché alle spese dell'eventuale sospensione o del rinvio del dibattimento.

Per essere esonerati dal servizio si deve presentare certificato medico della ASL prima della comparizione o durante la seduta di comparizione per il giuramento.

I giudici popolari nominati ricevono un compenso giornaliero stabilito per legge e un rimborso per spese di viaggio se l'Ufficio è prestato fuori del comune di residenza.

Modulistica Non presente.
Consultare il sito del Comune di residenza.

Assistenza legale Non necessaria.
Costi Nessuno.

Dove si richiede Comune di residenza.

SERVIZIO	<i>RICHIESTA DI PAGAMENTO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA (Campisi)</i>
Cos'è	Il servizio riguarda la richiesta finalizzata a ottenere il pagamento delle spese di giustizia.
Normativa di riferimento	Decreto del Presidente della Repubblica n.115/2002 (Testo Unico sulle spese di giustizia) e successive modifiche e integrazioni.
Chi può richiedere il servizio	<ul style="list-style-type: none"> • Testimoni nel processo penale • Giudici onorari • Giudici popolari • Interpreti • Periti • Difensori • Custodi di beni in sequestro
Documentazione necessaria	Istanza in carta semplice, completa dei dati anagrafici e delle coordinate bancarie del beneficiario, corredata dai documenti attestanti le spese di cui si chiede il rimborso e dalla dichiarazione dell'attività svolta, con specifica delle indennità spettanti.
Come funziona	Nella domanda è sempre obbligatorio inserire i seguenti dati: <ul style="list-style-type: none"> • nome e cognome (in accordo al proprio codice fiscale e quindi con doppi o tripli nomi); • data e luogo di nascita • codice fiscale • indirizzo di residenza (completo di numero civico e di C.A.P.) • numero di telefono cellulare e telefono fisso • indirizzo e-mail correttamente scritto • Codice IBAN personale intestato (o co-intestato) al beneficiario, correttamente scritto nella formula: IT-CIN EU (cifra di due numeri) CIN (lettera alfabetica) ABI (cifra di cinque numeri) CAB (cifra di cinque numeri) NUMERO DI CONTO CORRENTE (cifra di dodici numeri) • se disponibile, codice BIC/SWIFT (codice alfa-numero composto da otto a dodici caratteri).
Modulistica	Scheda anagrafica beneficiario.
Assistenza legale	Non necessaria.
Costi	Nessuno.
Dove si richiede	Per i testimoni, la richiesta deve essere presentata presso il Tribunale di Siracusa-Ufficio Spese di Giustizia - Piano 0 - stanza 11. Per gli interpreti e i CTU, si veda la relativa scheda riportata nella sezione "Altri servizi". Per il patrocinio a spese dello Stato e per la difesa di ufficio la richiesta deve essere depositata presso il Tribunale di Siracusa: Per il Dibattimento, Piano 1°- stanza 3. Per il GIP/GUP, Piano 1°- stanza 7. Per la Corte d'Assise, Piano 0 -stanza 15. Per quanto riguarda i custodi di beni in sequestro, si veda la relativa scheda riportata nelle sezione "Altri servizi". Orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30, fatta eccezione per i testimoni.

SERVIZIO

***ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI CONSULENTI TECNICI
D'UFFICIO (CTU) E DEI PERITI [PENALE]***

Cos'è

Per la descrizione di questo servizio, si veda la scheda denominata “Iscrizione all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio (CTU) e dei periti”, riportata nella sezione “Altri servizi”.

SERVIZIO

***RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE PER IL CONSULENTE
TECNICO D'UFFICIO (CTU) E L'INTERPRETE NOMINATO
DAL GIUDICE PENALE***

Cos'è

Per la descrizione di questo servizio, si veda la scheda denominata “Richiesta di liquidazione per il consulente tecnico d'ufficio (CTU), il perito e l'interprete”, riportata nella sezione “Altri servizi”.

SERVIZIO

***RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE PER IL CUSTODE
NOMINATO DAL GIUDICE PENALE***

Cos'è

Per la descrizione di questo servizio, si veda la scheda denominata “Richiesta di liquidazione per il custode”, riportata nella sezione “Altri servizi”.

SERVIZIO	RICHIESTA LIQUIDAZIONE INDENNITÀ A TESTIMONE CITATO IN UN PROCEDIMENTO PENALE (Campisi)
Cos'è	<p>Il testimone citato in un processo penale ha diritto al rimborso delle spese di viaggio e delle indennità previste dalla normativa di riferimento.</p> <p>Ai testimoni residenti nel Comune in cui si trova l'Ufficio giudiziario presso cui sono stati citati ovvero residenti in un Comune che dista non oltre due chilometri e mezzo da quello presso il quale ha sede l'ufficio giudiziario, spetta l'indennità di euro 0,36 al giorno.</p> <p>Ai testimoni non residenti spetta il rimborso delle spese di viaggio, per andata e ritorno, pari al prezzo del biglietto di seconda classe sui servizi di linea o al prezzo del biglietto aereo della classe economica, se autorizzato dall'autorità giudiziaria. Spetta, inoltre, l'indennità di euro 0,72 per ogni giornata impiegata per il viaggio, e l'indennità di euro 1,29 per ogni giornata di soggiorno nel luogo dell'esame. Quest'ultima è dovuta solo se i testimoni sono obbligati a rimanere fuori dalla propria residenza almeno un giorno intero, oltre a quello di partenza e di ritorno.</p> <p>Ai testimoni minori di anni quattordici non spetta alcuna indennità.</p> <p>Agli accompagnatori di testimoni minori degli anni quattordici o invalidi gravi spettano il rimborso spese e le indennità di cui agli articoli 45 e 46, sempre che essi stessi non siano testimoni.</p> <p>Ai dipendenti pubblici, chiamati come testimoni per fatti inerenti al servizio, spettano il rimborso spese e le indennità di cui agli articoli 45 e 46, salvo l'integrazione, sino a concorrenza dell'ordinario trattamento di missione, corrisposta dall'amministrazione di appartenenza.</p> <p>Le indennità e i rimborsi per le spese di viaggio spettanti ai testimoni e ai loro accompagnatori sono corrisposti a domanda.</p> <p>Gli interessati devono presentare la domanda all'autorità presso cui sono stati chiamati a testimoniare. La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, non oltre cento giorni dalla data della testimonianza.</p>
Normativa di riferimento	Artt. 45, 46 e 71 del Decreto del Presidente della Repubblica n.115/2002 (Testo Unico sulle spese di giustizia) e successive modifiche e integrazioni.
Come funziona	<p>Ai fini della liquidazione delle spese di viaggio, il testimone deve produrre la seguente documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'atto di citazione notificato; • l'eventuale autorizzazione all'uso di mezzo aereo (da richiedere preventivamente all'Autorità Giudiziaria, tramite la cancelleria del giudice che raccoglie la deposizione); • l'attestazione di presenza all'udienza richiesta al cancelliere; • i titoli di viaggio (o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di avvenuto utilizzo di mezzi di trasporto diversi da quelli di linea). <p>Nella domanda è sempre obbligatorio inserire i seguenti dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nome e cognome (in accordo al proprio codice fiscale e quindi con doppi o tripli nomi); • data e luogo di nascita • codice fiscale • indirizzo di residenza (completo di numero civico e di C.A.P.) • numero di telefono cellulare e telefono fisso • indirizzo e-mail correttamente scritto • Codice IBAN personale intestato (o co-intestato) al beneficiario, correttamente scritto nella formula: IT-CIN EU (cifra di due numeri) CIN (lettera alfabetica) ABI (cifra di cinque numeri) CAB (cifra di cinque numeri) NUMERO DI CONTO CORRENTE (cifra di dodici numeri) • se disponibile, codice BIC/SWIFT (codice alfa-numero composto da otto a dodici caratteri).
Modulistica	Modulo istanza di rimborso spese di viaggio del testimone. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Assistenza legale	Non necessaria.
Costi	Nessuno.
Dove si richiede	La richiesta deve essere depositata o fatta pervenire per posta ordinaria al Tribunale di Siracusa, Viale Santa Panagia, 109 - Ufficio Spese di Giustizia- Piano 0- stanza 11.

ALTRI SERVIZI

SERVIZIO	CONTRIBUTO UNIFICATO DI ISCRIZIONE A RUOLO (Dipasquale)
Cos'è	<p>Dal 1° marzo 2002 la tassazione per le spese degli atti giudiziari si basa sul "contributo unificato di iscrizione a ruolo" che ha sostituito tutte le altre imposte precedentemente previste per i procedimenti civili e amministrativi (imposte di bollo, tassa di iscrizione a ruolo, diritti di cancelleria).</p> <p>Il contributo unificato è quindi l'importo dovuto al momento dell'iscrizione a ruolo e si applica per ciascun grado di giudizio nel processo civile, compresa la procedura concorsuale, e di volontaria giurisdizione, e nel processo amministrativo.</p> <p>Il contributo unificato è dovuto, in base al valore (a scaglioni) della controversia o alla sua tipologia.</p>
Come si paga	<p>Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le tabaccherie, tramite PAGOPA • modalità telematiche.
Pagamento del contributo in caso di iscrizioni telematiche	<p>Nel caso di iscrizioni a ruolo telematiche, se il pagamento del contributo unificato avviene acquistando il contrassegno adesivo, che risulta dalla scansione della nota di iscrizione a ruolo, occorre consegnare successivamente il contrassegno in cancelleria.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nel caso dei decreti ingiuntivi, la consegna deve avvenire subito dopo che l'avvocato riceve la PEC di accoglimento del decreto; in mancanza, decorsi 30 giorni, la cancelleria provvede al recupero coattivo; - Negli altri casi, il contributo va consegnato entro la prima udienza di comparizione; in mancanza, la cancelleria provvede ad inviare una PEC all'avvocato, che ha 30 giorni di tempo per provvedere, decorso i quali si procede al recupero coattivo.
Omesso o insufficiente contributo unificato	<p>In caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato si applicano gli articoli 247-249 del D.P.R. n. 115/2002 (testo unico sulle spese di giustizia) e nell'importo iscritto a ruolo sono calcolati gli interessi al saggio legale, decorrenti dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo.</p>
Rimborso	<p>Il diritto al rimborso sussiste nel caso di versamento non dovuto o eccedente. Il diritto al rimborso deve essere esercitato a pena di decaduta entro 2 anni dal pagamento.</p> <p>Chiare istruzioni sono contenute nella circolare MEF 33/2007.</p>
Modulistica	Modulo istanza rimborso contributo unificato

SERVIZIO	RICHIESTA COPIE ATTI SU PROCEDIMENTI CIVILI (Dipasquale - Chinigò)
Cos'è	<p>Si possono richiedere le copie di qualsiasi atto, documento o provvedimento depositato presso gli Uffici Giudiziari.</p> <p>Le copie possono essere:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Semplici</u>, ovvero richieste allo scopo di conoscere il contenuto dell'atto, tipicamente per motivi di studio. Le copie così ottenute non hanno alcun valore legale mancando della certificazione di conformità all'originale apposta dalla cancelleria. - <u>Autentiche</u>, ovvero munite della certificazione di conformità all'originale e quindi aventi lo stesso valore legale dell'atto originale di cui sono copia (sono richieste per poter procedere alla notificazione degli atti e dei provvedimenti o per poter utilizzare gli stessi in altri procedimenti o presso altre amministrazioni pubbliche). - <u>Esecutive</u>, servono per procedere all'esecuzione forzata di un provvedimento
Normativa di riferimento	<p>Art. 743,744,745 codice di procedura civile.</p> <p>Con riguardo alle <u>copie autentiche</u>, si rendono note le seguenti modifiche legislative ex Art. 52 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con la Legge n.114/2014, riguardanti i poteri di autentica dei difensori e degli ausiliari del Giudice:</p> <p>Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni;</p> <p>a) all'articolo 16-bis dopo il comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente;</p> <p>9-bis. <i>Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere. Il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all'originale. Il duplicato informatico di un documento informatico deve essere prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziari che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice.»;</i></p> <p>[omissis]</p> <p>1-quinquies. <i>Il diritto di copia autentica non è dovuto nei casi previsti dall'articolo 16-bis, comma 9-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.»;</i></p>
Chi può richiedere il servizio	<p>Le parti e i loro difensori e, più in generale, chiunque ne abbia interesse.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le copie in forma esecutiva possono essere richieste solo dalla parte a cui favore è stato pronunciato il provvedimento o dai suoi successori. Alla stessa parte non può essere rilasciata più di una copia in forma esecutiva dello stesso atto. • Dal 25 giugno 2014, ai soggetti indicati nel D.L. 90/2014 e, tra questi, agli avvocati, viene attribuito il potere di autentica per gli atti e i provvedimenti esistenti nel fascicolo informatico di un determinato procedimento; l'avvocato quindi, visionando il fascicolo informatico attraverso il Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia o tramite il servizio POLISWEB, potrà "salvare" (download) sul proprio computer l'atto o il provvedimento da utilizzare, (ad. es., per una notifica) potendo egli stesso attestarne la conformità ai sensi della norma citata con l'ulteriore vantaggio di non dover pagare i diritti. <p>La disposizione sopra trascritta non si applica agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziari che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice.</p>
Come funziona e documentazione necessaria	<p>La richiesta va fatta specificando il numero e l'anno di iscrizione a ruolo del procedimento ed individuando gli atti di cui si chiede il rilascio della copia.</p> <p>La domanda presentata da parti terze deve ricevere l'autorizzazione del giudice.</p> <p>Le copie urgenti vengono rilasciate in due giorni lavorativi e i diritti sono triplicati.</p> <p>Non possono essere fornite ad esterni al processo copie o informazioni relative a procedimenti pendenti, stante il regime di segretezza e di tutela della privacy.</p> <p>Informazioni e copie di atti possono, tuttavia, essere fornite al cittadino che non è parte del processo solo nel caso egli dimostri di avere un interesse specifico, a seguito</p>

	dell'autorizzazione del Giudice titolare del procedimento. Può, ad esempio, essere rilasciata copia di una sentenza per motivi di studio e consultazione.
Modulistica	Per le copie di atti civili non sono necessari moduli, in quanto la richiesta viene annotata sull'originale dell'atto
Assistenza legale	Non necessaria.
Costi	I diritti di cancelleria per il rilascio della copia variano in base al tipo della richiesta (copia conforme/copia semplice, copia urgente/copia non urgente) e al numero delle pagine che compongono l'atto giudiziario (Si veda la tabella riguardante i "Diritti di copia e certificazione in vigore dal 15 luglio 2015" riportata nella sezione "Allegati" di questa Guida). Le copie richieste per uso studio ad esclusiva utilità della parte o del suo difensore non godono dell'esenzione dai diritti di copia. Sono esenti dal pagamento dei diritti di copia gli ammessi al patrocinio a spese dello Stato <u>quando le copie sono necessarie per l'esercizio della difesa</u> (art.107 D.P.R. n.115/2002).
Dove si richiede	Per le copie delle sentenze e di tutti gli atti esecutivi la richiesta va fatta presso: - Tribunale di Siracusa, viale Santa Panagia n. 109, liv. 3, stanza n. 14, per le copie dei decreti ingiuntivi: - Tribunale di Siracusa, viale Santa Panagia n. 109, liv. 3, stanza n. 8, per le copie degli atti dei procedimenti pendenti: - Tribunale di Siracusa, viale Santa Panagia n. 109, liv. 3, stanze n. 1,2,6,10,19, 20 ove sono custoditi tutti i fascicoli dei procedimenti da trattare alle udienze dei vari magistrati, a seconda della collocazione del fascicolo. per le copie degli atti in materia di volontaria giurisdizione: - Tribunale di Siracusa, viale Santa Panagia n. 109, liv. 1 stanze n. 21 (copie atti relativi a fascicoli definiti), 25 (copie atti relativi a tutele e curatele in corso), 26 (copie atti relativi ad amministrazioni di sostegno aperte), 27 (copie atti relativi a procedimenti con udienza fissata o in corso). per le copie di atti in materia fallimentare: - Tribunale di Siracusa, viale Santa Panagia n. 109 liv. 3 stanze n. 29, 29 bis, 30 (cancellerie dei giudici delegati) 32 (fascicoli definiti). per le copie di atti in materia di esecuzioni civili: - Tribunale di Siracusa, viale Santa Panagia n. 109 liv. 3 stanze n. 23 (decreti trasferimento), 26, 27 (atti relativi a procedure mobiliari), 28 e 28 bis (atti relativi a procedure immobiliari). Orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30.

SERVIZIO	PROCEDIMENTI PER CONVALIDA DI SFRATTO (Di Pasquale)
Cos'è	Con questa procedura, il proprietario di un immobile può far valere i propri diritti, obbligando coloro che non hanno titolo ad occuparlo a rilasciarlo. Lo sfratto può derivare da un contratto di locazione, di affitto o da rapporto di locazione d'opera (se il godimento di un immobile è il corrispettivo anche parziale di una prestazione di opera).
Normativa di riferimento	Articoli 657 e seguenti del codice di procedura civile
Chi può richiedere il servizio	Il locatore dell'immobile può intimare lo sfratto nei seguenti casi: <ul style="list-style-type: none"> • Per finita locazione prima della scadenza del contratto, con la contestuale citazione per la convalida; • Per finita locazione dopo la scadenza del contratto, con la contestuale citazione per la convalida; • Per morosità in caso di mancato pagamento del canone di affitto alle scadenze e chiedere nello stesso atto l'ingiunzione di pagamento per i canoni scaduti;
Documentazione necessaria	E' necessario preparare i seguenti documenti: <ul style="list-style-type: none"> • Atto giudiziario denominato "atto di intimidazione di sfratto e contestuale citazione per la convalida", notificato all'inquilino tramite Ufficiale Giudiziario. Con questo atto il proprietario convoca l'inquilino all'udienza di fronte al giudice del Tribunale del luogo dove l'immobile è situato. L'intimazione deve contenere l'avvertimento che, se non comparisce o comparendo non si oppone, il giudice convalida la licenza o lo sfratto. • Nota di iscrizione al ruolo, effettuata prima dell'udienza di comparizione. Il deposito telematico è facoltativo. I codici domanda sono i seguenti: <ul style="list-style-type: none"> - Intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione (art. 657 c.p.c.) - uso diverso – 030002 - Intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione (art. 657 c.p.c.) - uso abitativo - 030001 - Intimazione di sfratto per morosità (art. 658 c.p.c.) - uso abitativo - 030011 - Intimazione di licenza o di sfratto per morosità (art. 658 c.p.c.) - uso diverso - 030012 - Intimazione di licenza o di sfratto per cessazione del rapporto di locazione d'opera (art. 659 c.p.c.) - 030021
Come funziona	Il locatore deve notificare l'atto di intimazione di sfratto e contestuale citazione per la convalida all'inquilino tramite Ufficiale Giudiziario all'inquilino. Tra il giorno della notifica e quello dell'udienza devono intercorrere almeno 20 giorni. Il termine può essere abbreviato fino a metà su istanza dell'intimante. Successivamente alla notifica dell'atto e prima dell'udienza di comparizione, il locatore deve effettuare l'iscrizione al ruolo.
Udienza di comparizione	Le udienze si celebrano dal lunedì al venerdì. Se il giudice non tiene udienza il giorno indicato nell'atto di intimazione, l'udienza sarà rinviata al primo giorno utile di udienza del giudice. All'udienza di comparizione si possono verificare le seguenti circostanze: <ul style="list-style-type: none"> • Mancata comparizione del proprietario: gli effetti dell'atto di intimidazione cessano • Mancata comparizione o mancata opposizione dell'intimato: il giudice emette la convalida di sfratto e dispone con ordinanza in calce alla citazione l'apposizione della formula esecutiva

- Se l'intimato non compare, ha la possibilità di fare opposizione se prova di non aver avuto tempestiva conoscenza a causa di irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.

La formula esecutiva consente la fase dell'esecuzione dello sfratto, ovvero il rilascio forzato che si verifica quando l'immobile non viene rilasciato spontaneamente.

Sfratto per morosità

Se lo sfratto è stato intimato per morosità (mancato pagamento del canone), la convalida è subordinata all'attestazione in giudizio del locatore che la morosità persiste.

Il giudice pronuncia **separato decreto di ingiunzione per l'ammontare dei canoni scaduti** o da scadere fino all'esecuzione dello sfratto. Tale decreto ingiuntivo è immediatamente esecutivo, ma contro di esso può essere proposta opposizione.

La morosità del conduttore nel pagamento dei canoni può essere sanata in sede giudiziale se alla prima udienza il conduttore versa l'importo dovuto per tutti i canoni scaduti e per gli oneri accessori.

In caso di comprovate difficoltà economiche del conduttore, per la restituzione dell'importo può essere assegnato un termine non superiore a 90 giorni.

Se l'intimato, invece, nega la propria morosità **contestando l'ammontare** della somma pretesa, il giudice può disporre il pagamento della somma non controversa entro un termine non superiore a 20 giorni. Se non adempie, il giudice pronuncia decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni.

Se l'intimato compare e oppone eccezioni **senza prova scritta**, su istanza del locatore il giudice pronuncia ordinanza di rilascio, che è immediatamente esecutiva.

Modulistica //

Assistenza legale Non necessaria per l'intimato

Costi Per l'iscrizione a ruolo è dovuta:

- Marca da bollo da 27 €
- Contributo unificato secondo il valore della causa ridotto del 50 %
- Imposta di registro se è stato emesso il decreto ingiuntivo

Dove si richiede Tribunale di Siracusa Viale Santa Panagia, Cancelleria Contenzioso Civile – ufficio iscrizione a ruolo - Liv 3 stanza n. 9

SERVIZIO *DECRETO INGIUNTIVO EUROPEO (Dipasquale)*

Cos'è	<p>Si tratta di un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento che consente ai creditori di recuperare i crediti civili e commerciali non contestati, secondo una procedura uniforme che funziona in base a moduli standard.</p> <p>E' stato istituito con il Regolamento Ce 1896/2006.</p> <p>Si applica dal 12 dicembre 2008 in tutti gli Stati membri, eccetto la Danimarca, nelle controversie transfrontaliere (ossia le controversie in cui almeno una delle parti ha domicilio o residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello dell'organo giurisdizionale adito) in materia civile e commerciale.</p> <p>Questo procedimento è una procedura facoltativa alternativa a disposizione dei cittadini, parallelamente ai procedimenti previsti dalle normative nazionali degli Stati membri; è applicabile solo ai crediti pecuniari determinati, liquidi ed esigibili alla data in cui si propone la domanda di ingiunzione di pagamento europea.</p> <p>L'ingiunzione di pagamento europea viene riconosciuta ed eseguita automaticamente in tutti gli Stati membri, tranne in Danimarca, senza bisogno di una dichiarazione che ne riconosca la forza esecutiva (exequatur).</p>
Normativa di riferimento	<p>Regolamento (Ce) N. 1896/2006</p> <p>MODIFICHE: Regolamento (UE) 2015/2421 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2015 si applica a decorrere dal 14/07/2017</p>
Competenza	<p>La competenza giurisdizionale è determinata « conformemente alle norme di diritto comunitario applicabili in materia» e, quindi, in base ai criteri di cui al Regolamento UE 2012/21015 (rifusione Regolamento Bruxelles I - ante regolamento 44/2001).</p> <p>Il principio fondamentale è quello secondo cui la competenza spetta al giudice dello Stato membro in cui è domiciliato il convenuto, indipendentemente dalla cittadinanza di quest'ultimo. Il domicilio viene determinato a norma della legge dello Stato membro cui appartiene il Giudice adito. Per le persone giuridiche o le società il domicilio è determinato dalla sede sociale, dall'amministrazione centrale o del centro di attività principale.</p> <p>A prescindere dal principio di base sulla competenza, in talune circostanze il convenuto può essere citato davanti ai Giudici di un altro Stato membro. Ciò può avvenire nell'ambito dei casi elencati dal regolamento: le competenze speciali o esclusive, la competenza in materia di assicurazioni, contratti conclusi da consumatori e contratti individuali di lavoro.</p> <p>Le competenze speciali dei giudici comprendono, ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le materie contrattuali (in generale, davanti al Giudice del luogo in cui l'obbligazione è stata o deve essere eseguita); - le obbligazioni alimentari (in generale, davanti al Giudice del luogo in cui il creditore di alimenti ha il domicilio); - gli illeciti (davanti al Giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto). <p>Se il credito è connesso con un contratto concluso da un consumatore, per un uso ritenuto estraneo alla sua attività professionale e ove il convenuto sia il consumatore, sono competenti solo i Giudici dello Stato membro in cui il convenuto è domiciliato.</p>
Campo di applicazione - Materie escluse	<p>Il procedimento europeo riguarda le controversie transfrontaliere, ossia le controversie in cui almeno una delle parti ha domicilio o residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello dell'organo giurisdizionale adito.</p> <p>Sono escluse dall'ambito di applicazione le controversie in materia fiscale, doganale ed amministrativa o relative alla responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell'esercizio di pubblici poteri; quelle relative ai fallimenti, concordati e procedure similari, al regime patrimoniale dei coniugi, a testamenti e successioni, nonché al settore della sicurezza sociale.</p> <p>Sono altresì esclusi i crediti derivanti da obbligazioni non contrattuali, tranne che abbiano formato oggetto di un accordo fra le parti o vi sia stato riconoscimento del debito, o ancora se i crediti riguardano debiti liquidi</p>

Chi può richiedere il servizio	Il creditore di una obbligazione pecuniaria di importo determinato, liquida ed esigibile.
Come funziona	<p>L'emissione del provvedimento di ingiunzione si chiede utilizzando l'apposito modulo "Allegato I" (Modulo A)</p> <p>Il creditore non deve allegare nessuna prova scritta del credito (fattura, scrittura privata, ecc....) ma solo fornire una descrizione delle prove a sostegno della domanda, potendo fare riferimento a tutti i mezzi di prova ammissibili (e non solo a quelli documentali).</p> <p>Se il ricorso viene respinto, non è possibile proporre impugnazione. Il richiedente può far valere il credito mediante una nuova domanda d'ingiunzione di pagamento europea o mediante qualunque altro procedimento previsto dalla legislazione di uno Stato membro.</p> <p>Se il decreto viene emesso, la cancelleria provvede a comunicare al creditore istante l'avvenuto deposito del provvedimento e il ricorrente deve provvedere alla notifica alla controparte entro 60 giorni, altrimenti il decreto diviene inefficace.</p> <p>La notifica dell'ingiunzione segue le regole dello Stato in cui la notifica va effettuata: in Italia l'ingiunzione di pagamento europea deve essere notificata al debitore a cura della parte istante (credитore). E' opportuna, perciò, la nomina di un corrispondente (non necessariamente un legale) che ritiri in cancelleria le copie del decreto e provveda alla successiva notifica.</p> <p>Insieme all'ingiunzione di pagamento, al convenuto è notificato il modulo F per l'eventuale opposizione (entro 30 giorni) che deve essere proposta entro 30 giorni dalla notifica.</p> <p>Se non è stata presentata opposizione entro 30 giorni, l'ingiunzione di pagamento europea è dichiarata esecutiva, tenuto conto di un lasso di tempo adeguato concesso dal giudice affinché la domanda di opposizione possa arrivare a destinazione. Il giudice utilizza il modulo G per dichiarare che l'ingiunzione di pagamento europea è esecutiva e lo trasmette al ricorrente.</p>
Modulistica	Tutta la modulistica è reperibile sul portale della Giustizia Europea - vedi Modulistica europea - e può essere compilata nella lingua desiderata e poi stampata .
Assistenza legale	Non necessaria
Costi	<p>Le spese di introduzione del procedimento sono quelle previste da ciascuno Stato membro per la procedura nazionale di ingiunzione.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contributo unificato da calcolarsi in funzione del valore del credito ingiunto • 1 marca da € 27 per diritti forfezizzati per notifica.
Dove si richiede	Tribunale di Siracusa Viale Santa Panagia, 109 Cancelleria Contenzioso Civile

SERVIZIO	OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA (Dipasquale)
Cos'è	<p>Per la violazione di talune norme non penali sono previste sanzioni amministrative (di solito pecuniarie).</p> <p>Contro il provvedimento che le applica al trasgressore, questi può proporre OPPOSIZIONE per ottenere l'annullamento totale o parziale del provvedimento, o almeno una riduzione della sanzione.</p> <p>Va premesso che, in generale, salvo casi particolari riservati alla competenza di Organi giurisdizionali amministrativi, tributari o minorili, l'opposizione, che promuove un procedimento contro l'Autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione, si propone davanti al Giudice di Pace (per approfondimenti vedi scheda "Giudice di pace - Competenza Civile").</p> <p>Ma deve esser proposta davanti al Tribunale ordinario nei casi sotto elencati:</p> <p>A) Quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro; - di previdenza e assistenza obbligatoria; - di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette; - di igiene degli alimenti e delle bevande; - valutaria; - di antiriciclaggio. <p>B) Inoltre, il Tribunale ordinario è competente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se per la violazione è prevista una sanzione pecunaria superiore nel massimo a 15.493 euro; - quando, essendo la violazione punita con sanzione pecunaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, è stata applicata una sanzione superiore a 15.493 euro; - quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecunaria, sola o congiunta a quest'ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 [cioè violazioni in materia di assegni e di codice stradale].
Normativa di riferimento	<p>Decreto Legislativo 1 settembre 2011 n. 150, art. 5, 6</p> <p>Legge 24 novembre 1981, n.689, art.22</p>
Chi può richiedere il servizio	<p>Colui che riceve una sanzione amministrativa e la ritiene illegittima, non occorre (ma è consigliata) l'assistenza di un Avvocato.</p> <p>Il ricorso deve essere presentato personalmente dall'intestatario dell'infrazione (se si tratta di società, dal suo legale rappresentante) oppure da un avvocato munito di regolare mandato.</p> <p>Nell'atto notificato al trasgressore è indicato il Giudice davanti a cui può essere fatta l'opposizione e il termine per proporla. L'opposizione deve, a pena di inammissibilità, esser fatta ENTRO 30 GIORNI (60 per residenti all'estero) dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione. Il ricorso deve esporre TUTTE le richieste ed eventuali prove (documenti e testimoni); va depositato nella cancelleria del Giudice del luogo della violazione, oppure spedito con posta raccomandata (NON è valido, invece, l'invio a mezzo fax o e-mail). Si può anche chiedere la sospensione dell'esecuzione.</p>
Come funziona	<p>L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa dal Giudice, se richiesto e sentite le parti, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni.</p> <p>In caso di pericolo imminente di un danno grave e irreparabile, la sospensione può essere disposta con decreto pronunciato fuori udienza; ma diviene inefficace se non è confermata con ordinanza alla prima udienza successiva.</p> <p>Con il decreto che fissa l'udienza, il giudice ordina all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento ed alla contestazione o notificazione della violazione.</p>

<p>Il ricorso e il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente e all'autorità che ha emesso l'ordinanza.</p> <p>Nel giudizio di primo grado l'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente. L'autorità che ha emesso l'ordinanza può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati.</p> <p>Con la sentenza che accoglie l'opposizione il giudice può annullare in tutto o in parte l'ordinanza, oppure modificarla anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta, determinandola in una misura inferiore (comunque mai al di sotto del minimo previsto dalla legge).</p>	
Documentazione	1)Originale e 1 copia del ricorso 2)Originale dell'atto notificato a cui ci si oppone 3)Fotocopia delle produzioni che si intendono depositare 4)Documento di riconoscimento valido del ricorrente 5)Nota di iscrizione a ruolo e recapito telefonico
	N.B.: Può essere spedito per posta (NON con fax o e-mail) in piego raccomandato con a.r., insieme a fotocopia di valido documento d'identità del ricorrente.
Modulistica	Modulo atto di opposizione a sanzione amministrativa
Assistenza legale	Non necessaria
Costi	Gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta , salvo quanto previsto dall'art. 10, c.6-bis, D.P.R. 30/5/2002, n. 115, cioè: Contributo unificato in base al valore 27 € per diritti forfetizzati di notifica Per richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento: 98 € di Contributo Unificato tramite PAGOPA e 27 € per diritti forfetizzati di notifica
Dove si richiede	Tribunale di Siracusa Viale Santa Panagia, 109 Cancelleria Contenzioso Civile – Ufficio iscrizione a ruolo, Liv. 3 stanza n. 9

SERVIZIO	CERTIFICATO EUROPEO EX ART. 39 REGOLAMENTO 2201/03 (Di Pasquale)
Cos'è	<p>La parte che chiede o contesta il riconoscimento o che chiede una dichiarazione di esecutività di decisioni, rese in uno Stato membro e da far valere in altro Stato membro, in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, deve produrre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - una copia della decisione, che presenti le condizioni di autenticità prescritte; - il certificato di cui all'articolo 39. <p>Questo certificato è rilasciato, su richiesta di qualsiasi parte interessata, dall'autorità giurisdizionale o dall'autorità competente dello Stato membro d'origine, utilizzando il modello standard di cui all'allegato I (decisioni in materia matrimoniale) o all'allegato II (decisioni in materia di responsabilità genitoriale)</p> <p>Di esso non è richiesta alcuna legalizzazione.</p>
Normativa di riferimento	Art.39 Regolamento Cee n.2201 del 27/11/2003
Chi può richiedere il servizio	La parte interessata ad ottenere una dichiarazione di esecutività di decisioni, rese in uno Stato membro e da far valere in altro Stato membro, in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale.
Come funziona	Per il rilascio è necessario compilare un'istanza sulla base di un modello che viene consegnato in Cancelleria. (Vedi "Modulo Certificato Europeo ex art.39").
Documentazione	<ul style="list-style-type: none"> - una copia della decisione, che presenti le condizioni di autenticità prescritte; - il certificato di cui all'articolo 39.
Modulistica	Modulo Certificato Europeo ex art.39
Assistenza legale	Non necessaria
Costi	Due marche da bollo da Euro 16,00 e una da euro 3,84.
Dove si richiede	<p>La richiesta e il rilascio per l'utenza non professionale presso: Tribunale di Siracusa – Cancelleria contenzioso civile – liv. 0 stanza n. 5</p> <p>Informazioni telefoniche: 0931/752227</p> <p>Orario: dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:30</p>

SERVIZIO	PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA CIVILE (<i>Dipasquale</i>)
Cos'è	E' un istituto che vale nell'ambito di un processo civile ed anche nelle procedure di volontaria giurisdizione (separazioni consensuali, divorzi congiunti, ecc.) e consente alla persona non abbiente di ottenere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato, purché le sue pretese non risultino manifestamente infondate.
Normativa di riferimento	<ul style="list-style-type: none"> • Legge n. 34 del 29 marzo 2001 • Legge n. 149 del 28 marzo 2001 • artt. 74–89 e 119-136 Testo Unico spese giustizia D.P.R. 30.05.02 n. 115 • Legge n. 25 del 24 febbraio 2005
Chi può richiedere il servizio	<p>Il patrocinio a spese dello Stato è un beneficio riservato a coloro che, ad oggi, hanno un reddito annuo non superiore ad € 11.528,41.</p> <p>Possono ottenere il gratuito patrocinio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i cittadini italiani; - gli stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale; - gli apolidi; - gli enti od associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica.
Esclusioni	<p>Non è ammesso il patrocinio a spese dello Stato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nelle cause per cessione di crediti e ragioni altrui, (salvo se la cessione appaia fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti); - per i condannati con sentenza definitiva per i reati di associazione mafiosa, e connessi al traffico di tabacchi e agli stupefacenti. (novità introdotta dal pacchetto sicurezza - legge 125/2008)
Reddito	<p>Il reddito IMPONIBILE dell'interessato non deve superare € 11.528,41 (tetto così elevato per effetto del Decreto interministeriale Ministero Giustizia e MEF 7 maggio 2015 con decorrenza 27/08/2015 e modificabile ogni due anni dal Ministro della Giustizia) [ante euro 11.369,24 - ante euro 10.766,33 - ante euro 10.628,16]</p> <p>Attenzione: il reddito imponibile non è il reddito ISEE.</p> <p>Se l'interessato convive con il coniuge o altri familiari, il reddito, ai fini della concessione del beneficio, è costituito dalla somma dei redditi di tutti i componenti la famiglia.</p> <p>Si tiene conto solo del reddito dell'interessato nelle cause che hanno per oggetto diritti della personalità o se, nello stesso processo, gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti del nucleo familiare conviventi.</p> <p>Nella determinazione dei limiti di reddito si tiene conto anche dei redditi che sono esenti da IRPEF (esempio pensione invalidità, indennità accompagnamento, ecc.) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero a imposta sostitutiva.</p>
Come funziona	<p>Competente a decidere sull'ammissione a patrocinio a spese dello stato in materie civile è il consiglio dell'Ordine degli Avvocati il quale, verifica l'ammissibilità della domanda e decide sulla stessa in uno dei seguenti modi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - può dichiararla inammissibile; - respingerla; - ammettere in via anticipata e provvisoria, se ricorrono le condizioni di reddito e se le pretese non appaiono manifestamente infondate. <p>Se il Consiglio dell' Ordine degli Avvocati respinge o dichiara inammissibile l'istanza, è possibile riproporla al giudice competente, che decide con decreto, unitamente al merito</p>

La decisione (sia quella del Consiglio dell'Ordine, sia quella del giudice) viene comunicata all'interessato, al giudice competente ed al direttore regionale delle entrate.

Il Direttore Regionale delle Entrate verifica la veridicità delle dichiarazioni relative al reddito e può far effettuare anche accertamenti fiscali; se risulta che il beneficio è stato concesso sulla base di dichiarazioni false, chiede la revoca del beneficio e trasmette gli atti alla Procura della Repubblica competente.

Il giudice decide definitivamente sull'istanza sulla quale si è già pronunciato provvisoriamente il Consiglio dell'Ordine, unitamente al merito.

Il giudice che procede revoca il provvedimento di ammissione:

- quando, nel corso del giudizio, siano intervenute modifiche alle condizioni di reddito rilevanti al fini dell'ammissione al beneficio;
- quando, concesso il beneficio in via provvisoria dal Consiglio dell'Ordine, risultano mancanti i presupposti per l'ammissione o se l'interessato ha agito o resistito con mala fede o colpa grave.

L' ammissione al beneficio produce come principali effetti:

A) Difesa da parte di un difensore di fiducia che l'interessato sceglie tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato tenuti presso i Consigli dell'Ordine. Il difensore riceve un compenso anticipato dall'erario e ridotto alla metà

N.B.: il difensore non può chiedere o percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a nessun titolo; altrimenti commette grave illecito disciplinare.

B) Prenotazione a debito del contributo unificato, delle spese di notifica, delle imposte di registro, ipotecarie e catastali e dei diritti di copia;

C) Anticipazione da parte dell'Erario di:

- onorari e spese dovuti al difensore;
- indennità e spese di viaggio dovute a magistrati e ufficiali giudiziari per atti compiuti fuori sede;
- indennità di trasferta e spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per notifiche e atti di esecuzione a richiesta di parte;
- spese per notificazioni a richiesta d'ufficio;
- spese per legale pubblicità dei provvedimenti;
- spese per il compimento di opere non eseguite o per la distruzione di quelle compiute.

Gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato, sono prenotati a debito, a domanda, anche nel caso di transazione della lite, se non è possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell'ammissione. Lo stesso trattamento si applica agli onorari di notaio per lo svolgimento di funzioni ad essi demandate dal magistrato nei casi previsti dalla legge e all'indennità di custodia del bene sottoposto a sequestro.

Il compenso all'avvocato e al consulente sono liquidati dal giudice, sentito il parere del consiglio dell'ordine, contestualmente al merito al termine di ogni fase o grado del procedimento.

Modulistica	La modulistica è relativa alle richieste di liquidazione degli onorari e compensi degli avvocati ed è disponibile sul sito web del Tribunale di Siracusa
--------------------	--

Dove si richiede	L'istanza per l'ammissione va presentata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati L'istanza per la liquidazione degli onorari degli avvocati va presentata:
-------------------------	---

- presso l'Ufficio URP sito al Liv. 0, stanza 10 (sig.ra Castrovinci Santina) per le liquidazioni relative ai procedimenti civili e di volontaria giurisdizione;
- alla sezione lavoro – Liv 1, per le liquidazioni relative ai procedimenti di lavoro e previdenza;
- alla sezione esecuzioni civili, Liv. 3 - Corpo B per le liquidazioni relative ai procedimenti di esecuzione

SERVIZIO

***ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI CONSULENTI TECNICI
D'UFFICIO (CTU) E DEI PERITI (Dipasquale)***

Cos'è	Presso ogni Tribunale sono istituiti l'Albo dei Consulenti Tecnici e quello dei Periti. Quando il Giudice necessita di particolari accertamenti, può farsi assistere da esperti, denominati consulenti tecnici in ambito civile e periti in ambito penale. Gli esperti devono essere scelti tra coloro che sono iscritti nei rispettivi Albi. Gli albi sono tenuti dal Presidente del Tribunale, che esercita l'attività di vigilanza e può promuovere procedimenti disciplinari (avvertimento, sospensione, cancellazione) nei casi in cui il Consulente non abbia adempiuto agli obblighi derivanti dagli incarichi assunti, o non abbia mantenuto un'adeguata condotta morale e professionale. Tutte le decisioni relative all'ammissione e cancellazione agli Albi sono prese da un comitato presieduto dal Presidente del Tribunale e composto dal Procuratore della Repubblica e dal Presidente dell'Albo o Collegio Professionale, cui appartiene il professionista che ha richiesto l'iscrizione. Di seguito sono riportate le categorie comprese negli Albi: medico-chirurgica, industriale, commerciale, agricola, bancaria, assicurativa per il Settore civile; medico-legale, psichiatrica, contabile, ingegneria e relativa specialità, infortunistica del traffico e della circolazione stradale, balistica, chimica, analisi e comparazione della grafia per il Settore penale.
Normativa di riferimento	D.M. 4 agosto 2023, n.109 (Regolamento concernente l'individuazione dei requisiti per l'iscrizione all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio, nonché delle regole per la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco nazionale dei consulenti tecnici d'ufficio).
Chi può richiedere il servizio	Possono richiedere l'iscrizione agli Albi tutti i professionisti, con speciale competenza tecnica, che siano iscritti ai rispettivi ordini/associazioni professionali e che siano dotati di specchiata condotta morale.
Documentazione necessaria	<ul style="list-style-type: none"> • Domanda di iscrizione all'Albo in bollo da 16 € in cui, oltre alle generalità, devono essere indicati il codice fiscale, il numero di telefono/cellulare e l'indirizzo e-mail • Dichiarazione sostitutiva in carta semplice dei certificati richiesti dall'art. 16 delle disposizioni di attuazione codice di procedura civile, in cui vanno dichiarati: luogo e data di nascita, luogo di residenza, data e numero di iscrizione all'Albo professionale o al "Ruolo degli Esperti" della Camera di Commercio, di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, di non essere iscritto in altro Albo presso altri Tribunali • Fotocopia del documento di identità in corso di validità • Curriculum vitae, nonché eventuali titoli e documenti per consentire al Comitato di valutare il possesso, da parte del richiedente, della 'speciale competenza tecnica'.
Estensione	Se successivamente il consulente o il perito ha acquisito ulteriori specializzazioni, può depositare una domanda telematica di estensione della sua iscrizione ad altre categorie. La domanda di estensione va redatta in bollo da euro 16,00; alla stessa si devono allegare i titoli ed un curriculum vitae aggiornato.
Come funziona	La domanda di iscrizione va presentata telematicamente per il tramite del portale gestito dal Ministero della Giustizia. Presentata la domanda e raggiunto un numero considerevole di istanze, il Tribunale convoca la Commissione per deliberare sulle istanze presentate. Accolta l'istanza, il tecnico e/o perito riceve una comunicazione di accoglimento e, quest'ultimo sarà tenuto a versare la somma di 168 € tramite PAGO PA entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuto accoglimento della domanda di iscrizione all'Albo
Modulistica	Presente nel portale dei CTU e dei Periti
Assistenza legale	Non necessaria.

- | | |
|-------------------------|---|
| Costi | <ul style="list-style-type: none">• Domanda in bollo da 16,00€• Versamento di € 168,00 tramite PAGO PA |
| Dove si richiede | Tribunale di Siracusa Viale Santa Panagia, 109, URP – Liv 0 stanza n. 5 |

- Domanda in bollo da 16,00€
- Versamento di € 168,00 tramite PAGO PA

Dove si richiede Tribunale di Siracusa Viale Santa Panagia, 109, URP – Liv 0 stanza n. 5

SERVIZIO	RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE PER IL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO (CTU), IL PERITO E L'INTERPRETE (Campisi, Di Pasquale)
Cos'è	L'interprete o il perito nominato dal Giudice civile o penale, una volta espletata la sua prestazione, può presentare richiesta di liquidazione delle proprie spettanze.
Normativa di riferimento	Decreto del Presidente della Repubblica n.115/2002 (Testo Unico sulle spese di giustizia) e successive modifiche e integrazioni.
Chi può richiedere il servizio	<ul style="list-style-type: none"> • Il perito • L'interprete • Il CTU
Documentazione necessaria	<p>Istanza in carta semplice, completa dei dati anagrafici e delle coordinate bancarie del beneficiario, corredata dai documenti attestanti le spese di cui si chiede il rimborso e dalla dichiarazione dell'attività svolta, con specifica delle indennità spettanti.</p> <p>Per ottenere la liquidazione degli onorari l'esperto deve presentare una nota specifica, in cui dovrà essere sempre indicato chiaramente l'importo complessivo di stima.</p>
Come funziona	<p>Nella domanda è sempre obbligatorio inserire i seguenti dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nome e cognome (in accordo al proprio codice fiscale e quindi con doppi o tripli nomi); • data e luogo di nascita • codice fiscale • indirizzo di residenza (completo di numero civico e di C.A.P.) • numero di telefono cellulare e telefono fisso • indirizzo e-mail correttamente scritto • Codice IBAN personale intestato (o co-intestato) al beneficiario, correttamente scritto nella formula: IT-CIN EU (cifra di due numeri) CIN (lettera alfabetica) ABI (cifra di cinque numeri) CAB (cifra di cinque numeri) NUMERO DI CONTO CORRENTE (cifra di dodici numeri) • se disponibile, codice BIC/SWIFT (codice alfa-numero composto da otto a dodici caratteri). <p>La richiesta con i suddetti documenti deve essere depositata o fatta pervenire per posta ordinaria alla Cancelleria, entro e non oltre cento giorni dalla data della conclusione della prestazione. Il mancato rispetto di questo termine fa decadere dal diritto.</p> <p>Sulla richiesta provvede il Giudice che ha richiesto la prestazione seguendo le tabelle previste dalla legge.</p> <p>La liquidazione dei compensi avrà luogo secondo quanto previsto dall'art 13 DM 30.5.2002 che utilizza quale parametro per la quantificazione "l'importo stimato".</p> <p>Le spese sostenute dovranno essere documentate ed il Giudice potrà escludere quelle non necessarie (art. 57 DPR 30 maggio 2002, n. 115).</p> <p>L'ausilio di un collaboratore deve essere espressamente autorizzato a seguito d'istanza che motivi l'assoluta necessità e indichi il compenso che si presume dovrà corrispondersi.</p> <p>I possessori di partita IVA devono emettere fattura elettronica, utilizzando il seguente codice IPA: AZ1UIR.</p> <p>Il codice fiscale del Tribunale di Siracusa è il seguente: 80003470897</p>
Modulistica	Scheda anagrafica beneficiario.
Assistenza legale	Non necessaria.
Costi	Nessuno.
Dove si richiede	Per gli incarichi conferiti dal Giudice Civile, la richiesta deve essere presentata presso la Cancelleria della Sezione di riferimento del Giudice che ha richiesto la prestazione. Per gli incarichi del Giudice Penale, la richiesta deve essere presentata:

Per il dibattimento, Piano 1°- stanze 3 e 17.

Per il GIP/GUP, Piano 1°- stanza 7.

Per la Corte d'Assise, Piano 0- stanza 15.

Orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30.

SERVIZIO	RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE PER IL CUSTODE (Campisi, Dipasquale)
Cos'è	Il custode nominato dal Giudice civile o penale, una volta espletata la prestazione, può presentare richiesta di liquidazione delle proprie spettanze.
Normativa di riferimento	Decreto del Presidente della Repubblica n.115/2002 (Testo Unico sulle spese di giustizia) e successive modifiche e integrazioni.
Chi può richiedere il servizio	Il custode di beni sottoposti a sequestro.
Documentazione necessaria	Istanza in carta semplice, completa dei dati anagrafici e delle coordinate bancarie del beneficiario e delle indennità spettanti.
Come funziona	<p>Nella domanda è sempre obbligatorio inserire i seguenti dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nome e cognome (in accordo al proprio codice fiscale e quindi con doppi o tripli nomi); • data e luogo di nascita • codice fiscale • indirizzo di residenza (completo di numero civico e di C.A.P.) • numero di telefono cellulare e telefono fisso • indirizzo e-mail correttamente scritto • Codice IBAN personale intestato (o co-intestato) al beneficiario, correttamente scritto nella formula: IT-CIN EU (cifra di due numeri) CIN (lettera alfabetica) ABI (cifra di cinque numeri) CAB (cifra di cinque numeri) NUMERO DI CONTO CORRENTE (cifra di dodici numeri) • se disponibile, codice BIC/SWIFT (codice alfa-numero composto da otto a dodici caratteri). <p>Sulla richiesta provvede il Giudice che ha richiesto la prestazione seguendo le tabelle previste dalla legge.</p> <p>I possessori di partita IVA devono emettere fattura elettronica, utilizzando il seguente codice IPA: AZ1UIR.</p> <p>Il codice fiscale del Tribunale di Siracusa è il seguente: 80003470897.</p>
Modulistica	Scheda anagrafica beneficiario.
Assistenza legale	Non necessaria.
Costi	Nessuno.
Dove si richiede	<p>Per gli incarichi conferiti dal Giudice Civile, la richiesta deve essere presentata presso la Cancelleria della Sezione di riferimento del Giudice che ha richiesto la prestazione.</p> <p>Per gli incarichi del Giudice Penale, la richiesta deve essere presentata:</p> <p>Per il dibattimento, Piano 1°- stanze 3.</p> <p>Per il GIP/GUP, Piano 1°- stanza 7.</p> <p>Per la Corte d'Assise, Piano 0- stanza 15.</p> <p>Orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30.</p>

SERVIZIO <i>NOMINA E REVOCA DELL'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO (Chinigò)</i>	
Cos'è	Quando i condomini sono più di quattro, in caso di inerzia dell'assemblea, uno o più condomini possono ricorrere all'Autorità Giudiziaria affinché provveda alla nomina di un Amministratore. L'Amministratore dura in carica un anno e può essere revocato in qualsiasi momento dall'assemblea anche senza giusta causa. La revoca può essere richiesta da uno o più condomini, qualora:
	<ul style="list-style-type: none"> • l'amministratore per due anni non abbia reso il conto della sua gestione, • vi siano fondati sospetti di gravi irregolarità, • l'amministratore ometta di dare comunicazione all'assemblea di citazioni o provvedimenti amministrativi che eccedono le sue attribuzioni.
Normativa di riferimento	Artt. 1129-1133 c.c.
Chi può richiedere il servizio	Nomina e revoca possono essere richieste da uno o più condomini presso il Tribunale del luogo dove si trova il condominio.
Documentazione necessaria	<ul style="list-style-type: none"> • Verbali dell'assemblea riguardanti la nomina o la revoca dell'amministratore. • Ogni altro documento utile a sostegno della richiesta.
Come funziona	Occorre presentare ricorso, indirizzandolo al Presidente del Tribunale del luogo dove si trova il condominio. (Oggetto e codice della materia: 1.30.099 Altri rapporti condominiali)
Modulistica	Ricorso per la nomina amministratore di condominio
Assistenza legale	Se si tratta di una richiesta di nomina pura e semplice, non occorre legale; negli altri casi (se vi è anche solo implicita una revoca) occorre il legale. Nel caso di richiesta di revoca è sempre necessaria l'assistenza del legale.
Costi	<ul style="list-style-type: none"> • diritti di cancelleria €. 27,00 tramite PAGOPA • Contributo unificato da 98 € tramite PAGOPA
Dove si richiede	Tribunale di Siracusa Viale Santa Panagia n. 109, Cancelleria Volontaria giurisdizione, Piano Primo (colore giallo) corpo B, stanza 22 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30.

SERVIZIO *ISCRIZIONE AL REGISTRO STAMPA (Chinigò)*

Cos'è	Per pubblicare un giornale o un periodico (sia esso cartaceo, radiofonico, televisivo o a mezzo web) è necessario registrarlo presso il Tribunale nella cui circoscrizione sarà effettuata in via prevalente la pubblicazione. Per le testate on line la registrazione è obbligatoria solo quando si vogliano ottenere i finanziamenti pubblici previsti dalla legge 62/2001, o nel caso si conseguano ricavi annui da attività editoriali superiori a 100.000 €.
Normativa di riferimento	L. 47/1948, L. 62/2001.
Chi può richiedere il servizio	Editori, giornalisti e anche semplici cittadini che vogliono pubblicare un periodico soggetto all'iscrizione nel Registro Stampa. Se il proprietario o l'editore è una persona giuridica, l'iscrizione deve essere richiesta dal legale rappresentante.
Documentazione necessaria	<ul style="list-style-type: none"> • Autocertificazione di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici del proprietario, del direttore responsabile e dell'esercente l'impresa giornalistica (le tre cariche possono essere cumulate nella stessa persona). • Autocertificazione di iscrizione del direttore responsabile all'Albo dei giornalisti. Se il direttore responsabile è un pubblicista o un professionista, occorre la fotocopia della tessera dell'ordine (3 parti) e la dichiarazione datata e firmata che, dalla data del rilascio, non sono intervenute variazioni. Se il direttore responsabile è iscritto nell'elenco speciale dei giornalisti, occorre l'autocertificazione relativa all'iscrizione all'albo speciale nonché copia del documento di riconoscimento. • Se il proprietario e l'esercente l'impresa giornalistica sono persone giuridiche (società o associazione) occorrono copia dello Statuto in bollo, visura camerale e autocertificazione dei dati relativi alla società proprietaria alla data della presentazione della domanda e del nome del legale rappresentante con l'indicazione dei relativi poteri. • Se il legale rappresentante è il Sindaco, occorre copia autentica, in bollo, dell'atto della presa di possesso. • Se il legale rappresentante è il Presidente di un Ente Pubblico, occorre copia autentica, in bollo, della delibera di nomina. • Fotocopia della carta d'identità dei sottoscrittori. • Per la tipografia occorre allegare una dichiarazione in carta libera del titolare della tipografia. • Solo ed esclusivamente per la registrazione del periodico (e non per le variazioni del proprietario/direttore responsabile/della periodicità), va allegata, inoltre, alla domanda la ricevuta di versamento di € 168,00 da versare all'Ufficio Postale su bollettino a 3 parti sul c/c 8904 intestato a Agenzia delle Entrate-Tasse concessioni governative- Sicilia (D.P.R. n.641 del 26.10.1972 art.22 p.7 e succ. mod.).

Come funziona	<p>Per pubblicare un giornale o un periodico occorre un direttore responsabile, che sia giornalista iscritto all'Albo dei giornalisti (elenco professionisti o pubblicisti). Per le stampe a carattere tecnico, professionale o scientifico (escluse quelle sportive e cinematografiche) può assumere la qualifica di direttore responsabile la persona che, pur non essendo giornalista, si iscriva all'elenco speciale. Nel caso in cui il direttore responsabile sia investito di mandato parlamentare, occorre nominare un vice-direttore.</p> <p>La domanda di iscrizione va indirizzata al Presidente del Tribunale, deve contenere la dichiarazione relativa alle caratteristiche del periodico e va sottoscritta anche dal direttore responsabile e dall'editore. Le firme in calce alla domanda vanno autenticate presso l'anagrafe comunale, un Notaio, presso il Tribunale oppure allegando una fotocopia del documento di identità dei sottoscrittori, ex art.38 D.P.R. 445/2000. La sottoscrizione con firme autenticate equivale ad accettazione della carica.</p> <p>Nella domanda devono essere indicate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La tecnica di diffusione (Per la stampa indicare il nome e l'indirizzo della tipografia; per il giornale radio il nome della stazione emittente, la frequenza e l'indirizzo; per il telegiornale il canale, il nome dell'emittente e la sede degli studi da cui trasmette; per i periodici on line il nome e l'indirizzo del service provider, gli estremi del decreto di autorizzazione del Ministero delle Comunicazioni e l'indirizzo web della pubblicazione telematica). • Il proprietario • L'editore • Il direttore responsabile <p>Il Presidente del Tribunale, verificata la regolarità dei documenti, ordina l'iscrizione del giornale o periodico nell'apposito registro tenuto dalla cancelleria.</p>
Modulistica	<ul style="list-style-type: none"> • Richiesta iscrizione al registro stampa
Assistenza legale	Non necessaria.
Costi	<ul style="list-style-type: none"> • Tassa di concessione governativa: 168,00 € tramite PAGO PA • 1 marca da bollo da 16,00 € da apporre sulla domanda, oltre ai bolli sui documenti (vedi documentazione necessaria) <p>N.B.: Le ONLUS sono esenti dal pagamento delle tasse sulle concessioni governative e dall'apposizione della marca da bollo da 16,00 € (purché forniscano prova dell'iscrizione presso gli organi competenti: Regione, Prefettura o Ministero).</p>
Dove si richiede	Tribunale di Siracusa Viale Santa Panagia n. 109, Cancelleria Volontaria giurisdizione, Piano Primo (colore giallo) corpo B, stanza 22 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30 oppure piano terzo (colore verde) corpo B stanza n. 32 c/o sezione fallimenti

SERVIZIO *VARIAZIONI AL REGISTRO STAMPA (Chinigò)*

Cos'è	Tutte le variazioni riguardanti gli elementi costitutivi di un giornale o periodico (proprietario, editore, direttore responsabile, tipografia, tecnica di diffusione, titolo, periodicità) devono essere comunicate al Tribunale.
Normativa di riferimento	L. 47/1948 art. 6.
Chi può richiedere il servizio	Editori o proprietari di un giornale o periodico iscritto nel Registro Stampa. Se il proprietario o l'editore è una persona giuridica, la variazione deve essere richiesta dal legale rappresentante. La domanda può essere consegnata da persona delegata.
Documentazione necessaria	<p>Per ogni variazione riguardante uno degli elementi costitutivi del giornale o periodico, entro quindici giorni dall'avvenuto mutamento, occorre presentare la seguente documentazione.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per il cambio del proprietario o dell'editore: domanda, in bollo, firmata dal nuovo proprietario (allegando fotocopia del documento di identità, oppure con autentica della firma in calce alla domanda del nuovo proprietario e/o esercente l'impresa da parte del Comune o del cancelliere); autocertificazione di cittadinanza del proprietario; autocertificazione di iscrizione nelle liste elettorali politiche del proprietario, atto notarile riguardante il passaggio di proprietà o copia autentica del verbale di assemblea. • Per il cambio del direttore responsabile: domanda in bollo firmata dal proprietario in cui si comunica la nomina del nuovo direttore responsabile (allegando fotocopia del documento di identità, oppure con autentica della firma in calce alla domanda da parte del Comune o del cancelliere); dichiarazione in bollo del nuovo direttore responsabile di accettazione della nomina, con autocertificazione di cittadinanza del direttore; autocertificazione di iscrizione nelle liste elettorali politiche del direttore; copia del tesserino di giornalista. • Per variazioni della periodicità, del titolo, della tipografia o dell'indirizzo: domanda in bollo firmata dal proprietario in cui si comunica la variazione (allegando fotocopia del documento di identità, oppure con autentica della firma in calce alla domanda da parte del Comune o del cancelliere). N.B.: Se la diffusione non avviene più in maniera cartacea, ma esclusivamente in via telematica, assicurarsi che la redazione o la sede dell'editore sia situata nella circoscrizione del Tribunale di . • Per messa in liquidazione della società: domanda in bollo in cui si comunica la messa in liquidazione della società e la nomina del liquidatore a firma dello stesso e del legale rappresentante la società ove fosse diverso dal liquidatore (allegando fotocopia del documento di identità, oppure con autentica della firma in calce alla domanda da parte del Comune o del cancelliere); verbale di messa in liquidazione in copia conforme all'originale; autocertificazione del liquidatore. • Per fallimento della società: domanda in bollo in cui si comunica il fallimento della società e la nomina del curatore fallimentare a firma del curatore fallimentare (allegando fotocopia del documento di identità, oppure con autentica della firma in calce alla domanda da parte del Comune o del cancelliere); sentenza di fallimento in copia conforme all'originale; autocertificazione del curatore fallimentare. • Per cambio della denominazione sociale: domanda in bollo in cui si comunica il cambio di denominazione sociale e si indica la nuova ragione sociale a firma del legale rappresentante (allegando fotocopia del documento di identità, oppure con autentica della firma in calce alla domanda da parte del Comune o del cancelliere); verbale relativo al cambio di denominazione sociale in copia conforme all'originale. Per fusione della società: domanda in bollo a firma del legale rappresentante in cui si comunica la fusione della società e l'eventuale nuovo legale rappresentante (allegando fotocopia del documento di identità, oppure con autentica della firma in calce alla domanda da parte del Comune o del cancelliere); atto di fusione in copia conforme all'originale; statuto

	autenticato e bollato; autocertificazione del legale rappresentante (se di nuova nomina).
Come funziona	Occorre depositare presso la Cancelleria una domanda finalizzata ad ottenere l'autorizzazione alla variazione degli elementi costitutivi del giornale o periodico. Il Presidente del Tribunale, verificata la regolarità dei documenti, ordina la variazione nell'apposito registro tenuto dalla cancelleria.
Modulistica	<ul style="list-style-type: none"> • Richiesta variazione
Assistenza legale	Non necessaria.
Costi	<ul style="list-style-type: none"> • 1 marca da bollo da 16,00 € da apporre sulla domanda •
Dove si richiede	Tribunale di Siracusa Viale Santa Panagia n. 109, Cancelleria Volontaria giurisdizione, Piano Primo (colore giallo) corpo B, stanza 22 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30 oppure piano terzo (colore verde) corpo B stanza n. 32 c/o sezione fallimenti

SERVIZIO	CERTIFICATO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO STAMPA (Chinigò)
Cos'è	È la certificazione dalla quale risulta l'iscrizione di un giornale o periodico al Registro Stampa, rilasciata sulla base delle risultanze del registro stesso.
Normativa di riferimento	L. 47/1948
Chi può richiedere il servizio	<p>Editori o proprietari di un giornale o periodico iscritto nel Registro Stampa. Se il proprietario o l'editore è una persona giuridica, il certificato deve essere richiesto dal legale rappresentante.</p> <p>La domanda può essere consegnata da persona delegata. In tal caso, occorre la firma autenticata o copia di un documento di identità valido del richiedente.</p>
Documentazione necessaria	Domanda indirizzata al Tribunale del luogo di residenza del richiedente.
Come funziona	Occorre depositare presso la Cancelleria una domanda finalizzata ad ottenere il certificato.
Modulistica	<ul style="list-style-type: none"> • Richiesta certificazione al registro stampa
Assistenza legale	Non necessaria.
Costi	<ul style="list-style-type: none"> • 2 marche da bollo da 16,00 € da apporre sulla domanda e sul certificato • Diritti di certificazione €. 3.92 tramite PAGOPA
Dove si richiede	Tribunale di Siracusa Viale Santa Panagia n. 109, Cancelleria Volontaria giurisdizione, Piano Primo (colore giallo) corpo B, stanza 22 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30 oppure piano terzo (colore verde) corpo B stanza n. 32 c/o sezione fallimenti

TRASCRIZIONE DEI CONTRATTI E DEGLI ATTI COSTITUTIVI DI PRIVILEGI (Chinigò)

Cos'è	I contratti di vendita con riserva di proprietà (il bene viene pagato in modo dilazionato e il compratore ne prende possesso quando ha finito di pagare le rate), oppure di vendita con pagamento rateale o differito, oppure di locazione con diritto di opzione (il beneficiario può decidere unilateralmente in merito alla definizione del contratto), oppure di locazione con patto di trasferimento della proprietà al conduttore per effetto del pagamento dei canoni, aventi per oggetto macchine utensili o di produzione (esclusi gli autoveicoli) nuove di prezzo unitario non inferiore a 516,46 € , devono essere trascritti in apposito registro tenuto nella cancelleria del Tribunale del luogo dove si trova la macchina. Tale trascrizione consente l'opponibilità della riserva di proprietà ai creditori del compratore. Inoltre, qualora si intenda beneficiare delle agevolazioni di cui alla Legge n. 1329/65 (legge Sabatini), i contratti della stessa tipologia, riferiti a macchine utensili o di produzione nuove di prezzo unitario non inferiore a 258,23 €, devono essere trascritti nel registro speciale tenuto presso il Tribunale nella cui circoscrizione tali contratti sono stati sottoscritti.
Normativa di riferimento	Art. 1524 e 2762 cod. civ., artt. 84 e 252 disp. att. e trans. cod. civ., D.M. 18/04/1942. Legge 28 novembre 1965, n. 1329 e D.M. 21/02/1973.
Chi può richiedere il servizio	Il venditore/locatore che intenda far valere il privilegio per il prezzo non pagato sulle macchine consegnate, anche se sono incorporate o congiunte all'immobile di proprietà del compratore/conduttore o di un terzo.
Documentazione necessaria	<ul style="list-style-type: none"> • Duplice copia dell'atto da trascrivere (contratto registrato) • Doppia nota di trascrizione, in bollo da 16,00 €.
Come funziona	Qualsiasi soggetto può richiedere il rilascio di certificazione attestante l'iscrizione di privilegio nei registri relativi ai privilegi trascritti: la relativa richiesta deve essere corredata da n. 2 marche da €. 16,00 (di cui una è applicata sulla richiesta e una sul certificato rilasciato, oltre al diritto di €. 3,84 per la certificazione). Nel caso di vendita ex lege 1329/65 (c. d. Legge Sabatini), su richiesta, viene nominato un cancelliere che si reca nel luogo in cui si trova la macchina per controllare la corrispondenza tra la richiesta del venditore/locatore e i dati relativi alla macchina. Sulla macchina viene apposto un contrassegno ben visibile e con le seguenti informazioni: n. di registro, nome del venditore/locatore, tipo di macchina, n. di matricola, anno di fabbricazione, tribunale ove si è stipulato il contratto.
Modulistica	<ul style="list-style-type: none"> • Richiesta certificazione iscrizione sui registri privilegi
Assistenza legale	Non necessaria.
Costi	<ul style="list-style-type: none"> • Diritto di certificazione per ogni trascrizione: 3,92 € per ciascuna copia. • Su richiesta di una delle parti che presenta la doppia nota di trascrizione, viene rilasciato il secondo esemplare con gli estremi del numero e data della trascrizione (€. 11,80 tramite PAGOPA se la nota non supera le quattro facciate)
Dove si richiede	Tribunale di Siracusa Viale Santa Panagia, 109, Cancelleria fallimentare Piano terzo (colore verde) corpo B , Stanze n. 29 e 32, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30

SERVIZIO <i>MEDIAZIONE CIVILE (Dipasquale)</i>	
Cos'è	L'omologa rappresenta una garanzia per l'osservanza dell'accordo raggiunto in sede di mediazione, soprattutto nel caso in cui una parte non ne rispetti i termini e le condizioni. Se tutte le parti sono assistite da avvocato, il verbale di accordo costituisce titolo esecutivo. Negli altri casi occorre presentare ricorso al Presidente del Tribunale, che si pronuncia con un decreto.
Normativa di riferimento	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Art. 60 della Legge n° 69 del 18 giugno 2009;</u> • <u>Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n° 28;</u> • <u>Decreto Legge 21 giugno 2013 n.69 convertito in Legge 9 agosto 2013 n° 98, art.84</u>
Chi può richiedere il servizio	Chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili, secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n°28.
Dove	Per l'elenco degli Organismi Mediazione si veda il sito del Ministero della Giustizia al link: Registro organismi di mediazione, Elenco formatori
Come funziona	<p>La mediazione si svolge presso Enti pubblici o privati iscritti nel registro tenuto presso il Ministero della Giustizia.</p> <p>La mediazione si introduce con una semplice domanda all'organismo di mediazione prescelto fra quelli presenti nel territorio del giudice che sarebbe competente per la controversia.</p> <p>Presentata la domanda, viene designato un mediatore ed è fissato, entro 30 giorni dalla domanda, un primo incontro.</p> <p>Se l'incontro non si conclude con un accordo, le parti decidono se proseguire con la procedura di mediazione, oppure terminarla e andare direttamente in giudizio.</p> <p>Se la procedura prosegue, il mediatore formula una proposta di conciliazione, che le parti, entro 7 giorni, potranno accettare o meno.</p> <p>Se la proposta viene accettata, il mediatore redige un verbale al quale è allegato il testo dell'accordo; in caso contrario il mediatore redigerà un verbale in cui dà atto del mancato accordo.</p> <p>L'intero procedimento deve concludersi entro tre mesi.</p> <p>Esito della mediazione</p> <p>Quando tutte le parti sono assistite da un avvocato, il verbale di accordo, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati, costituisce titolo esecutivo.</p> <p>In tutti gli altri casi, l'accordo allegato al verbale, su istanza di parte, è omologato dal Tribunale (vedi scheda Omologa del verbale di mediazione).</p> <p>L'accordo così omologato costituisce titolo esecutivo.</p>
Costi	<p>Ciascun Organismo di Mediazione stabilisce le proprie tariffe entro i limiti minimi e massimi fissati da Decreto Ministeriale.</p> <p>Tutti gli atti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni altra spesa, tassa o diritto di qualsiasi natura.</p> <p>Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.</p> <p>Nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto per l'organismo di mediazione.</p> <p>In caso di successo della mediazione, le parti hanno diritto ad un credito di imposta di massimi € 500 per il pagamento delle indennità complessivamente dovute all'organismo di mediazione. In caso di insuccesso, il credito di imposta è risotto alla metà.</p>

Spese processuali	<p>Se il provvedimento del giudice corrisponde integralmente alla proposta conciliativa, il giudice esclude la ripetizione delle spese della parte vincitrice che abbia rifiutato la proposta riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento del contributo unificato e al pagamento dell'indennità dovuta al mediatore (e all'esperto, se nominato).</p> <p>Se il provvedimento del giudice non corrisponde interamente alla proposta conciliativa, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto.</p> <p>La mediazione è gratuita:</p> <p>per le parti che avrebbero beneficiato del gratuito patrocinio; quando è disposta dal giudice; quando è condizione di procedibilità ex lege della domanda giudiziale e il primo incontro si conclude con un mancato accordo. Sono dovuti esclusivamente spese di gestione amministrative molto contenute.</p>
--------------------------	---

SERVIZIO *OMOLOGA DEL VERBALE DI MEDIAZIONE (Dipasquale)*

Cos'è	E' un'attività svolta da un soggetto estraneo alla controversia (mediatore), finalizzata alla ricerca di un accordo fra le parti o di una proposta risolutiva. Per talune materie la mediazione preventiva è obbligatoria: in questi casi le parti devono farsi assistere da un avvocato.
Normativa di riferimento	<ul style="list-style-type: none"> • Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n° 28; • Decreto Legge 21 giugno 2013 n.69 convertito in Legge 9 agosto 2013 n° 98, art.84
Chi può richiedere il servizio	Le parti personalmente.
Dove	Tribunale del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione Tribunale di Siracusa, viale Santa Panagia 109, Liv. 1. Corpo B, stanza n. 24 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30

Come funziona	Il Giudice accerta la regolarità formale del verbale di accordo raggiunto e verifica che siano stati rispettati i principi dell'ordine pubblico e delle norme imperative, che sono quelle non derogabili dalla volontà delle parti (es. le norme che regolano il diritto di successione, il diritto di famiglia) ed emette decreto. A seguito di tale provvedimento l'accordo intercorso tra le parti vale come titolo esecutivo.
Costi	Contributo unificato € 98,00 tramite PAGO PA Marca da € 27,00 per diritti forfezziati; I verbali di accordo sono esenti da tassa di registro fino a €50.000; Tassa di registro €200 per importi superiori a €50.000.

ALLEGATI

TABELLA CONTRIBUTO UNIFICATO

CAUSE CON VALORE DETERMINATO		
	C.U.	Spese notifica
Valore fino a € 1100	€ 43	€ 27
Valore da € 1101 a € 5200	€ 98	€ 27
Valore da € 5201 a € 26000	€ 237	€ 27
Valore da € 26001 a € 52000	€ 518	€ 27
Valore da € 52001 a € 260000	€ 759	€ 27
Valore da € 260001 a € 520000	€ 1214	€ 27
Valore superiore a € 520000	€ 1686	€ 27

CAUSE CON VALORE INDETERMINABILE		
	C.U.	Spese notifica
Processi civili ordinari	€ 518	€ 27

CAUSE CON VALORE NON DICHIARATO NELL'ATTO		
	C.U.	Spese notifica
Si considerano di valore superiore a € 520.000	€ 1686	€ 27

PROCEDIMENTI SPECIALI			
	C.U.	Spese notifica	Annotazioni
Procedimenti ingiuntivi (decreti ingiuntivi)	$\frac{1}{2}$ contributo in base al valore	€ 27	Art. 13 comma 3 T.U.
Opposizione a decreto ingiuntivo	$\frac{1}{2}$ contributo in base al valore	€ 27	

Opposizione a decreto ingiuntivo e contestuale domanda riconvenzionale	Contributo a metà o intero	€ 27	<p>La parte opponente è tenuta al versamento del c.u. di importo:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) corrispondente a quello dovuto per la proposizione del giudizio di opposizione nella misura ridotta risultante dall'applicazione dell'art. 13 comma 3 DPR 115/2002, nel caso in cui la proposizione della domanda riconvenzionale non abbia comportato un aumento di valore della causa rilevante ai fini della determinazione del c.u; b) corrispondente a quello dovuto per la proposizione della domanda riconvenzionale, nel caso in cui la proposizione di questa abbia comportato tale aumento di valore. In questo caso il pagamento del c.u. è da imputarsi in parte alla proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo (fino a concorrenza dell'importo a tale titolo dovuto ex art. 13 comma 3 cit.) in parte alla proposizione della domanda riconvenzionale (a titolo di <i>"pagamento integrativo"</i> ex art. 14, comma 3 prima parte). <p>Resta fermo che al fine di determinare il valore della causa rilevante per la quantificazione del c.u., deve farsi riferimento a quello maggiore fra l'importo liquidato in sede monitoria e quello richiesto in via riconvenzionale nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, senza alcuna possibilità di sommare tra di loro i due valori.</p> <p>(v. Nota 10/11/2015 Min. Giustizia – Direzione Gen.</p>
---	----------------------------	------	---

			Giustizia Civile, v. anche Risposta a quesito in data 16/12/2015)
--	--	--	---

Locazione – procedimento di determinazione del canone	In base al valore	€ 27	Finanziaria 2010
Locazione – intimazione di licenza e sfratto per finita locazione (657 c.p.c.)	$\frac{1}{2}$ contributo in base al valore	€ 27	Il valore si determina in base all'importo dell'ammontare del canone di un anno
Locazione – sfratto per morosità (658 c.p.c.)	$\frac{1}{2}$ contributo in base al valore	€ 27	Il valore si determina in base all'importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell'atto introduttivo del giudizio oltre interessi maturati sino alla domanda
Procedimenti cautelari ante causam e in corso di causa (cautelari in genere, sequestri, denuncia di nuova opera e danno temuto, procedimenti di istruzione preventiva, provvedimenti d'urgenza)	$\frac{1}{2}$ contributo in base al valore	€ 27	Il contributo per i procedimenti cautelari in corso di causa è stato introdotto dalla Finanziaria 2010
Procedimento di cognizione sommaria ex art. 702 bis c.p.c.	$\frac{1}{2}$ contributo in base al valore	€ 27	Nel caso in cui il procedimento prosegua con rito ordinario si dovrà procedere all'integrazione del contributo (Circ. Min. Giustizia 4.8.09)
Procedimenti possessori	$\frac{1}{2}$ contributo in base al valore	€ 27	Libro IV – titolo II- Capo VI- art. 703-705 Sia per la fase sommaria che per quella di cognizione si paga un solo contributo unificato (circ. 4/02)
Comodato	Contributo in base al valore	€ 27	Modifica Finanziaria 2010
Occupazione senza titolo	Contributo in base al valore	€ 27	Modifica Finanziaria 2010
Impugnazioni delibere condominiali	Contributo in base al valore	€ 27	Modifica Finanziaria 2010
Reclami	€ 147,00	€ 27	Vedi art. 13 comma 1 lett. A) T.U.

Procedimenti di cui all'art. 23 L. 689/81 e successive modic平e (opposizioni a sanzioni amministrative)	Contributo in base al valore	€ 27	Finanziaria 2010
Procedimenti in camera di consiglio art 737 cpc e ssgg (LIBRO IV, TITOLO II, CAPO IV)	€ 98 Art. 13, comma 1, lett. b) d.pr.115/02 C.U.modificato da 85 con art. 53 d.l 90/2014 in vigore da 25/6/2014	€ 27	Libro IV – titolo II – capo VI – art. 737-742 bis)
Istanze di sospensione su opposizione a preceitto e a decreto ingiuntivo (in corso di causa)	€ 98 Art. 13, comma 1, lett. b) d.pr.115/02 C.U.modificato da 85 con art. 53 d.l 90/2014 in vigore da 25/6/2014	€ 27	
Opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, 1° comma c.p.c.	C.U. fisso 168 euro (art.13,2°com, T.U.) C.U.modificato da 146 con art. 53 d.l 90/2014 in vigore da 25/6/2014	€ 27	(art.13,2°com, T.U.)

RITO SOMMARIO DI COGNIZIONE			
Ricorsi per liquidazione onorario avvocati	€ 98	€ 27	ART. 702 BIS C.P.C.
Ricorsi contro liquidazione compenso al C.T.U.	€ 98	€ 27	ART. 702 BIS C.P.C
Opposizioni al decreto di pagamento ex art. 170 T.U.	€ 98	€ 27	ART. 702 BIS C.P.C
Ricorsi contro commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale	€ 98	€ 27	ART. 702 BIS C.P.C
Ricorsi contro decreto di espulsione straniero	ESENTE	NO	ART. 702 BIS C.P.C

PROCEDURE FALLIMENTARI			
	C.U.	Spese notifica	Annotazioni
Istanze di fallimento	€ 98 salvo esenzioni o riduzioni	€ 27	
Reclami ex artt. 26 e 36 L.F.	€ 147,00	€ 27	
Presentazione ricorso per nomina professionista che svolga le funzioni di Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento	€ 98,00	€ 27,00	
Presentazione ricorso per l'ammissione alla procedura di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento	€ 98,00	€ 27,00	
Istanza per dichiarazione stato di insolvenza per A.S. o per la L.C.A	€ 98,00	€ 27,00	
Istanza per concordato preventivo o fallimentare	€ 98,00	€ 27,00	
Ricorso per accordi di ristrutturazione (artt.182 bis e 182 septies)	€ 98,00	€ 27,00	
Omologa del concordato preventivo o fallimentare	Contributo in base al valore del ripartito	€ 27,00	
Esdebitazione	€ 98,00	€ 27,00	
Apertura dell'amministrazione straordinaria	Contributo per valore indeterminato	€ 27,00	
L.C.A. dall'apertura della procedura			Apposizione di bolli sui singoli atti
Opposizione allo stato passivo	Contributo in base al valore dell'importo contestato	€ 27,00	
Opposizione agli accordi di ristrutturazione	Contributo in base al valore dell'importo contestato	€ 27,00	
Opposizione all'omologazione del concordato preventivo	Contributo per valore indeterminato	€ 27,00	

FAMIGLIA			
	C.U.	Spese notifica	Annotazioni
Separazioni giudiziali	€ 98	NO	
Divorzi giudiziali	€ 98	NO	
Divorzi congiunti	€ 43	NO	
Interdizioni/inabilitazioni	ESENTE	€ 27	
Cause relative alla prole minore di età	ESENTE	€ 27	
Modifica condizioni separazione e divorzio	€ 98	NO	
Ordini di protezione contro gli abusi familiari	ESENTE	NO	Esenzione dall'imposta di bollo e da ogni altra tassa e imposta, dai diritti di notifica, di cancelleria e di copia nonché dall'obbligo della richiesta di registrazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.ex art. 7 legge 154/01
Annulloamento matrimonio e alimenti figli naturali maggiorenni	€ 518 (Valore indeterminato)	€ 27	

TUTELE			
	C.U.	Spese notifica	Annotazioni
Ricorsi su tutela	ESENTE	€ 27	
Ricorsi su potestà genitoriale	ESENTE	€ 27	
Esposti ex art. 337 c.c.	ESENTE	€ 27	
Pareri Giudice tutelare	ESENTE	€ 27	
Ricorsi su curatela	ESENTE	€ 27	
Procedimenti davanti al giudice tutelare “comunque relativi alla prole intesa come persone minori di età”	ESENTE	€ 27	

ESECUZIONI IMMOBILIARI			
	C.U.	Spese notifica	Annotazioni
Pignoramenti ordinari	€ 278	€ 27	
Istanza di conversione (istanza di vendita già presentata)	ESENTE	NO	
Istanza di conversione (in assenza di istanza di vendita)	ESENTE	NO	Imposta di bollo sull'istanza
Istanza di estinzione (in assenza di istanza di vendita)	ESENTE	NO	Imposta di bollo sull'istanza
Istanza di cancellazione trascrizione da parte esecutato (in assenza di istanza di vendita)	ESENTE	NO	Imposta di bollo sull'istanza
Procedure esecutive immobiliari promosse dal concessionario Equitalia Nomos spa	€ 139	€ 27	Riduzione alla metà ex art. 48 DPR 602/73
Opposizione agli atti esecutivi	€ 168	€ 27	Art. 617 c.p.c.
Opposizione all'esecuzione	Contributo in base al valore	€ 27	Art. 615 e 619 c.p.c.. Il contributo e i diritti si pagano al momento dell'iscrizione della causa a ruolo
Lavoro (distrazione spese in favore avvocato)	€ 278	€ 27	
Famiglia -prole maggiorenne -mantenimento coniuge	€ 278	NON DOVUTO	
Famiglia (mantenimento della prole minore esente ex art. 10, comma 2 D.P.R. 115/02, qualunque sia il Giudice adito Circ. Min. 2/2005)	0	0	
Lavoro	Esente	Esente	

SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA			
	C.U.	Spese notifica	Annotazioni
Cause agrarie	ESENTE	NO	Art. 409 L. 533/73

REGISTRO STAMPA			
	C.U.	Spese notifica	Annotazioni
Procedure di registrazione di quotidiano/periodico (sia per l'iscrizione che per le variazioni)	ESENTE	NO	E' dovuta l'imposta di bollo. Inoltre, solo per le iscrizioni, € 168 sul c/c 8003 CONCESSIONI GOV. – codice tariffa 8213 Per certificazione 2 Bolli da € 16,00 e marca € 3,84

ATTI NOTORI			
	C.U.	Spese notifica	Annotazioni
Asseverazioni e dichiarazioni sostitutive	ESENTE	NO	Bollo € 16,00 ogni 4 facciate
Atti notori	ESENTE	NO	2 Bolli da € 16,00 Diritti di conformità € 11,54 senza urgenza e € 34,62 con urgenza

VOLONTARIA GIURISDIZIONE			
	C.U.	Spese notifica	Annotazioni
Procedimenti presidenziali (nomina esperto, nomina arbitro, nomina liquidatore, nomina curatore speciale, ammortamenti, 476 c.p.c.)	€ 98	€ 27	
Ricorsi per adozione di maggiorenni	€ 98	€ 27	
Ricorsi per dichiarazione di assenza o morte presunta	ESENTE	€ 27	
Ricorsi per rettifica atti di stato civile	ESENTE	€ 27	Art. 10 c. 1 T.U
Nomina e revoca amministratori di condominio	€ 98	€ 27	
Provvedimenti relativi a minori o interdetti	ESENTE	€ 27	
Sequestri dei beni del coniuge separato	€ 98	€ 27	Esente se il sequestro è a favore dei figli minori
Ricorsi per riabilitazione da protesti	€ 98	€ 27	
Autorizzazioni a donazioni di organi fra persone viventi	ESENTE	NO	
Ammortamenti di titoli di credito	€ 98	€ 27	
Interventi del giudice previsti dalla legge notarile	€ 98	€ 27	
Arbitrato rituale	€ 98	€ 27	
Indennità di espropriazione: ricorso per pagamento o svincolo di somme depositate alla Cassa Depositi e Prestiti	€ 98	NO	
Autorizzazione a donazioni di organi tra persone viventi	ESENTE	NO	
Apertura forzata di cassette di sicurezza	€ 98	€ 27	
Altri procedimenti in camera di consiglio	€ 98	€ 27	

SUCCESSIONI – ATTI NON GIURISDIZIONALI			
	C.U.	Spese notifica	Annotazioni

Accettazione eredità con beneficio di inventario	ESENTE	NO	2 Bolli da € 16,00 + marca da € 10,62 + € 262 per trascrizione
Rinuncia all'eredità	ESENTE	NO	Bollo € 16,00 + € 168 per registrazione per ogni rinunciante
Esecutore testamentario	ESENTE	NO	Bollo € 16,00 + € 168 per registrazione per ogni persona

SUCCESSIONI – PROCEDIMENTI			
	C.U.	Spese notifica	Annotazioni
Eredità giacente	€ 98	€ 27	Art. 148 T.U.
Apposizione e rimozione sigilli	€ 98	€ 27	
Rimozione dei sigilli apposti dall'Autorità di P.S.	€ 98	€ 27	
Richiesta inventario	€ 98	€ 27	
Fissazione del termine ex art. 481 c.c., 500 c.c., 620, 650 c.c., c.c e 702 c.c.	€ 98	€ 27	
Autorizzazione ex art. 460 c.c. e art. 747 c.p.c.	€ 98	€ 27	

TABELLA ESECUZIONI MOBILIARI
(AGGIORNATA ALLA CIRC. MIN. 17.5.2012 e alle modifiche
intervenute entro l' 1/1/2014)

Procedimento	Valore < 2500	Valore > 2500	Diritti cancelleria	Diritti copia
PPD	43 (Già 37 mod. art. 53 d.l.90/14 in vigore dal 25/6/14)	139 Già 121 mod art. 53 d.l.90/14 in vigore da 25/6/14)	27 (già 8 fino al 31/12/13)	si
PPT	43	139	27 (già 8 fino al 31/12/13)	si
2471 c.c. (pignoramento quote sociali)	43	139	27 (già 8 fino al 31/12/13)	si
1211 c.c.	43	139	27 (già 8 fino al 31/12/13)	si
2798 c.c.(pegno)	43	139	27 (già 8 fino al 31/12/13)	si
Art. 137 D.Lgs 30/2005 (esec. titoli proprietà industriale)	43	139	27 (già 8 fino al 31/12/13)	si
Art.7 R.D.L. 436/1927 (Credito garantito da privilegio)	43	139	27 (già 8 fino al 31/12/13)	si
FAMIGLIA - prole maggiorenne - mantenimento coniuge	43	139	0 Non dovuto Circ.Min. 11.5.12	No
FAMIGLIA (mantenimento della prole minore esente ex art. 10, comma 2 D.P.R. 115/02 , qualunque sia il Giudice adito Circ.Min. 2/2005)	0	0	0	No
LAVORO	Esente (Circ.min 11/5/12, D.L.98/11)	Esente (Circ.min 11/5/12)	0 esente ex art. 30 d.p.r.115/02	Si Copie uso studio(libere)

LAVORO (distrazione spese in favore avv.to)	43	139	27 (già 8 fino al 31/12/13)	Si
LAVORO art. 10 L. 533/73 (conciliazioni aventi D.P.L. direzione provinciale lavoro)	0 Esente L.319/58 Art.unico	0	0 esente ex art. 30 d.p.r.115/02	Si copie uso studio
Procedimento	Valore < 2500	Valore > 2500	Diritti cancelleria	Diritti copia
PREVIDENZA-ASSISTENZA Inps,Inpdap,Inail,Cassa Edile	43	43	0 esente ex art. 30 d.p.r.115/02 - Circ. Min. 11/5/2012	Si copie uso studio
PREVIDENZA- Inps,Inpdap, Inail (D.M.10 - provv.del dirigente Ist. Previd.)	43	139	0 esente ex art. 30 d.p.r.115/02 - Circ. Min. 11/5/2012	Si copie uso studio
Art.32bis disp.att.c.p.p.(in relaz.all'art 30 DPR 115/02) Recupero crediti del difensore d'ufficio	0	0	0	Si

Art.3-5 bisL. 89/2001- in relaz all'art.265 DPR 115/02 (risarcimento x inosservanza termine ragionevole processo)	43 (nota Min. di Giust.3/4/08)	139	27 (già 8 fino al 31/12/13)	SI
L. Gratuito Patrocinio (spese prenotate a debito) Salvo recupero SIAMM	0	0	0	0
Art. 157 DPR 115/02 Recupero riscossione entrate(Equitalia,Soris) (spese prenotate debito) VERSATE CON F23 DOPO DEFINIZIONE proc RIDOTTE ½ (in relaz. all'art.48 DPR)	0	0	0	0
Art. 610 c.p.c (valore indeterminato, C.U. dovuto dalla parte che agisce personalmente senza tramite dell'U.G.)	139 (circ. Min Giust.11/5/12)	139	27 (già 8 fino al 31/12/13)	Si
Art.611 c.p.c (valore determinabile trattandosi di spese di esecuzione quantificabili)	43	139	27 (già 8 fino al 31/12/13)	Si
Art. 612 c.p.c (valore indeterminato)	139 (fisso)	139 (fisso)	27 (già 8 fino al 31/12/13)	Si
Art. 613 c.p.c (rifissazione 612 cpc) (valore indeterminato)	0	0	16,00 (su proc. già definita)	Si
Art. 614 c.p.c. (in relaz. all'art. 612 cpc)	0	0	27 (già 8 fino al 31/12/13)	Si
Art. 6 L. 431/98 (proroga sfratto) (valore indeterminato)	139 (D.l.98/11)	139	27 (già 8 fino al 31/12/13)	Si
Art. 6, comma 6 L 431/98 (decadenza sfratto) (valore indeterminato)	139 (D.l.98/11)	139	27 (già 8 fino al 31/12/13)	Si
Art. 519 c.p.c. (deposito in cancelleria)	0	0	0	0
Procedimento	Valore < 2500	Valore > 2500	Diritti cancelleria	Diritti copia

Art. 482 c.p.c (deposito in cancelleria)	0	0	0	0
Art. 492 c.p.c (deposito in cancelleria)	0	0	0	0
Art. 545 c.p.c. (deposito in cancelleria)	0	0	0	0
Art. 513 c.p.c (deposito in Presidenza del Tribunale)	0	0	0	0
Art. 495 c.p.c. (deposito prima dell'istanza di vendita o assegnazione – esente C.U. Circ. min. 2004 / notifiche alla Cancelleria-	0	0	16,00 (bollo) già 14,62 fino al 30/6/13)	Si
Art. 629 c.p.c. Istanza rinuncia in pignoram.non iscritto	0	0	16,00 (bollo) già 14,62 fino al 30/6/13)	Si
Art.43, 44 d.lgs 385/93 (credito agrario)	43	139	27 (già 8 fino al 31/12/13)	Si
Art.14 D.L.669/96 (Esecuzione forzata nei confronti della P.A.)	43	139	27 (già 8 fino al 31/12/13)	Si
PPT / PPD Instaurati direttamente da Provincia, Regione e Comune (R.D. 639/1910 e L.689/81, anche allegato B DPR 642/1972, art 5,“Atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto”)	0	0	27 (già 8 fino al 31/12/13)	Si

**TABELLA OPPOSIZIONI, CONTENZIOSO ORDINARIO E
PROCEDIMENTI SPECIALI DI COMPETENZA DELLA SEZIONE
ESECUZIONE MOBILIARE CIVILE**

Tipo procedimento	C.U.	Diritti cancelleria	Diritti copia	Cartellina
Opposizione ex art 615, 619 cpc <u>CAUTELARE</u> (con istanza di sospensione) C.U.dovuto anche in materia di - lavoro(Circ. Min.11/5/12) - previdenza - famiglia ECCETTO X FIGLI MINORI (art.19 L.74/87 in relaz all'art.6 L 898/70)	Ordinario ridotto alla metà (art.13,3°com, T.U.)	27 (già 8 fino al 31/12/13)	Si	azzurra
Opposizione ex art 615, 619 cpc (senza istanza si sospensione) C.U.dovuto anche in materia di - lavoro(Circ. Min.11/5/12) - previdenza - famiglia	Ordinario (art.13,1°com, T.U.)	27 (già 8 fino al 31/12/13)	Si	bianca
Opposizione ex art. 617 cpc <u>CAUTELARE</u> (con istanza di sospensione) C.U.dovuto anche in materia di - lavoro(Circ. Min.11/5/12) - previdenza - famiglia ECCETTO X FIGLI MINORI(art.19 L.74/87 in relaz all'art.6 L 898/70))	C.U. fisso 168 euro (art.13,2°com, T.U.) C.U.modificato da 146 con art. 53 d.l 90/2014 in vigore da 25/6/2014	27 (già 8 fino al 31/12/13)	Si	azzurra
Opposizione ex art. 617 cpc (senza istanza di sospensione) C.U.dovuto anche in materia di - lavoro(Circ. Min.11/5/12) - previdenza - famiglia	C.U. fisso 168 euro (art.13,2°com, T.U.)	27 (già 8 fino al 31/12/13)	Si	bianca
Opposizione ex art 615, 619 cpc <u>(CAUSA DI MERITO)</u> C.U.dovuto anche in materia di - lavoro(Circ. Min.11/5/12) - previdenza - famiglia	Ordinario (art.13,1°com, T.U.)	27 (già 8 fino al 31/12/13)	Si	colore dell'anno
Opposizione ex art. 617 cpc <u>(CAUSA DI MERITO)</u> C.U.dovuto anche in materia di - lavoro(Circ. Min.11/5/12) - previdenza - famiglia(art.19 L.74/87)	C.U. fisso 168 euro (art.13,2°com, T.U.)	27 (già 8 fino al 31/12/13)	Si	colore dell'anno
Accertamento obbligo del terzo C.U.dovuto anche in materia di - lavoro(Circ. Min.11/5/12) - previdenza	Ordinario (art.13,1°com, T.U.)	27	Si	colore dell'anno

ALLEGATI

<u>- famiglia</u>		(già 8 fino al 31/12/13)		
OPPOSIZIONE collegiale (art 6,comma 3, L 431/98)	C.U. fisso 168 euro (art.13,2°com, T.U.) (qualificata come opposiz. ex art. 617 cpc)	27 (già 8 fino al 31/12/13)	Si	bianca
RECLAMO collegiale (art. 669 terdecies c.p.c.) <u>C.U.dovuto anche in materia di</u> <u>- lavoro(Circ. Min.11/5/12</u> <u>- previdenza</u> <u>- famiglia</u>	C.U. € 147,00 art.13, comma 1, lett.b, T.U.) C.U.modificato da 85 con art. 53 d.l 90/2014 in vigore da 25/6/2014	27 (già 8 fino al 31/12/13)	Si	azzurra
OPPOSIZIONE ex art. 56 L. 392/78 (reclamo)	C.U. € 147,00 euro (art.13, comma 1, lett.b, T.U.)	27 (già 8 fino al 31/12/13)	Si	azzurra
OPPOSIZIONE A CARTELLA ESATTORIALE (opp. a precezzo – VIII Sez.)	Ordinario (art.13,1°com, T.U.)	27 (già 8 fino al 31/12/13)	Si	colore dell'anno
OPPOSIZIONE EX ART. 668 cpc (OPP. TARDIVA ALLA CONV - VIII Sez. Civ.-loc.ne)	Ordinario (art.13,1°com, T.U.)	27 (già 8 fino al 31/12/13)	Si	gialla

Procedimenti in materia di lavoro, quando la parte ricorrente abbia un reddito **FAMILIARE** superiore a **34.585,23 €.**

**CAUSE DI LAVORO, DECRETI INGIUNTIVI, OPPOSIZIONI A
DECRETI INGIUNTIVI, PROCEDIMENTI EX ART. 700 CPC,
PROCEDIMENTI EX ART. 28 ST. LAV.**

valore della causa	Importo
Inferiore ad € 1.100,00	€ 21,50
Da € 1.100,01 ad € 5.200,00	€ 49
Da € 5.200,01 ad € 26.000,00	€ 118,50
Da € 26.000,01 ad € 52.000,00	€ 259
Da € 52.000,01 ad € 260.000,00	€ 379,50
Da € 260.000,01 ad € 520.000,00	€ 607
Superiore ad € 520.000,00	€ 843
Valore indeterminabile	€ 259
Processi in materia di previdenza e assistenza obbligatorie (pensioni inabilità, indennità accompagnamento, accertamenti tecnici preventivi etc.)	€ 43
reclamo al collegio	€ 73,50 (49 + 50%)
istanza di sospensione	€ 49 in aggiunta al C.U. già versato per la presentazione del ricorso
Proc. Ex art. 28 St. Lav.	Esente da contributo

ATTENZIONE

PER I SOLI DECRETI INGIUNTIVI IN MATERIA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORI (PENSIONI, INABILITA', INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO ETC.) E RELATIVI PROCEDIMENTI DI OPPOSIZIONE AGLI STESSI, L'IMPORTO DEL C.U. E' DI € 21,50

CONTRIBUTO UNIFICATO PER DECRETO INGIUNTIVO IN MATERIA DI LAVORO

VALORE DEL PROCEDIMENTO	IMPORTO
Fino a € 1.100	€ 21,50
da € 1.100,01 a € 5.200	€ 49
da € 5.200,01 a € 26.000	€ 118,50
da € 26.000,01 a € 52.000	€ 259
da € 52.000,01 a € 260.000	€ 379,50
da € 260.000,01 a € 520.000	€ 607
oltre € 520.000	€ 843
Indeterminato	€ 259

Diritti di copia e certificazione in vigore dal 15 luglio 2015

RIFERIMENTI NORMATIVI: artt. 266-272 e 285, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; D.M. 8 gennaio 2009; D.L. 29 dicembre 2009, n. 193 convertito dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24; Circolare 18 marzo 2010, n. 41305; D.M. 10 marzo 2014; Circolare 10 aprile 2014, n. 55066; D.M. 7 maggio 2015.

Diritto di certificazione

3,84 €

Diritti di Copia su Supporto Cartaceo

Numero di pagine	Copie libere senza urgenza	Copie libere con urgenza	Copie autentiche senza urgenza	Copie autentiche con urgenza
Da 1 a 4	1,44	4,32	11,54	34,62
Da 5 a 10	2,88	8,64	13,48	40,44
Da 11 a 20	5,76	17,28	15,38	46,14
Da 21 a 50	11,54	34,62	19,24	57,72
Da 51 a 100	23,07	69,21	28,85	86,55
Oltre 100	23,07 + 9,62 ogni ulteriori 100 o frazione di 100	69,21 +28,86 ogni ulteriori 100 o frazione di 100	28,85+11,54 ogni ulteriori 100 o frazione di 100	86,55+34,62 ogni ulteriori 100 o frazione di 100

Diritti di Copia su Supporto Diverso dal Cartaceo (ove sia possibile contare il numero di pagine)

N. Pagine	Diritti Copie Semplici
1-4	€ 0,96
5-10	€ 1,92
11-20	€ 3,84
21-50	€ 7,69
51-100	€ 15,38
Oltre le 100	€ 15,38 + € 6,41 ogni ulteriori 100 pagine o frazioni di 100

Diritti di Copia su Supporto Diverso dal Cartaceo (ove NON sia possibile contare il numero di pagine)

Tipo di supporto	Diritti Copie semplici
Ogni cassetta fonografica 60 minuti o inferiore	€ 3,84
Ogni cassetta fonografica 90 minuti	€ 5,76
Ogni cassetta videofonografica 120 minuti o inferiore	€ 6,41
Ogni cassetta videofonografica 180 minuti	€ 7,69
Ogni cassetta videofonografica 240 minuti	€ 9,62
Ogni dischetto informatico 1,44 MB	€ 4,50
Ogni compact disc	€ 320,48

Elenco dei codici oggetto per l'iscrizione al ruolo

Per richiedere l'iscrizione di una causa nel Ruolo Generale, ai sensi dell'articolo 168 del codice di procedura civile, è necessario specificare l'oggetto della controversia e il relativo codice numerico. L'elenco dei codici oggetto è riportato di seguito.

Stato della persona e diritti della personalità

- 1.10.001 Interdizione
- 1.10.002 Inabilitazione
- 1.10.011 Diritti della personalità (anche della persona giuridica) (es.: identità personale, nome, immagine, onore e reputazione, riservatezza)
- 1.10.021 Diritti di elettorato attivo e passivo
- 1.10.022 Diritti della cittadinanza
- 1.10.031 Diritti relativi al trattamento dei dati personali (artt. 13 e 29 L. n. 675/1996)
- 1.10.999 Altri istituti relativi allo stato della persona ed ai diritti della personalità

Famiglia

- 1.11.001 Separazione consensuale
- 1.11.002 Separazione giudiziale
- 1.11.011 Divorzio congiunto
- 1.11.012 Divorzio contenzioso
- 1.11.101 Filiazione legittima
- 1.11.102 Filiazione naturale
- 1.11.103 Dichiaraione giudiziale di paternità/maternità naturale di persona maggiorenne – merito (art. 269 c.c.)
- 1.11.211 Regime Patrimoniale della famiglia ex artt. 159 e ss. c.c.
- 1.11.212 Regime Patrimoniale della famiglia di fatto
- 1.11.201 Matrimonio (promessa di matrimonio ex artt. 79-81 c.c. - opposizione al matrimonio ex artt. 102 - 104 c.c. - impugnazione del matrimonio ex artt. 117 e ss. c.c.)
- 1.11.301 Alimenti
- 1.11.401 Mutamento di sesso
- 1.11.999 Altri istituti di diritto di famiglia (es.: mantenimento figli naturali e legittimi, etc.)

Diritti reali - possesso - trascrizioni

- 1.30.001 Proprietà
- 1.30.011 Superficie
- 1.30.021 Enfiteusi
- 1.30.031 Usufrutto
- 1.30.032 Abitazione -Uso
- 1.30.041 Servitù
- 1.30.051 Comunione e Condominio - impugnazione di delibera assembleare - spese condominiali .
- 1.30.052 Comunione e Condominio - tabelle millesimali
- 1.30.099 Altri rapporti condominiali
- 1.31.101 Possesso (diritti ed obblighi del possessore non riconducibili alle azioni di reintegrazione e manutenzione)
- 1.31.002 Usucapione
- 1.31.011 Divisione di beni non caduti in successione
- 1.32.001 Pegno - Ipoteca - Trascrizione e pubblicità di beni immobili e mobili
- 1.39.999 Altri istituti in materia di diritti reali, possesso e trascrizioni

Successioni

- 1.20.001 Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima
- 1.20.011 Divisione di beni caduti in successione
- 1.29.999 Altri istituti relativi alle successioni

Contratti e obbligazioni varie

Contratti Libro II c.c.

1.41.001 Donazione

Contratti nominati

- 1.40.035 Agenzia
- 1.40.021 Appalto di opere pubbliche
- 1.40.022 Appalto - altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.)
- 1.40.002 Arbitraggio - Perizia contrattuale
- 1.40.112 Arricchimento senza causa
- 1.40.051 Assicurazione contro i danni
- 1.40.052 Assicurazione sulla vita
- 1.40.061 Fideiussione - Polizza fideiussoria
- 1.40.041 Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario, anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario)
- 1.40.001 Cessione dei crediti
- 1.40.037 Deposito
- 1.40.111 Indebito soggettivo - Indebito oggettivo
- 1.40.032 Locazione di beni mobili
- 1.40.034 Mandato
- 1.40.036 Mediazione
- 1.40.038 Mutuo
- 1.40.101 Promessa di pagamento - Ricognizione di debito
- 1.40.031 Somministrazione
- 1.40.033 Spedizione - Trasporto (nazionale, internazionale, terrestre, aereo, marittimo, misto)
- 1.40.102 Titoli di credito
- 1.40.039 Transazione
- 1.40.011 Vendita di cose immobili
- 1.40.012 Vendita di cose mobili
- 1.40.999 Altri contratti tipici ed obbligazioni non rientranti nelle altre materie

Contratti d'opera

- 1.42.001 Prestazione d'opera intellettuale
- 1.42.002 Responsabilità professionale
- 1.42.999 Altri contratti d'opera

Contratti atipici

- 1.43.101 Cessione di azienda
- 1.43.102 Concessione di vendita
- 1.43.103 Distribuzione
- 1.43.111 Factoring
- 1.43.112 Franchising
- 1.43.131 Intermediazione finanziaria (S.I.M.) - Contratti di Borsa
- 1.43.121 Leasing
- 1.43.104 Licenza d'uso
- 1.43.105 Noleggio
- 1.43.106 Subfornitura
- 1.43.999 Altri contratti atipici

Responsabilità extracontrattuale

- 1.45.001 Incidente stradale: solo danni a cose
- 1.45.002 Incidente stradale: lesione personale
- 1.45.003 Incidente stradale: morte
- 1.45.011 Responsabilità dei genitori, dei tutori e dei maestri (art. 2048 c.c.)
- 1.45.012 Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose (art. 2050 c.c.)
- 1.45.013 Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
- 1.45.014 Rovina di edificio (art. 2053 c.c.)
- 1.45.111 Responsabilità civile dei magistrati (cause di cui alla legge n. 117/1988)
- 1.45.021 Responsabilità del produttore
- 1.45.999 Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali)

Diritto industriale

- 1.70.001 Brevetto (invenzione e modello) - Marchio: Nullità - Decadenza
- 1.70.009 Brevetto (invenzione e modello) - Marchio: Altre ipotesi
- 1.70.011 Concorrenza sleale
- 1.70.021 Diritto di autore
- 1.70.031 Ditta - Insegna - Denominazione sociale - Ragione sociale
- 1.70.999 Altri istituti di diritto industriale

Persone giuridiche

- 1.50.001 Associazione - Comitato
- 1.50.002 Associazione in partecipazione
- 1.50.003 Consorzio
- 1.50.004 Fondazione
- 1.50.999 Altri istituti relativi alle persone giuridiche

Diritto societario

- 1.51.110 Cause di responsabilità contro gli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali e i liquidatori delle società, delle mutue assicuratrici e società cooperative, e dei consorzi e contro le società di revisione
- 1.51.111 Cause di responsabilità proposte dalla L.CA. in società fiduciarie e di revisione ex art. 2, L. n. 430/1986
- 1.51.112 Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione delle società, delle mutue assicuratrici e società cooperative, e dei consorzi
- 1.51.120 Rapporti sociali e cessione di partecipazione nelle società di fatto, di persone, di capitali, di cooperative e mutue assicuratrici
- 1.51.130 Opposizione dei creditori alla fusione delle società (art. 2503 c.c.)
- 1.51.999 Altri istituti di diritto societario

Locazione e comodato di immobile urbano - affitto di azienda

- 1.44.001 Cessazione del contratto di locazione alla scadenza: uso abitativo
- 1.44.002 Cessazione del contratto di locazione alla scadenza: uso diverso
- 1.44.011 Recesso dal contratto del conduttore: uso abitativo
- 1.44.012 Recesso dal contratto del conduttore: uso diverso
- 1.44.021 Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento: uso abitativo
- 1.44.022 Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento: uso diverso
- 1.44.031 Cause relative alla validità o efficacia del contratto o di singole clausole (azione di simulazione, nullità, annullamento, etc.)
- 1.44.032 Pagamento del corrispettivo - Indennità di avviamento - Ripetizione di indebito - Risarcimento del danno
- 1.44.033 Diritto di prelazione - diritto di riscatto del conduttore (ex L. n. 392/1978, ex L. n. 431/1998 e altre leggi speciali)
- 1.44.101 Affitto di azienda
- 1.44.201 Opposizione al decreto di graduazione dello sfratto ex art. 6, L. n. 431/1998
- 1.44.301 Comodato di immobile urbano
- 1.44.401 Occupazione senza titolo di immobile
- 1.44.999 Altri istituti del diritto delle locazioni

Fallimento e procedure concorsuali

- 1.71.001 Opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento (art. 18)
- 1.71.002 Opposizione all'accertamento dello stato di insolvenza
- 1.71.101 Azione di inefficacia ex art. 44 L.F.
- 1.71.102 Azione di inefficacia ex art. 64 L.F.
- 1.71.103 Azione ex artt. 72 e ss. L.F.
- 1.71.104 Azione di inefficacia ex art. 167 L.F.
- 1.71.105 Azione revocatoria fallimentare (artt. 67 e ss.)
- 1.71.201 Opposizione allo stato passivo (art. 98)
- 1.71.202 Impugnazione dei crediti ammessi (art. 100)
- 1.71.203 Insinuazione tardiva di credito (art. 101 R.D.)
- 1.71.204 Istanza di revocazione contro crediti ammessi (art. 102)
- 1.71.205 Domande di rivendicazione,, restituzione e separazione di cose mobili (art. 103)

- 1.71.301 Contestazione avverso il rendiconto del curatore (art. 116)
- 1.71.311 Cause di omologazione di concordato fallimentare (artt. 124 e ss.)
- 1.71.321 Cause di omologazione di concordato preventivo (art. 160 e ss.)
- 1.71.999 Altri istituti di diritto fallimentare

Controversie di diritto amministrativo

- 1.80.001 Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L. n. 689/1981 (escluse quelle in materia di lavoro e di previdenza o assistenza obbligatorie)
- 1.80.011 Risarcimento danni da occupazione illegittima ed accessione invertita
- 1.80.021 Contenzioso di diritto tributario e doganale
- 1.80.031 Contenzioso di diritto valutario
- 1.80.041 Contenzioso relativo a beni demaniali
- 1.80.051 Risarcimento danni da provvedimento illegittimo della P.A.
- 1.80.999 Altre controversie di diritto amministrativo

Altri istituti e leggi speciali

- 1.00.001 Opposizione a precezzo (art. 615, 1^a comma c.p.c.)
- 1.00.011 Opposizione all'esecuzione mobiliare (art. 615, 2^a comma c.p.c.):
- 1.00.012 Opposizione all'esecuzione immobiliare (art. 615, 2^a comma c.p.c.):
- 1.00.021 Opposizione agli atti esecutivi – esec. mobiliare (art. 617 c.p.c.):
- 1.00.022 Opposizione agli atti esecutivi – esec. immobiliare (art. 617 c.p.c.):
- 1.00.031 Opposizione del terzo – esec. mobiliare (art. 619 c.p.c.):
- 1.00.032 Opposizione del terzo – esec. immobiliare (art. 619 c.p.c.):
- 1.00.041 Accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 548 c.p.c.
- 1.01.001 Querela di falso
- 1.01.002 Revocazione della sentenza ex artt. 395 e ss. c.p.c.
- 1.01.003 Opposizione di terzo ex artt. 404 e ss. c.p.c.
- 1.01.011 Rogatorie civili
- 1.02.001 Azione surrogatoria ex art. 2900 c.c.
- 1.02.002 Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
- 1.02.011 Privilegio
- 1.03.001 Questioni di diritto della navigazione (esclusi i contratti di trasporto)
- 1.09.999 Altri istituti e leggi speciali